MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22/10/2026

INDICE

Capitolo 1 – Il contesto normativo 5

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal decreto legislativo n. 231/01 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica 5
1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'ente 6
Capitolo 2 – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Colline e Oltre 8

2.1 Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello 8
2.1.1 Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo e Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia di Colline e Oltre 10
2.1.2 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni 10
2.1.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe 12
2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello 15
2.3 Gli elementi fondamentali del Modello 15
2.4 La Struttura del Modello 17
2.5 I destinatari del Modello 18
2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità 19
2.7 Attività oggetto di esternalizzazione 22
2.8 Il ruolo di Capogruppo 23
2.8.1. Principi di indirizzo di Gruppo Intesa Sanpaolo in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti 23
Capitolo 3 – L'Organismo di Vigilanza 26

3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza 26
3.2 Composizione, funzionamento e compensi dell'Organismo di Vigilanza 26
3.3 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione, temporaneo impedimento 27
3.3.1 Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza 27
3.3.2 Verifica dei requisiti 28
3.3.3 Cause di decadenza 28
3.3.4 Cause di sospensione 29
3.3.5 Temporaneo impedimento di un componente effettivo 30
3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 31
3.5 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari 33
Capitolo 4 – Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 34

4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi 34
4.2 Sistemi interni di segnalazione 35
4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione 36
4.4 Flussi informativi periodici 36
Capitolo 5 – Il sistema sanzionatorio 39

Capitolo 6 – Formazione e comunicazione interna 42

6.1 Comunicazione interna 42
6.2 Formazione 43
Capitolo 7 – Gli illeciti presupposto – Aree, attività e relativi principi di comportamento e di controllo 45

7.1 Individuazione delle aree sensibili 45

7.2 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 47
7.2.1 Fattispecie di reato 47
7.2.2 Attività aziendali sensibili 58
7.2.2.1 Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione 60
7.2.2.2 Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione 67
7.2.2.3. Gestione della formazione finanziata 74
7.2.2.4 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi 79
7.2.2.5 Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza 85
7.2.2.6 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali .. 90
7.2.2.7 Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni 96
7.2.2.8 Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale 103
7.2.2.9 Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo 108
7.3 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI SOCIETARI 116
7.3.1 Fattispecie di reato 116
7.3.2 Attività aziendali sensibili 123
7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione 125
7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica 129
7.3.2.3 Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset 135
7.4 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I REATI TRANSNAZIONALI, I REATI CONTRO LA PERSONA, I REATI IN MATERIA DI FRODI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E I DELITTI CONTRO GLI ANIMALI 140
7.4.1 Fattispecie di reato 140
Sezione I - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 141
Sezione II - Delitti di criminalità organizzata 142
Sezione III - Delitti transnazionali 145
Sezione IV - Delitti contro la persona 147
Sezione V - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa 149
7.4.2 Attività aziendali sensibili 150
7.5 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO 152
7.5.1 Fattispecie di reato 152
7.5.2 Attività aziendali sensibili 156

7.5.2.1 Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose 158
7.6 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 163
7.6.1 Fattispecie di reato 163
7.6.2 Attività aziendali sensibili 165
7.6.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea 167
7.7 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 172
7.7.1 Fattispecie di reato 172
7.7.2 Attività aziendali sensibili 175
7.8 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI RICONDUCIBILI AD ABUSI DI MERCATO 176
7.8.1 Fattispecie di reato 176
7.8.2 Attività aziendali sensibili 181
7.9 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 184
7.9.1 Fattispecie di reato 184
7.9.2 Attività aziendali sensibili 185
7.9.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 187
7.10 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI INFORMATICI E DI INDEBITO UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 198
7.10.1 Fattispecie di reato 198
7.10.2 Attività aziendali sensibili 207
7.10.2.1. Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo 209
7.10.2.2. Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti 221
7.11 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E I REATI DOGANALI 225
7.11.1 Fattispecie di reato 225
7.11.2 Attività aziendali sensibili 233
7.12 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI AMBIENTALI 234
7.12.1 Fattispecie di reato 234
7.12.2 Attività aziendali sensibili 241
7.12.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale 243
7.13 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI TRIBUTARI 249
7.13.1 Fattispecie di reato 249
7.13.2 Attività aziendali sensibili 252
7.13.2.1.Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari 254

Capitolo 1 – Il contesto normativo

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal decreto legislativo n. 231/01 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231/01 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D.Lgs. n. 231/01"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli stati membri e della convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi[1] nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è dilatato con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,

[1] La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica.

nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*…modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi…*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di

controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Il Modello di Colline e Oltre - Società per Azioni per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese o, in forma abbreviata, Colline e Oltre S.p.A. (di seguito anche solo "Colline e Oltre" o la "Società") è stato predisposto e viene mantenuto aggiornato – nel rispetto delle peculiarità dell'attività di Colline e Oltre S.p.A. - ispirandosi ai principi e ai contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche solo la "Capogruppo", "Intesa Sanpaolo" o la "Banca").

Capitolo 2 – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Colline e Oltre

2.1 Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello

Colline e Oltre è una società, partecipata da Intesa Sanpaolo al 51%, da Fondazione Monte di Lombardia e da Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore al 24,5% ciascuna (di seguito anche unitamente le "Fondazioni"), che si occupa di promuovere il territorio dell'Oltrepò Pavese e, più in generale, il territorio della Provincia di Pavia, sviluppando la collaborazione tra gli operatori della filiera turistica, eno-gastronomica, del recupero del patrimonio immobiliare, storico e artistico e della mobilità sostenibile, restando inteso che la Società potrà operare anche fuori dal territorio di cui sopra, a condizione che l'attività svolta dalla stessa Società abbia, direttamente o indirettamente, un collegamento con la medesima area geografica.

La Società assicura, inoltre, il proprio contributo per facilitare l'attrazione di nuovi investitori ed imprenditori attraverso servizi consulenziali in ambito commerciale, economico, finanziario e comunicativo.

Altresì, Colline e Oltre progetta, organizza e coordina congressi, convegni, corsi di formazione, *convention* aziendali, seminari e manifestazioni, comprese la concessione in affitto di locali nella propria disponibilità od il reperimento sul mercato degli stessi, nonché svolge attività di ricerca e fornitura di servizi ausiliari (ad esempio, *ticketing*, docenza, relazioni esterne, pubblicità, trasporti, impianti di illuminazione, del suono e per la traduzione simultanea) volti a favorire un ordinato sviluppo territoriale, facilitando il dialogo tra i diversi operatori per un'azione sinergica.

Infine, svolge attività di mediazione con l'obiettivo di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, l'assunzione di mandati di agenzia commerciale, di procacciamento d'affari, di rappresentanza (anche eventualmente con deposito) nonché a svolgere ogni altra attività complementare o necessaria alle precedenti.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Colline e Oltre, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Gli organi della Società operano, in linea con le direttive della Capogruppo, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i

quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Il contesto organizzativo di Colline e Oltre è costituito dall'insieme di regole e procedure che garantiscono il funzionamento della Società; si tratta dunque di un sistema che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui è sottoposta la Società, in qualità di Società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la cui Controllante è Intesa Sanpaolo S.p.A. a sua volta sottoposta, in qualità di banca e società quotata in borsa, alle previsioni normative di riferimento (Testo Unico Bancario, Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, etc.) e conseguenti disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza, ognuna per i profili di rispettiva competenza, le quali svolgono verifiche e controlli sull'operato della Società e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto dalla normativa.

Inoltre, il Gruppo Intesa Sanpaolo ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024, è tenuto a redigere e integrare in un'apposita sezione della relazione sulla gestione la Rendicontazione di Sostenibilità, che include le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le stesse influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione del gruppo

È dunque evidente che tale complesso di norme e disposizioni, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli Enti.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento del Comitato Industriale e ulteriore normativa interna;
- le regole di corporate governance adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante e delle direttive emanate dalla Capogruppo;
- il Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo e la normativa di Gruppo applicabile;
- il Codice Etico e il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e le Linee Guida Anticorruzione della Società;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe.

2.1.1 Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo e Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia di Colline e Oltre

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici ed a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Società recepisce il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo nonché adotta le proprie Linee Guida Anticorruzione. Il Codice Etico è uno strumento di autoregolamentazione volontaria, parte integrante del modello di gestione della Sostenibilità. Contiene la mission, i valori aziendali e i principi che regolano le relazioni con gli stakeholder, a partire dall'identità aziendale. In alcuni ambiti di particolare rilevanza (es. diritti umani, tutela del lavoro, salvaguardia dell'ambiente, lotta alla corruzione) richiama regole e principi coerenti ai migliori standard internazionali.

Il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, applicabile a tutte le società del Gruppo, è costituito da un insieme, volutamente snello, di regole sia di carattere generale – che definiscono le norme essenziali di comportamento degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni che, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si vietano determinate operazioni personali.

Le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo in linea con le migliori prassi internazionali individuano i principi, identificano le aree sensibili e definiscono i ruoli, le responsabilità e i macro-processi per la gestione del rischio di corruzione da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Le Linee Guida Anticorruzione di Colline e Oltre sono finalizzate a adeguare i contenuti delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo al contesto societario e organizzativo della Società.

Al riguardo, le responsabilità di presidio della materia sono assegnate al "Responsabile Aziendale Anticorruzione" nominato dalla Società.

2.1.2 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni

Colline e Oltre, per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Pertanto, la Società - anche in coerenza con le indicazioni di Capogruppo - si è dotata di un sistema dei controlli interni idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale, ivi compresa quella esternalizzata.

Il sistema dei controlli interni della Società è insito nell'insieme di regole e procedure che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne;
- adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici;
- tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre alle indicazioni degli organi di vigilanza, anche le disposizioni di legge, ivi compresi i principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

L'impianto normativo è costituito da "Documenti di Governance", tempo per tempo adottati, che sovraintendono al funzionamento della Società (Statuto, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamento delle operazioni con parti correlate, Regolamento del sistema dei controlli interni integrato, Linee guida e norme di Gruppo, Facoltà e poteri, ecc.) e da documenti più strettamente operativi che regolamentano i processi aziendali e le singole attività (ad es. documenti d'indirizzo strategico riportanti la sintesi delle attività, dei progetti e degli obiettivi perseguiti dalla Società).

Più nello specifico le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;

- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o dalle altre funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

Il sistema dei controlli interni è oggetto di adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività di Colline e Oltre e al contesto di riferimento.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Colline e Oltre, l'eventuale personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società stessa.

Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Colline e Oltre riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e, nel caso di accertamento di gravi irregolarità, direttamente al Collegio Sindacale. Tale figura ha anche il compito di portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

2.1.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea e ha delegato parte delle proprie attribuzioni al Direttore Generale, determinandone i relativi poteri.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate ad esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, l'adozione del business plan;
- l'elezione tra i suoi membri del Presidente – se non già eletto – e la nomina di un vice-presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- la nomina, con facoltà di delega, del Direttore Generale e il conferimento dei relativi poteri;
- la nomina, con facoltà di delega, di procuratori *ad negotia* o per categorie di atti determinandone i poteri;

- le decisioni relative a Materie Rilevanti Consiliari, che non possono formare – peraltro – oggetto di delega, se non per la materiale attuazione delle stesse;
- la facoltà di istituire il Comitato Industriale, determinandone, con apposito regolamento, le funzioni meramente esecutive e di supporto alle attività del Consiglio stesso, determinandone la composizione e il funzionamento.

A supporto delle attività del Consiglio di Amministrazione e con funzioni meramente consultive è istituito il Comitato Industriale. Il Consiglio di Amministrazione della Società terrà conto delle indicazioni e dei pareri del Comitato Industriale, senza esserne comunque vincolato nelle proprie deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, ad assumere le seguenti deliberazioni, fermo restando il potere di delibera dell'Assemblea sulle medesime materie che le spetta per legge:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c. anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- riduzione del capitale in caso di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente se nominato nonché, ove nominati, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, nei limiti dei poteri attribuiti e con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono conferiti e attribuiti i poteri di:

- coordinare le attività del Consiglio di Amministrazione, curando la corretta preparazione e gestione dei lavori consiliari, anche in termini di flussi informativi preventivi e successivi;
- curare i rapporti istituzionali con le Autorità, gli Organismi e le Amministrazioni pubbliche, nazionali e sovranazionali;
- curare le relazioni con Enti e soggetti pubblici e privati, nell'ambito di attività promozionali e di immagine, anche mediante stipulazione di accordi e convenzioni;
- curare lo svolgimento dell'attività di procacciamento d'affari, di mediazione, di agenzia commerciale, di rappresentanza nonché ogni altra attività complementare alle precedenti e con facoltà di porre in

essere ogni atto a tal fine necessario e/o opportuno quanto sopra nei limiti di spesa di previsti, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 2381, comma 5, c.c., con cadenza trimestrale.

Per effetto di quanto precede, il Presidente del Consiglio di Amministrazione risulta individuato quale unico soggetto responsabile per la gestione e lo svolgimento delle attività di cui sopra, nonché unico soggetto munito dei poteri di rappresentanza nell'ambito delle medesime.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio può inoltre delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firma, a dipendenti o ad altri soggetti, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma sociale. A norma di Statuto, le cariche di Direttore Generale e Amministratore Delegato, se nominate entrambe, devono cumularsi in capo alla stessa persona.

In particolare, è nominato un Direttore Generale cui sono conferiti poteri e deleghe da esercitarsi nel rispetto dei limiti di Statuto e nell'ambito delle strategie, degli indirizzi e dei piani espressi dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, e con obbligo di riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Al Direttore Generale spettano le funzioni di:

- sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, alla gestione aziendale e a tutti gli affari della Società, curando che si svolgano in conformità agli indirizzi generali di gestione;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione la definizione dei programmi annuali e pluriennali nonché il budget;
- proporre le strategie generali e obiettivi di sviluppo della Società;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione gli argomenti riservati alla rispettiva competenza e quant'altro concerne l'andamento della Società, formulando le relative proposte;
- dirigere la Società assicurandone il buon funzionamento e a tal fine attuare le politiche aziendali definite dal Consiglio di Amministrazione, nonché definire i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- instaurare e curare le relazioni industriali relative al business;

- assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e del sistema dei controlli interni;
- sottoscrivere, modificare e risolvere contratti funzionali allo svolgimento dell'oggetto sociale e/o contratti di servizio prestati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo, da altre società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate o da terzi, riferendo al Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, i principali processi decisionali ed attuativi riguardanti l'operatività della Società sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura organizzativa aziendale.

2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello

Nonostante gli strumenti aziendali illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, la Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società, in linea con la Capogruppo, intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

2.3 Gli elementi fondamentali del Modello

Il Modello di Colline e Oltre è stato predisposto in coerenza con le disposizioni normative, tenuto conto dei criteri e delle linee guida seguite dalla Capogruppo nella redazione del proprio Modello.

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività aziendali sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
 - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - corrette modalità di svolgimento delle attività e il corretto funzionamento dei sistemi informatici a loro supporto comprese quelli qualificabili come sistemi di intelligenza artificiale;
 - la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
 - processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, etc.);
 - l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
 - la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- identificazione dell'organismo di vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.

2.4 La Struttura del Modello

Nel definire il presente Modello, la Società ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare ed integrare nel Modello stesso le regole e la normativa interna esistenti sulla base della mappatura delle aree e attività sensibili effettuata in occasione dell'adozione del Modello e dei suoi successivi aggiornamenti.

Sono state così identificate per ciascuna categoria di "illeciti presupposto", le aree aziendali "sensibili". Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività aziendali nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività "sensibili"), codificando per ciascuna di dette attività, principi di comportamento e di controllo, diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire, cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della Società attraverso il collegamento di ciascuna attività "sensibile" con le Unità Organizzative tempo per tempo coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione agli illeciti da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, assicurando un elevato grado di "dinamicità" del Modello.

In Colline e Oltre il presidio dei rischi rivenienti dal regime di responsabilità introdotto dal D.Lgs. n. 231/01 è pertanto assicurato:

- dal presente documento (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo);
- dall'impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il ruolo e la responsabilità delle strutture (anche di società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo) coinvolte nell'adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività aziendali nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività "sensibili").

L'impianto normativo della Società, costituito dai "Documenti di Governance" (Statuto, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamenti, Linee Guida, etc.), nonché da norme operative e da documenti più strettamente operativi che regolamentano i processi aziendali e le singole attività, regolamenta ai vari livelli l'operatività della Società nelle aree/attività "sensibili" e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello.

Tale impianto è contenuto e diffuso all'interno di Colline e Oltre tramite i sistemi informatici adottati, costantemente aggiornati a cura dei soggetti competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

Pertanto, dall'associazione dei contenuti del Modello con l'impianto normativo aziendale è possibile estrarre, per ciascuna delle attività "sensibili", specifici, puntuali e sempre aggiornati Protocolli che descrivono fasi di attività, strutture coinvolte, principi di controllo e di comportamento, regole operative di processo e che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

2.5 I destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e dal personale, ivi inclusi i dipendenti della Capogruppo o di altre società del Gruppo che operano presso Colline e Oltre in regime di distacco nonché di soggetti delle Fondazioni al momento operanti presso la Società e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

La formazione del personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello vengono costantemente assicurati con le modalità meglio descritte al successivo capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i fornitori, collaboratori di agenzia, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello della Società, del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società e a segnalare all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello prevedendosi che la violazione degli impegni o, comunque, eventuali condotte illecite poste in essere in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. ai fini della risoluzione del contratto.

2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità

Adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva, mediante apposita delibera, il Modello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, il Direttore Generale definisce la struttura del Modello da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con il supporto delle strutture competenti.

Efficace attuazione e modificazione del Modello

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega gli esponenti e i referenti aziendali a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dai singoli soggetti nelle aree sensibili;

- dai referenti aziendali della Società e/o di Capogruppo in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle funzioni di seguito indicate, anche nel caso di attività svolte in *outsourcing* dalle funzioni della Capogruppo o di altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo nonché dalle Fondazioni.

Direttore Generale di Colline e Oltre

Il Direttore Generale di Colline e Oltre, nell'ambito degli specifici compiti attribuitigli dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, presidia la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di *governance* rispetto agli obiettivi perseguiti con il Modello.

Nell'ambito delle proprie deleghe connesse alla gestione, attribuzione e destinazione del personale, presidia il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, e attiva il conseguente processo sanzionatorio assumendo anche tutti i provvedimenti necessari per la gestione corrente e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni.

Inoltre, identifica, per ogni processo aziendale sensibile, la Struttura aziendale prevalente responsabile dell'autodiagnosi e dei flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza.

Il Direttore Generale è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione come Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Responsabile in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Come tale, in relazione alla gestione dei rischi in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro, lo stesso, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro:

- valuta l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possano derivare la commissioni di illeciti presupposto;
- emana disposizioni operative e organizzative per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- partecipa alla definizione della struttura del Modello e all'aggiornamento dello stesso.

Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti

Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti con specifico riferimento al rischio di responsabilità amministrativa sancito dal Decreto, supporta l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle attività di competenza mediante:

- la definizione e l'aggiornamento del Modello, in coerenza all'evoluzione della normativa di riferimento e alle modifiche della struttura organizzativa aziendale, di concerto con il Direttore Generale (anche in qualità di Datore di Lavoro e di Responsabile in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006), per quanto di competenza;
- il monitoraggio, nel tempo, in merito alla efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione degli illeciti presupposto; a tal fine il referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti:
 - individua annualmente i processi ritenuti a maggior rischio in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto all'esposizione agli illeciti presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio; per i processi individuati, il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti provvede al rilascio di una concordanza preventiva, anteriormente alla loro pubblicazione sul sistema normativo aziendale, circa la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello; procede altresì, con un approccio risk based, all'effettuazione di specifiche attività di assurance volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
 - analizza le risultanze del processo di autovalutazione e attestazione dei soggetti a vario titolo coinvolti circa il rispetto dei principi di controllo e comportamento prescritti nel Modello.

Esponenti e altri referenti della Società

Agli esponenti e altri referenti della Società è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi.

Agli specifici fini del Decreto, gli esponenti e referenti di Colline e Oltre hanno la responsabilità di:

- rivedere - alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili - le prassi ed i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali;
- indirizzare all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi richiesti.

In particolare, i suddetti esponenti e referenti per le attività aziendali sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative

o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di "illeciti presupposto" nell'ambito delle attività di propria competenza.

2.7 Attività oggetto di esternalizzazione

Il modello organizzativo di Colline e Oltre prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "*outsourcing*") di attività aziendali, o parti di esse, presso la Capogruppo e/o altre Società del Gruppo, nonché presso le Fondazioni e/o *outsourcer* esterni.

L'affidamento in *outsourcing* di tali attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che assicurano a Colline e Oltre di:

- assumere ogni decisione nella propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

In particolare, tali contratti prevedono:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio;
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della Società e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà della Società di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 adottato da Colline e Oltre nonché del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

Non sono regolate da contratti di *outsourcing* le attività svolte istituzionalmente dalla Capogruppo in tale sua qualità, tra cui quelle finalizzate a definire le linee strategiche del Gruppo e delle Società che lo compongono, volte a garantire l'uniformità nei processi e nelle azioni.

2.8 Il ruolo di Capogruppo

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo in ordine all'adozione ed all'efficace attuazione di un proprio Modello ai sensi del Decreto, Intesa Sanpaolo, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Capogruppo, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare mediante le funzioni Compliance, Antiriciclaggio, Internal Auditing, Group Shareholdings, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la rispondenza dei Modelli delle società appartenenti al Gruppo a tali criteri e direttive.

2.8.1. Principi di indirizzo di Gruppo Intesa Sanpaolo in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti

Allo scopo di uniformare a livello di Gruppo le modalità attraverso cui recepire ed attuare i contenuti del Decreto predisponendo modalità di presidio del rischio adeguate, vengono di seguito delineati i principi di indirizzo definiti da Capogruppo, a cui tutte le società di diritto italiano, e quindi anche Colline e Oltre, devono attenersi, nel rispetto della propria autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria.

In particolare, ciascuna società interessata deve:

- adottare il proprio Modello, dopo aver individuato le attività aziendali che presentano un rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. Nella predisposizione del Modello la società deve attenersi ai principi e ai contenuti del Modello di Capogruppo salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi del Modello, nel rispetto comunque dei predetti principi nonché di quelli espressi nel Codice Etico, nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo e nelle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; in presenza di rilevanti difformità rispetto ai principi e ai contenuti del Modello di Capogruppo devono essere trasmesse alla funzione Compliance della Capogruppo le ragioni che le hanno motivate, nonché la bozza finale del Modello prima della sua approvazione da parte degli Organi Sociali. L'avvenuta adozione del Modello è comunicata dalla società alla predetta funzione di conformità mediante trasmissione di copia del medesimo e della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Resta fermo che fino a che il Modello non sia approvato, la società adotta ogni misura idonea per la prevenzione dei comportamenti illeciti;

- provvedere tempestivamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in linea con le indicazioni fornite dalla Capogruppo in relazione ai soggetti da nominare. L'avvenuta nomina è comunicata alle funzioni Compliance e Group Shareholdings di Intesa Sanpaolo S.p.A. Nel caso in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza non coincidano con quelli dell'Organo di Controllo della società controllata, dovrà essere fornita - al Comitato per il Controllo sulla Gestione - specifica informativa nell'ambito della relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- assicurare il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative e organizzative, nonché nel caso in cui significative e/o ripetute violazioni delle prescrizioni del Modello lo rendessero necessario. Le modifiche normative sono segnalate alla società dalla funzione Compliance con apposita comunicazione. L'avvenuto aggiornamento del Modello è comunicato alla predetta funzione Compliance con le modalità sopra illustrate;
- predisporre - coordinandosi con le funzioni Personale e Compliance e con il supporto delle funzioni Comunicazione Interna e Formazione - piani di formazione e di comunicazione rivolti indistintamente a tutto il Personale nonché interventi specifici di formazione destinati a figure impegnate in attività maggiormente sensibili al Decreto – tra le quali rilevano eventuali esponenti condivisi con la Capogruppo –, con l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata in materia;
- adottare un idoneo presidio dei processi sensibili al Decreto che preveda la loro identificazione, documentazione e pubblicazione all'interno del sistema normativo aziendale. Inoltre, tra i processi sensibili devono essere individuati annualmente, dalla funzione di conformità della società o, qualora non presente, dalla funzione specificamente individuata a presidio della responsabilità amministrativa degli enti, con un approccio *risk based*, quelli ritenuti a maggior grado di rischiosità in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio. Per tali processi la funzione di conformità provvede:
 - al rilascio di una concordanza preventiva, anteriormente alla loro pubblicazione sul sistema normativo aziendale, circa la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello,
 - all'effettuazione di specifiche attività di *assurance* volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
- avviare, con cadenza annuale, il processo di autodiagnosi sulle attività svolte al fine di attestare il livello di attuazione del Modello, con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e

comportamento e delle norme operative. L'attivazione del processo di autodiagnosi è effettuata coordinandosi con le Funzioni Risk Management e Compliance della Capogruppo;

- fornire alla Funzione Compliance della Capogruppo copia delle relazioni periodiche, comprensive anche delle risultanze del processo di autodiagnosi, presentate dalla funzione di conformità all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della società provvede inoltre a trasmettere al Comitato per il Controllo sulla Gestione e all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, per il tramite della Segreteria, la relazione periodica, di norma semestrale, sull'attività svolta presentata al Consiglio di Amministrazione, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio stesso.

Possono essere inoltre previsti flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e gli Organismi delle società – anche attraverso incontri formativi su temi di comune interesse – al fine di permettere il coordinamento degli Organismi di Vigilanza del Gruppo e una migliore e più efficace vigilanza sulle misure prevenzionistiche all'interno delle singole entità societarie.

Con riferimento alle attività sopra illustrate le competenti funzioni di Capogruppo forniscono alle società supporto e collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, nell'espletamento dei compiti alle stesse spettanti.

Capitolo 3 – L'Organismo di Vigilanza

3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'"Organismo di Vigilanza").

L'Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Esso inoltre deve essere dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 6 del D. Lgs 231/2001, come introdotto dall'art. 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011 n. 183 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012"), la Società ha ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

Dell'avvenuto affidamento di tali funzioni al Collegio Sindacale è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli in qualità di Organismo di Vigilanza, opera sulla base di un apposito Regolamento (il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza), approvato dal medesimo, mantenendo distinte e separate le attività svolte quale Organismo di Vigilanza da quelle svolte nella sua qualità di organo di controllo della Società.

Ogni disposizione concernente l'Organismo di Vigilanza contenuta nel Modello deve intendersi riferita al Collegio Sindacale, nell'esercizio delle specifiche funzioni ad esso assegnate dal Decreto.

3.2 Composizione, funzionamento e compensi dell'Organismo di Vigilanza

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza nella composizione tempo per tempo determinata in applicazione delle regole di sostituzione, integrazione, sospensione e decadenza dei suoi membri proprie dell'organo fatte salve quelle ipotesi, previste nei paragrafi che seguono, nelle quali l'Organismo di Vigilanza avrà una composizione diversa rispetto a quella del Collegio Sindacale.

In particolare, ai sensi dello statuto della Società, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti; questi ultimi subentrano nell'esercizio delle funzioni nei soli casi previsti dai successivi paragrafi 3.3.3, 3.3.4 e 3.4.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è il presidente del Collegio Sindacale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tutto il periodo in cui restano in carica in qualità di membri del Collegio Sindacale.

Il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza è ricompreso negli emolumenti annui lordi riconosciuti al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza si può avvalere ordinariamente delle Unità Organizzative della Società, strutture della Capogruppo e/o degli *outsourcer* per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo.

Per il presidio degli ambiti normativi specialistici l'Organismo si può avvalere anche delle strutture della Capogruppo funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (Datore di Lavoro, Responsabile di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Responsabile ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006**,** etc.).

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie Unità Organizzative all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e dagli *outsourcer* e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche della Società e degli *outsourcer*.

Onde poter svolgere, in assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Organismo stesso.

3.3 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione, temporaneo impedimento

3.3.1 Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza

Fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla normativa vigente, al fine di dotare il Collegio Sindacale di competenze aggiuntive per il migliore svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ad esso assegnate, almeno uno dei membri effettivi deve essere scelto tra soggetti in possesso di competenze specialistiche derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per almeno tre anni attività professionali in materie attinenti al settore nel quale la Società opera e/o dall'avere una adeguata conoscenza dell'organizzazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi aziendali ovvero dell'aver fatto – o di fare – parte di Organismi di Vigilanza.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri effettivi ed i membri supplenti dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, anche se a pena condizionalmente sospesa, ai sensi dell'art. 163 c.p. fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti reati: reati tra

quelli per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, i reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza[2], o per i delitti fiscali;

- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) o del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B);
- si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

3.3.2 Verifica dei requisiti

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti effettivi e supplenti, dei requisiti richiesti, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di Amministrazione.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione dichiarata dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate.

3.3.3 Cause di decadenza

I componenti effettivi e supplenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina,

decadono da tale carica, qualora:

- incorrano nella revoca o decadenza dalla carica di sindaco, anche in conseguenza del venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto;
- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo successivo alla nomina (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto e dell'art. 444 e seguenti c.p.p.), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- si accerti che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa

[2] Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019).

condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. per uno dei seguenti reati: reati per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, i reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza[3], i delitti fiscali;

- subiscano l'applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai sensi del D. Lgs. N.58/1998 (T.U.F.) o del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B).

In tali casi i componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione alla carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione utile – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

Contestualmente - e sempre che la decadenza non dipenda dalla cessazione anche della carica di sindaco, nel qual caso opereranno le regole codicistiche di integrazione dell'Organo - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano d'età.

In caso di decadenza di un sindaco supplente, in assenza di provvedimenti di sostituzione dell'Assemblea e comunque sino all'emanazione di essi, provvederà alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione secondo i requisiti di cui al paragrafo 3.3.1.

3.3.4 Cause di sospensione

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quelle che, ai sensi della vigente normativa, comportano la sospensione dalla carica di Sindaco, le ulteriori di seguito riportate:

- si accerti che i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- si accerti che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva e con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche a pena sospesa, per uno

[3] Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019.

dei seguenti reati: reati per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/01, i reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza[4], i delitti fiscali;

- rinvio a giudizio per uno dei reati menzionati al precedente punto;
- l'applicazione in via non definitiva delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (T.U.F.) o del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra; in tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza e la cooptazione ad interim con il sindaco supplente più anziano di età.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in ogni caso, qualora venga comunque a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di statuto in relazione alla carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso subentra ad interim il sindaco supplente più anziano di età.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

3.3.5 Temporaneo impedimento di un componente effettivo

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza e autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il

[4] Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

medesimo deriva astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

Costituiscono inoltre cause di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio o altro giustificato impedimento che si protraggono per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo.

Nel caso di temporaneo impedimento, subentra automaticamente ed in via temporanea il sindaco supplente più anziano di età. Il membro supplente cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addivenire alla revoca del componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento e di procedere alla tempestiva sostituzione dello stesso con altro componente effettivo.

Le cause di sospensione di cui al paragrafo 3.3.4, diverse da quelle previste dalla vigente normativa di legge e regolamentare e ivi richiamate, o di temporaneo impedimento di cui al presente paragrafo e i relativi meccanismi di sostituzione operano nei confronti dei componenti quali membri dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la sospensione o il temporaneo impedimento riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta ad interim dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano d'età.

3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia e adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi Societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia;

- sull'esistenza ed effettività del sistema aziendale di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sull'attuazione delle attività formative del Personale, di cui al successivo paragrafo 6.2;
- sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- sul rispetto del divieto di porre in essere "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello;
- sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. n. 231/2007.

Nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza predispone un proprio programma delle attività 231.

L'Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tale documento, valuta l'adeguatezza dei presidi delle singole attività aziendali sensibili ed indirizza eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti da parte dei referenti interessati.

Tale programma, predisposto annualmente, e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli esponenti, dei referenti e degli Organi della Società.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente del Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Quest'ultimo è dotato di competenze tecniche, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari, laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con la società di revisione, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio medesimo, nonché al Direttore Generale, nell'ambito dei propri compiti e poteri, specifiche informazioni

su temi che ritiene opportuno approfondire per svolgere al meglio i propri compiti di vigilanza sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie funzioni all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla società nelle aree a rischio e alla relativa documentazione.

3.5 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Dopo l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad inoltrare l'informativa – corredata delle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione – al Comitato per il Controllo sulla Gestione e all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

Capitolo 4 – Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli Organi Societari, degli esponenti, referenti e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i fornitori, i consulenti, i professionisti, lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Colline e Oltre ai sensi del Decreto.

Devono essere segnalate senza ritardo le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei destinatari del Modello per reati previsti nel D.Lgs. n. 231/01.

Tali segnalazioni possono essere effettuate utilizzando gli indirizzi "Colline e Oltre – Organismo di Vigilanza – Via Battisti, 16/B – 27100 - Pavia (PV)" oppure "odvcollineeoltre@festudio.it".

Per ogni violazione concernente le norme in materia anticorruzione, si potrà procedere a segnalazione tramite e-mail alla casella di posta elettronica: anticorruzionecollineeoltre@festudio.it. La competente funzione, esperiti i debiti approfondimenti, informa l'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni pervenute.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;

- i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.

Ciascun soggetto, anche dell'*outsourcer*, a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità di Colline e Oltre ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e predispone specifica relazione che descriva nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per escludere il ripetersi dell'evento.

4.2 Sistemi interni di segnalazione

Oltre che con la modalità ordinaria prevista dal paragrafo precedente, le segnalazioni relative a:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;

possono essere effettuate dai soggetti di cui al par. 4.1 e dagli azionisti esponenti anche direttamente all'Organismo di Vigilanza:

- agli indirizzi "Colline e Oltre – Organismo di Vigilanza – Via Battisti, 16/B – 27100 - Pavia (PV)" oppure "odvcollineeoltre@festudio.it ";
- tramite un sistema di messaggistica vocale attivato dalla Società, al seguente numero:
 - +39 0382 391699;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e svolge gli accertamenti che riterrà necessari, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e

motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna[5]. Le segnalazioni così pervenute verranno trattate con le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. 24/2023[6].

4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione

Colline e Oltre garantisce i segnalanti[7], qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Tali misure sono estese anche alle persone collegate (es. parenti del segnalante che hanno rapporti lavorativi con la società e 'facilitatori').

Il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Capitolo 5 che segue, si applica anche a chi:

- viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

4.4 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici dal Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per quanto concerne gli ambiti normativi specialistici, dalle altre strutture di Capogruppo funzionalmente competenti e dai ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore.

Flussi informativi provenienti dagli esponenti e dagli altri referenti aziendali

[5] Per le segnalazioni indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza: (i) il primo esame è finalizzato a valutarne la rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 e viene condotto dall'Organismo di Vigilanza con il supporto, ove necessario, delle competenti funzioni della Società o del Gruppo; (ii) la rendicontazione riguarda le sole segnalazioni risultate rilevanti.

[6] Il D. Lgs 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha disciplinato in modo organico la materia dei sistemi di segnalazione e in particolare ha modificato il D. Lgs. 231/2001 sostituendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, che disciplinavano tali sistemi, con un nuovo comma 2-bis che dispone che i modelli di organizzazione e gestione prevedano i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del D. Lgs. 24/2023, di fatto rinviando a quest'ultimo per la relativa disciplina. In base a quanto previsto D. Lgs 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società, titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (es. rapporto di agenzia) e all'art. 2 D. Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente), lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società, liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società, volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), gli azionisti (persone fisiche), le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

[7] In base a quanto previsto D.Lgs. 24/2023 le tutele sono riconosciute anche ai seguenti soggetti: (i) facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Con cadenza annuale gli esponenti e gli altri referenti aziendali coinvolti nei processi "sensibili" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, l'adeguatezza della medesima regolamentazione, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Le attestazioni degli esponenti e degli altri referenti aziendali sono inviate con cadenza annuale al Referente in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, il quale archivierà la documentazione, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per il quale produrrà una relazione con le risultanze.

La metodologia sull'esecuzione del processo di autodiagnosi è preventivamente sottoposta ad approvazione dell'Organismo di Vigilanza.

Periodicamente o su richiesta, inoltre, gli esponenti e gli altri referenti aziendali trasmettono, in base alle rispettive competenze, le informazioni eventualmente richieste dall'Organismo di Vigilanza, anche al fine di assicurare il rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Flussi informativi da parte del Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti

I flussi di rendicontazione del Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti verso l'Organismo di Vigilanza consistono in informative semestrali, con le quali vengono comunicati:

- l'esito dell'attività svolta in relazione all'adeguatezza e al funzionamento del Modello (anche al fine di assicurare il rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative), nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati e al loro stato di realizzazione;
- le attività programmate per l'esercizio successivo;
- un'informativa sulle eventuali attività svolte in ambito anticorruzione.

Flussi informativi provenienti dal Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

Il flusso di rendicontazione del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza annuale con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza.

Flussi informativi da parte del Responsabile Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06

Il flusso di rendicontazione del Responsabile in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 verso l'Organismo di vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza annuale sul rispetto delle disposizioni previste dalla normativa ambientale e il presidio dell'evoluzione normativa nonché l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione ambientale.

Capitolo 5 – Il sistema sanzionatorio

Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti degli esponenti e dei referenti aziendali di Colline e Oltre e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i collaboratori di agenzia, i fornitori, i partner commerciali) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, le Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società, le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale.

Su tale presupposto, la Società adotterà nei confronti:

- dell'eventuale personale dipendente, assunto presso la Società con contratto regolato dal diritto italiano e dai contratti collettivi nazionali di settore, il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice disciplinare della Società e dalle leggi che regolano la materia e norme contrattuali di riferimento;
- dei dipendenti di altre società del Gruppo che, in regime di distacco, prestano la propria attività professionale presso la Società (cosiddetti distaccati da altre società del Gruppo) nonché di soggetti delle Fondazioni al momento operanti presso la Società, le misure opportune affinché le competenti strutture delle società di appartenenza applichino il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice Disciplinare delle società di appartenenza medesime e dalle leggi e norme contrattuali di riferimento;
- di tutti i soggetti esterni il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

Qualora la Società assumesse direttamente personale l'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle competenti strutture della Società, della Capogruppo o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti del personale di Colline e Oltre saranno affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, al Direttore Generale o alla funzione competente per Colline e Oltre, la quale sottoporrà all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei dipendenti distaccati da altre Società del Gruppo e/o dei soggetti al momento operanti delle Fondazioni sono affidati alla competente funzione Personale di appartenenza.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti del personale in regime di distacco, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale riceve dalla funzione Personale un'informativa con cadenza almeno annuale sui provvedimenti disciplinari comminati al personale nel periodo di riferimento.

Personale dipendente distaccato da altre società del Gruppo e/o soggetti dalle Fondazioni

Stante quanto sopra premesso e considerato che Colline e Oltre non ha personale diretto e si avvale dei dipendenti di altre società del Gruppo che, in regime di distacco, prestano la propria attività professionale presso la Società nonché di soggetti delle Fondazioni al momento operanti presso la Società stessa, i dipendenti di tali società che agiscano svolgendo processi sensibili nell'ambito di Colline e Oltre, saranno assoggettati al sistema sanzionatorio / disciplinare previsto nei rispettivi Modelli adottati dalle suddette società.

Le funzioni competenti della società di appartenenza provvederanno, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Organismo di Vigilanza della Società, all'applicazione del sistema sanzionatorio disciplinato all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo della società di appartenenza, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione di Colline e Oltre. Copia del Codice Disciplinare applicato dalle società di appartenenza dei dipendenti distaccati dovrà essere affisso, nei locali della Società, in luogo accessibile a tutti i dipendenti distaccati.

Soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

Capitolo 6 – Formazione e comunicazione interna

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, le tutele previste per chi segnala fatti illeciti, etc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza le attività di formazione e comunicazione interna, rivolte agli esponenti e referenti aziendali e a tutto l'eventuale personale di Colline e Oltre, hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

Resta fermo che l'attività di formazione e comunicazione interna nei confronti dei dipendenti di altre società del Gruppo che, in regime di distacco, prestano la propria attività professionale presso Colline e Oltre nonché di soggetti delle Fondazioni al momento operanti presso la Società stessa, viene svolta con le modalità previste e delineate all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società di appartenenza.

6.1 Comunicazione interna

Gli eventuali neoassunti di Colline e Oltre ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello, del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

I dipendenti distaccati da altre società del Gruppo nonché i soggetti delle Fondazioni che prestano al momento la propria attività lavorativa presso la Società ricevono altresì, all'atto dell'incarico, copia del Modello della società stessa.

La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

All'interno dei sistemi informatici adottati sono pubblicati e resi disponibili per la consultazione, oltre alle varie comunicazioni interne, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società e le normative collegate (in particolare, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo e Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società).

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello i cui periodici aggiornamenti sono comunicati dal vertice aziendale a tutto il personale.

6.2 Formazione

Le iniziative formative, anche in funzione delle specifiche attività svolte, hanno l'obiettivo di far conoscere il Decreto, il Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente gli esponenti di Colline e Oltre, inclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione, e coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento, ed in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (formazione *live*, digitali);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei Capi).

Le attività prevedono:

- una formazione digitale destinata a tutto l'eventuale personale;
- specifiche iniziative formative di aula per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti;
- eventuali ulteriori iniziative formative di approfondimento da erogare in funzione di specifiche evidenze.

La formazione specifica interviene, laddove necessario, a completamento della fruizione dei contenuti digitali destinati a tutto il personale e ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, dei presidi specifici relativi alle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di *case studies*.

I contenuti formativi digitali e degli interventi specifici sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è obbligatoria per gli esponenti aziendali e per tutto l'eventuale personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente funzione per Colline e Oltre.

La competente funzione per Colline e Oltre ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di archiviarli, rendendoli disponibili alle strutture interessate.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla competente funzione per Colline e Oltre, lo stato di attuazione delle attività formative e ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

Capitolo 7 – Gli illeciti presupposto – Aree, attività e relativi principi di comportamento e di controllo

7.1 Individuazione delle aree sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate, come illustrato al paragrafo 2.4, le fattispecie di illeciti presupposto per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella Società le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà della Società attraverso il collegamento di ciascuna area e attività "sensibile" con i soggetti e le strutture coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Alla luce delle seguenti considerazioni i successivi protocolli ripercorrono in larga misura quelli della Capogruppo ISP:

- la Società ha esternalizzato presso la Capogruppo ISP talune funzioni aziendali;
- la Società ha fatto propri normativa, procedure e processi che regolano l'attività della Capogruppo ISP, ove opportuno e per quanto applicabili;
- l'attività di Internal Auditing è svolta dalla Capogruppo ISP nell'esercizio della sua peculiare funzione di Capogruppo.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza svolgere nel continuo la necessaria attività di monitoraggio del livello di adeguatezza del presente Modello, al fine di garantirne una costante funzionalità e conformità alle prescrizioni del Decreto.

In considerazione di tutto quanto sopra, quando nei successivi protocolli si utilizza il termine "struttura/e", si intende fare riferimento anche alle strutture e/o alle funzioni di Capogruppo ISP e/o di altre Società del Gruppo quando le attività sono svolte in outsourcing.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area Sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati;
- Area Sensibile concernente i reati societari;

- Area Sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i delitti contro gli animali;
- Area Sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- Area sensibile concernente i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea;
- Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale;
- Area Sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area Sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Area Sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali;
- Area Sensibile concernente i reati ambientali;
- Area Sensibile concernente i reati tributari.

Per ciascuna Area Sensibile, quanto definito dai protocolli di seguito rappresentati è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati

7.2.1 Fattispecie di reato

Premessa

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione[8].

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene, e introdotti o, modificati alcuni reati, tra i quali il reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di "*Concussione*", e il reato di "*Traffico di influenze illecite*". Sono stati previsti anche i reati di "*Corruzione tra privati*" e di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" descritti nel paragrafo 7.3, che, pur essendo ricompresi tra i reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, si collocano nel più ampio ambito delle misure di repressione dei fenomeni corruttivi che possono compromettere la leale concorrenza e il buon funzionamento del sistema economico in genere, nonché sono assimilabili per modalità di compimento, nonché per principi di comportamento e punti di controllo che impattano sugli stessi, alle fattispecie dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"* di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001. Pertanto, la presente area sensibile intende presidiare, oltre al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche il rischio di commissione dei reati di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*".

Sono stati altresì aggiunti ulteriori reati posti a tutela delle pubbliche finanze, italiane e dell'Unione Europea, tra cui reati di "*Peculato*" e di "*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*".

Ai fini del presente Modello, si indica quanto di seguito riportato.

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa,

[8] Per Pubblica Amministrazione si intende, in conformità alle norme anche sovranazionali vigenti e tenuto conto della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, l'insieme dei soggetti (persone giuridiche) di diritto pubblico (Organi dello Stato dotati di poteri legislativi, amministrativi, giudiziari, Enti pubblici in senso soggettivo e Organismi di diritto pubblico non economico) e di quelli di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Essi sono disciplinati dal diritto comunitario o nazionale, ed esercitano in tutto o in parte e in modo stabile – in virtù di un titolo costitutivo o di un controllo pubblici – funzioni di interesse generale, a livello statale regionale o locale. Tali funzioni sono caratterizzate da poteri autoritativi e/o certificativi, e si esercitano anche attraverso attività negoziali di tipo economico secondo i modelli privatistici di impresa commerciale o industriale, anche in forma associata, consortile o in regime di concessione o partenariato. I detti soggetti operano secondo norme, atti e provvedimenti di diritto pubblico oppure sotto l'influenza determinante, diretta o indiretta (anche sotto forma di sostegno finanziario), o sotto la direzione o il coordinamento, di poteri pubblici e allo scopo di realizzare interessi anche pubblici nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione Europea.

giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché i reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione, nelle loro varie tipologie e i reati di "*Peculato*" e di "*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*" presuppongono il coinvolgimento necessario di un soggetto privato e di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente Pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi[9]. A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, consulente tecnico del giudice, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'Automobil Club d'Italia (ACI), consigliere comunale, geometra tecnico comunale, insegnante delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche;

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori dell'Enel, letturisti dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

[9] Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., S.U. 11 luglio 1992, n.181). I poteri certificativi comprendono tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente Pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato (es.: notaio).

Pertanto, i dipendenti ed esponenti che, nell'esercizio delle attività di rilevanza pubblica, pongono in essere le condotte tipiche ascrivibili ai "pubblici agenti" (cioè a dire Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio), descritte nei reati di, corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità sono puniti come tali e può inoltre scattare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità degli esponenti e dei dipendenti, nonché dell'Ente, può altresì conseguire, ed è questa la caratteristica astrattamente più rilevante, qualora essi tengano nei confronti di Pubblici Agenti le condotte tipiche dei soggetti privati descritte nei predetti reati.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità – è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'Unione Europea, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione Europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri, Organizzazioni pubbliche internazionali, o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto[10]. Per quanto riguarda le fattispecie previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) del Decreto si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 7.3.

Peculato (art. 314, comma 1, e art. 316 c.p.)

Il reato è commesso dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio che si appropria di denaro o di beni mobili altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure

[10] Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 sono stati modificati dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 75/2020 che, a far tempo dal 30 luglio 2020, ha introdotto i nuovi reati presupposto di peculato, di frode nelle pubbliche forniture, di indebita percezione di erogazioni del FEA, di truffa e di frode informatica ai danni dell'UE. L'articolo 25 del D. Lgs. 231/2001 è stato successivamente modificato dalla Legge n.112/2024, che ha introdotto il nuovo reato presupposto di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.).

che riceve o trattiene indebitamente, per sé o per terzi, denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 c.p., sia caratterizzata da:

- destinazione di denaro o altra cosa mobile altrui ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità;
- intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto;

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto in modo lecito finanziamenti, sovvenzioni, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano o di altro Ente Pubblico o dell'UE destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo delle somme per le finalità per cui sono state concesse.

Fattispecie/occasioni

Indebita destinazione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni) ricevute per assunzioni di personale, per attività di formazione del personale o di ausiliari (agenti, soggetti che espletano funzioni esternalizzate, ecc.), per ristrutturazioni di immobili o per adeguamento della sicurezza, per apertura di unità locali ecc.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dell'UE. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento delle erogazioni.

La condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila. Anche tale reato può verificarsi sia per le erogazioni di cui benefici la Società che per quelle in cui la Società intervenga da tramite in qualunque modo a favore di clienti autori delle false attestazioni o delle omissioni in concorso con i medesimi.

Fattispecie/occasioni

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni) mediante presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere od omissive.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)[11]

Il primo reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private[12] per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Il reato, seppur con un'attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata. Trattandosi di reato di pericolo si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.

[11] Tali reati presupposto sono stati introdotti dall'art. 6 ter c. 2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante la modifica all'art. 24 c.1 del D. Lgs. 231/2001.

[12] Il D. Lgs.36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" non fa riferimenti alla "licitazione privata" avendo predisposto (artt.70-76) un più articolato sistema di procedure per la scelta del contraente nei contratti che prevedano la spesa di denaro pubblico. In passato, tale definizione indicava una procedura di gara nella quale erano ammessi a formulare un'offerta solamente i soggetti che, sulla in base di una valutazione preliminare svolta con procedura di evidenza pubblica, erano ritenuti dall'amministrazione in possesso dei requisiti e considerati idonei a svolgere le prestazioni contrattuali (ad. es. D. Lgs. 358/1992 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE"). Sulla base delle caratteristiche sopraccitate, le procedure che corrispondono alla licitazione privata, nel D.Lgs. 36/2023, possono essere ricondotte alla "procedura aperta" (art. 71) nella quale qualsiasi operatore economico ha diritto di presentare un'offerta sulla base del bando e alla "procedura ristretta" (art.72), nella quale il diritto di presentare offerta è riconosciuto solo agli operatori economici ritenuti idonei dall'amministrazione a partecipare alla procedura a seguito di una preventiva fase di prequalifica comunque preceduta da un avviso pubblico.

La seconda fattispecie punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione dell'appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengano requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti (c.d. "bandi-fotografia").

Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986)

Tale disposizione punisce chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi ottiene per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni o erogazioni in genere a carico, anche solo in parte, al Fondo europeo agricolo di garanzia o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali complementari rispetto a quelle erogate dai predetti Fondi nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa UE in materia.

Quando la condotta non consista nella sola falsità delle informazioni, ma sia caratterizzata da artifici o raggiri di effettiva portata decettiva ricorre il più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Commette il reato chiunque nell'esecuzione di contratti di fornitura con lo Stato, con un altro Ente Pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità non adempia ai propri obblighi, facendo ricorso ad artifici o raggiri tali da ingannare la controparte sul contenuto della propria prestazione, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio Pubblico.

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate, o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato ad altro Ente Pubblico, oppure all'UE.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'UE.

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'Ente erogante.

Vale, in via di principio, quanto specificato sub art. 640 c.p. e sub artt. 316-bis e 316-ter.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del Decreto, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'UE ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sul punto cfr. par. 7.10.1).

In concreto, può integrarsi il reato ai danni della Pubblica Amministrazione o dell'UE qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.)

Parte attiva del reato di concussione può essere il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli. La costrizione si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto (ad es.: rifiuto di compiere un atto dovuto se non contro compenso), da cui derivi una grave limitazione – senza annullarla del tutto – della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto nell'alternativa di subire il male prospettato o evitarlo attraverso la dazione o promessa dell'indebito.

Per tale ragione il soggetto che subisce la costrizione è considerato vittima del reato e quindi è esente da pena.

Pertanto, la responsabilità degli Enti a titolo di concussione è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'Ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta estorsiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
- condotta estorsiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in "Premessa", possono comportare l'assunzione in capo al soggetto appartenente alla Società della qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato punisce la condotta dell'Incaricato di Pubblico Servizio o del Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli.

Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione: le pressioni e richieste del pubblico agente non sono tali da esercitare la violenza morale tipica dell'estorsione, ma assumono forme di mero condizionamento della volontà della controparte, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, eccetera. È punita anche la condotta della persona che cede all'induzione, corrispondendo o promettendo l'indebita utilità per evitare un danno o conseguire un vantaggio illecito. Tale condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila.

Pertanto, la responsabilità degli Enti a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'Ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta induttiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
- condotta induttiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in "Premessa", possono comportare l'assunzione in capo all'operatore privato della qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di Pubblico Servizio;
- accettazione delle condotte induttive provenienti da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di Pubblico Servizio.

Corruzione contro la Pubblica Amministrazione

L'elemento comune a tutte le varie fattispecie del reato di corruzione contro la Pubblica Amministrazione consiste nell' accordo fra un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio e un soggetto privato.

L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria fra di loro, e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o dall'altra parte, diversamente da quanto avviene nei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica pubblica, paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Peraltro, può risultare difficile distinguere nella pratica quando ricorra una fattispecie di corruzione piuttosto che un reato di induzione indebita; la distinzione rileva innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, che è più lieve nel reato di induzione indebita, proprio perché il privato non agisce su un piano paritario con il Pubblico Ufficiale comprando la sua funzione pubblica, ma subisce un'attività induttiva da parte di quest'ultimo (concorrente) attuata con abuso dei poteri.

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva) che, in forza della disposizione di cui all'art. 321 c.p. (**Pene per il corruttore**), è punito con le stesse pene previste per il corrotto.

Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto sono le seguenti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (per esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche se l'utilità indebita è:

- corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
- corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate e dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole[13].

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato, detto anche di "corruzione propria" (nell'ambito della tradizionale contrapposizione con quella 'impropria' rappresentata dalla abrogata fattispecie di corruzione per un atto non contrario ai doveri d'ufficio, oggi sostituita dalla corruzione per l'esercizio della funzione di cui al sopra commentato art. 318 c.p.), consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio (ad esempio: corresponsione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Fattispecie/occasioni

a) dazione o promessa di denaro o di altra utilità – realizzata nell'ambito di un qualsiasi rapporto (e anche in via mediata) – con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Società, la quale può agire sia in ottica "attiva" (condotta corruttiva volta al soddisfacimento di interessi), sia in ottica "passiva" (oggetto di vigilanza), sia – infine – in ottica imprenditoriale (appalti pubblici);

b) contatti di "relazioni esterne" con Pubbliche Amministrazioni in ottica di possibile precostituzione di favori o di acquisto della funzione pubblica;

c) riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle Amministrazioni stesse che si prestino a monetizzare in loro favore il controvalore economico millantando o meno la propria utile mediazione, di una prestazione inesistente.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)

In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto o e del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

[13] L'art. 318 c.p. previgente alla "legge anticorruzione" contemplava la sola ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria", vale a dire l'indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d'ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di "corruzione impropria susseguente", vale a dire l'indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il compimento di un atto d'ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell'abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l'art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell'incaricato di pubblico servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione.

Fattispecie/occasioni

Ogni ipotesi di contenzioso giudiziario riguardante o connesso con l'attività aziendale.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per l'esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)[14]

Commette il reato chi, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un Pubblico Servizio – o con i soggetti che esercitano corrispondenti funzioni nell'ambito dell'Unione Europea, di Paesi terzi, di Organizzazioni o di Corti internazionali – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per quest'ultima si intende la mediazione per indurre i suindicati soggetti a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. È punito allo stesso modo dell'intermediario anche il soggetto che con lui si accorda per l'effettuazione delle illecite influenze.

Sono previste aggravanti di pena per i casi in cui il "venditore" di relazioni influenti rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un Pubblico Servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*, o per i casi in cui si prefiguri un'influenza sull'esercizio di attività giudiziarie, oppure il fine di remunerare un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico Servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Per integrare il reato non occorre che l'influenza illecita sia effettivamente esercitata; nel caso in cui ciò avvenisse e sussistessero gli estremi dei reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 318, 319, 319-ter sopra illustrati, le parti dell'accordo illecito verrebbero punite non ai sensi dell'art. 346- bis, ma a titolo di concorso nella commissione di detti reati. Si tratta quindi di un reato che intende prevenire e punire anche il solo pericolo di eventuali accordi corruttivi.

[14] Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto nel codice penale dalla L. n. 190/2012 e poi modificato dalla L. n. 3/2019, che lo ha aggiunto ai reati presupposto previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, con effetto dal 31.1.2019. Da ultimo, l'art. 346-*bis* c.p. è stato riscritto dall'art. 1 della c.d. legge Nordio (Legge n. 114/2024) recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

La norma punisce anche la mediazione per l'esercizio della funzione pubblica – cioè per il compimento di atti non contrari ai doveri d'ufficio – che potrebbe preludere ad accordi corruttivi puniti dall'art. 318 c.p. Si può però ritenere che siano legittime le attività di rappresentazione dei propri interessi (cosiddette attività di lobbying) o delle proprie ragioni difensive alle competenti autorità mediante associazioni di categoria o professionisti abilitati, purché siano svolte in modo trasparente e corretto e non per ottenere indebiti favori.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Per peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione vale quanto sub. artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 322 c.p.

7.2.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o condotte riconducibili alla fattispecie di reato di corruzione tra privati sono le seguenti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo del Gruppo;
- Gestione della formazione finanziata;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;

- Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo.

Con riferimento all'attività sensibile concernente la "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*" si rimanda al capitolo relativo ai reati informatici.

Si riportano qui di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regolamenta le attività medesime.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area Sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati", sono tenute ad osservare le modalità esposte nei seguenti protocolli, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei seguenti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.2.2.1 Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte in attività connesse alla predisposizione, alla stipula e alla gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali con le controparti, intese quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stakeholders chiave (ad es. imprenditori del settore vitivinicolo e ricettivo), partner e operatori nei confronti dei quali la Società svolge il ruolo di aggregatore e introducer, le parti terze promotrici di servizi o che forniscano beni nei confronti di Colline e Oltre S.p.A., la cui trattazione è rimandata al Protocollo 7.2.2.6 (Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*", nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità"*, "*Traffico di influenze illecite*" [15], "*Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico*", nonché dei reati di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*", "*Turbata libertà degli incanti*" e "*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*" descritti nel paragrafo 7.3.

Si intende inoltre prevenire il coinvolgimento della Società in altri reati al cui rischio potrebbe essere esposta l'attività della controparte (es. reati con "*finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*", di "*criminalità organizzata*", "*transnazionali*", reati di "*falsità in strumenti o segni di riconoscimento*", reati "*contro la personalità individuale*", di "*impiego di clandestini e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", di "*ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*", "*reati contro l'industria e il commercio*", reati "*in materia di violazione del diritto d'autore*" e "*di contrabbando*", ecc.).

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

[15] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del processo

Il processo di "*Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione*" si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- sviluppo commerciale e promozione dei servizi offerti dalla Società e, conseguente gestione dei rapporti commerciali con le controparti;
- gestione dei rapporti precontrattuali con le controparti, finalizzati alla stipula di accordi contrattuali con la clientela;
- stipula e gestione degli accordi contrattuali con la clientela relativamente ai servizi forniti dalla Società, anche nell'ambito di gare e trattative private;
- stipula e gestione di accordi contrattuali con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito della partecipazione a gare pubbliche o licitazioni private, che prevedono il coinvolgimento della Società. In particolare:
 - individuazione dei bandi di gara e analisi della documentazione;
 - eventuale definizione e individuazione dell'assetto di partecipazione più opportuno ai bandi;
 - predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara;
 - predisposizione dei giustificativi d'offerta e documentazione comprovante i requisiti;
 - predisposizione della documentazione post aggiudicazione;

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei confronti delle controparti contrattuali, anche potenziali:
 - sono formalmente individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo svolto e al vigente sistema di poteri e delle deleghe della Società;
 - operano sulla base delle deliberazioni assunte in seno agli Organi aziendali;
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - le procedure aziendali e il vigente sistema poteri e delle deleghe definiscono i criteri e le casistiche in cui il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere preventivamente sottoposto al vaglio di una funzione indipendente;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di definizione e gestione degli accordi contrattuali con le controparti al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker. In particolare:
 - la definizione dell'accordo è esclusivamente affidata a soggetti a ciò facoltizzati;
 - i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione precontrattuale e contrattuale sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
 - i soggetti deputati al controllo e all'emissione delle fatture attive sono diversi da coloro che erogano il servizio;
 - in generale, le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili.
- Attività di controllo:
 - gli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione avvengono con la partecipazione di almeno due referenti aziendali/di Gruppo;
 - le strategie commerciali sono delineate da soggetti dotati dei necessari poteri e approvate

dal Consiglio di Amministrazione;

- utilizzo di meccanismi di maker/checker/approver per la verifica della congruità degli importi contrattuali rispetto alle condizioni espresse dal mercato;
- l'eventuale corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad una preventiva verifica finalizzata a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

- Tracciabilità del processo. In particolare:
 - ciascuna fase rilevante relativa alla e gestione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e con controparti private deve risultare da apposita documentazione scritta. In particolare, viene mantenuta traccia degli argomenti discussi e delle decisioni prese nell'ambito degli incontri.
 - ogni accordo/convenzione/contratto con le controparti, ivi inclusi gli Enti Pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui all'ultimo punto vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
 - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
 - tutte le attività prestate dalla Società nell'ambito delle relazioni con le controparti sono registrate in apposita reportistica interna;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell'ambito delle attività proprie del processo della stipula di rapporti con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione.

- Sistemi premianti o di incentivazione: eventuali sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti

nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- tutti i soggetti che, nell'ambito del processo in oggetto, intrattengono rapporti con controparti pubbliche o private per conto della Società devono essere formalmente individuati/autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare eventuali atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- le informazioni di cui gli esponenti e i referenti aziendali coinvolti vengono a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dagli stessi ricoperto, sono da intendersi come "riservate e confidenziali"; pertanto non dovranno essere comunicate a terzi al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- gli esponenti e i referenti aziendali non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione/corruzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarlo all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati e/o omettere informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle singole operazioni;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti Pubblici e le controparti in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società, nonché in ordine alla stipula di contratti con stessa o alle caratteristiche dei servizi offerti;
- chiedere o indurre le controparti – anche a mezzo di intermediari – a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o, nel caso di soggetti della Pubblica Amministrazione, a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente le relative decisioni ovvero turbare il procedimento amministrativo diretti a stabilire il contenuto di un bando di gara o di altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari – somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore, di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a favore di esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- affidare incarichi a consulenti/professionisti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità, competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente/professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione, nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", di "traffico di influenze illecite" e di "corruzione tra privati" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica

Amministrazione ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a controparti private e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare impropriamente l'instaurazione/sviluppo dei relativi rapporti.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.2 Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con Enti assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Enti pubblici locali, ecc.), anche ai fini della gestione delle categorie protette, nell'ambito di eventuali visite ispettive e/o dell'esecuzione di adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza;
- gestione dei rapporti con Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Agenzia Dogane e Monopoli, Agenzie delle Entrate, Enti pubblici locali e Autorità Giudiziaria, per l'esecuzione di adempimenti fiscali o altri adempimenti in materia di imposte;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti pubblici locali (ASL, uffici catastali, Vigili del Fuoco, ARPA, ecc.), ad esempio per l'esecuzione di adempimenti catastali, in materia di igiene e sicurezza e per la richiesta di autorizzazioni, permessi o concessioni (ad esempio, pratiche edilizie);
- gestione dei rapporti con Enti pubblici locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con la Prefettura, Procura della Repubblica e Camere di Commercio, ad esempio per la richiesta di certificati e autorizzazioni o altri adempimenti, in particolare per l'esecuzione di adempimenti inerenti al Registro delle Imprese;
- gestione delle relazioni istituzionali, quali, a titolo esemplificativo:
 - partecipazioni ad incontri istituzionali con rappresentanti di istituzioni italiane ed estere, inclusi, ad esempio, il Parlamento italiano, il Governo italiano, le Regioni, i Comuni oppure i Governi/Parlamenti esteri e le istituzioni internazionali e multilaterali (inclusi, la Commissione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo);
 - partecipazioni a tavoli di lavoro e confronto con funzionari politici, associazioni di categoria, "think tank", Gruppi di interesse, altri player di mercato, ecc. organizzati anche dalle istituzioni di cui al punto precedente**.**

Allo stato attuale, la Società gestisce limitatamente richieste e/o adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione; qualora si dovesse trovare nella necessità di gestire tali attività, dovrà

essere assicurato il rispetto della normativa di Gruppo applicabile nonché delle regole definite dal presente protocollo.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, tali attività potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*", nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Traffico di influenze illecite*"[16], "*Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico*", "*Favoreggiamento personale*", dei "*Reati di contrabbando*"[17] e di "*Trasferimento fraudolento di valori*".

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione del reato di "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*" (art. 2638 del codice civile), di cui all'art. 25-ter del D. Lgs., annoverato fra i reati societari e descritto al paragrafo 7.3. del presente Modello.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "*Impedimento del controllo*" in materia ambientale.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

[16] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

[17] La possibilità di commissione dei reati di contrabbando, tenuto conto dell'operatività della Società, è stata ritenuta ragionevolmente remota.

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici;
- assistenza in occasione di sopralluoghi e accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le attività inerenti alla gestione delle relazioni istituzionali sono invece riconducibili alle seguenti tipologie:

- contatto con l'Ente;
- evasione di specifiche richieste / documenti di consultazione;
- partecipazione agli incontri e ai tavoli di lavoro.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione agiscono nel rispetto del vigente sistema dei poteri e delle deleghe della Società; nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi – che operano in nome o per conto della Società – questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell'ambito dei contratti stipulati dalla Società, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità della stessa previste;
 - la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, gli Incaricati di Pubblico Servizio e i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in generale, in caso di accertamenti/sopralluoghi è attribuita ai soggetti appositamente incaricati ai sensi del sistema dei poteri e delle deleghe. Qualora i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione siano intrattenuti da soggetti terzi – che operano in nome o per conto della Società – questi ultimi sono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell'ambito dei

contratti stipulati dalla Società, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità dalla stessa previste.

- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
 - le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti o su richiesta, sia della documentazione trasmessa o prodotta in occasione della gestione delle relazioni istituzionali, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente Pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati all'esecuzione delle attività;
 - l'eventuale corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad una preventiva verifica finalizzata a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.
- Tracciabilità del processo:
 - copia della documentazione consegnata all'Ente Pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti o su richiesta è conservata e archiviata presso le Strutture competenti;
 - in occasione di accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società, il Responsabile della Struttura interessata dall'accertamento/sopralluogo, ovvero il soggetto aziendale all'uopo incaricato, ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai funzionari pubblici e di mantenerne copia, unitamente ai relativi allegati;
 - eventuali relazioni istituzionali intrattenute e le relative attività connesse devono essere appositamente tracciate;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata e/o i soggetti competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione di adempimenti e alla

richiesta di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione;

- in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero nell'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione degli eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, nonché in occasione della gestione di relazioni istituzionali sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale la normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- gli esponenti e i referenti aziendali non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione/corruzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i funzionari richiedano colloqui diretti con gli esponenti o i referenti aziendali della Società specificamente individuati, partecipano agli incontri con i funzionari stessi almeno due soggetti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n.

231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- alterare artificiosamente lo stato dei luoghi al fine di impedire, intralciare, eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali o alterare gli esiti dell'ispezione;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari – i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari – somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a favore di esponenti/rappresentanti soggetti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica, a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- affidare incarichi a consulenti/professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente/professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo, dalle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione, nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "traffico di influenze illecite" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare impropriamente la gestione del rapporto con la Società.
- affidare incarichi a consulenti/professionisti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità, competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del

consulente/professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione, nelle loro varie tipologie, di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", di "*Traffico di influenze illecite*" e di "*Corruzione tra privati*" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a controparti private e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare impropriamente l'instaurazione/sviluppo dei relativi rapporti.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo

7.2.2.3. Gestione della formazione finanziata

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture e dell'*outsourcer* coinvolte nella gestione della formazione finanziata.

Al momento, anche in considerazione dell'organizzazione e operatività della Società, non è previsto l'impiego di personale dipendente.

Ciò posto, nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di assumere personale dipendente, le strutture coinvolte dovranno assicurare il rispetto della normativa interna e/o di Gruppo eventualmente applicabile nonché delle regole definite dal presente protocollo, anche relativamente alla loro formazione.

Fruendo della formazione finanziata la Società, laddove sussistano i presupposti, ricorre ai finanziamenti, alle sovvenzioni e ai contributi concessi da soggetti pubblici nazionali ed esteri (e.g. Fondi nazionali e/o europei).

Si precisa che l'erogazione della formazione, inclusa quella finanziata con contributi pubblici, sarà eseguita secondo quanto stabilito dal sistema dei poteri e delle deleghe e, eventualmente, in coordinamento con la Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Traffico di influenze illecite*"[18], "*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*", "*Malversazione di erogazioni pubbliche*", "*Indebita percezione di erogazioni pubbliche*", "*Peculato*", "*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*", "*Turbata libertà degli incanti*" e "*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

[18] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del processo

L'eventuale processo di gestione della formazione finanziata si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione iniziative finanziabili;
- predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo all'Ente Pubblico, corredata, laddove previsto, dal verbale di accordo sottoscritto con le competenti OO.SS. LL;
- attuazione dei progetti finanziati;
 - gestione dell'operatività delle iniziative finanziate;
 - gestione delle risorse previste dai progetti/iniziative (economiche e tecniche, interne ed esterne);
 - rilevazione delle presenze dei soggetti da formare;
- rendicontazione dei costi;
- raccolta della documentazione tempo per tempo richiesta dai Fondi per l'attestazione dei costi sostenuti;
- gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell'Ente finanziatore;
- gestione dell'introito del contributo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in coerenza con le prescrizioni dei Fondi stessi, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere appositamente incaricati;
- in caso di eventuale ricorso a consulenti esterni, il processo di attribuzione dell'incarico avviene uniformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella specifica sezione dedicata nel presente Modello (protocollo "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali" di cui al paragrafo 7.2.2.6). Fermo quanto previsto dal contatto di *outsourcing* l'eventuale selezione di ulteriori consulenti avviene in ogni caso prevedendo l'acquisizione di una pluralità di offerte e la scelta mediante criteri oggettivi e codificati;

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti, volta a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker;
- Attività di controllo da parte di ciascuna Struttura competente ed in particolare:
 - verifica della coerenza dei contenuti del progetto di formazione rispetto a quanto disposto dalle direttive dei Fondi;
 - verifica della regolarità formale della documentazione da consegnare all'Ente per l'accesso al bando di finanziamento;
 - puntuale attività di controllo sul processo di rendicontazione delle attività formative inserite nei Piani formativi finanziati e delle spese connesse, attraverso:
 - raccolta e verifica dei registri di presenza in coerenza con le disposizioni dei Fondi;
 - raccolta della documentazione degli oneri aziendali dei dipendenti partecipanti / docenti;
 - raccolta e verifica delle parcelle/fatture relative ai costi sostenuti per l'iniziativa;
 - verifica sulla puntuale e corretta contabilizzazione degli introiti;
 - l'eventuale corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - tutte le fasi di processo sono documentate, così come previsto dagli stessi bandi o atti

equipollenti per l'ottenimento dei finanziamenti. In particolare, ciascuna Struttura coinvolta nell'ambito del processo della formazione finanziata, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di propria competenza, ivi inclusa quella trasmessa all'Ente finanziatore pubblico anche in via telematica o elettronica;

- in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, ditte, ecc.) nell'espletamento delle attività inerenti alla gestione della formazione finanziata, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al suo rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella attività di gestione della formazione finanziata, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, e l'eventuale la normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti agevolati o contributi, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere espressamente autorizzati;
- gli esponenti e i referenti aziendali coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere appositamente incaricati;
- gli esponenti e i referenti aziendali non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione/corruzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs.

231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori / erogatori in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari – i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la decisione di accoglimento delle domande di ammissione al contributo ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari – somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a favore di esponenti/rappresentanti soggetti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica, a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un’efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione nelle loro varie tipologie, e di “induzione indebita”, di “traffico di Influenze illecite” e del reato di “corruzione tra privati” che potrebbe derivare dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di facilitare/velocizzare l’iter istruttorio delle pratiche.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.4 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi con Enti Pubblici o con soggetti privati.

Al momento, la Società, anche in considerazione della propria operatività, non gestisce contenziosi giudiziali o stragiudiziali (di natura amministrativa, civile, penale, fiscale, giuslavoristica e previdenziale) o accordi transattivi né con Enti pubblici né con soggetti privati.

Ciò posto, nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di gestire, anche occasionalmente, tale attività, le strutture coinvolte dovranno assicurare il rispetto della normativa interna e/o di Gruppo eventualmente applicabile nonché delle regole definite dal presente protocollo.

Ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*", nelle loro varie tipologie[19], "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Traffico di influenze illecite"*[20], "*Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico*" e di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*", descritti nel paragrafo 7.3.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione del reato di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*"[21] che si intende presidiare attraverso il presente protocollo.

[19] Ivi compresa la "corruzione in atti giudiziari" (art. 319-ter comma 1, c.p.).

[20] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

[21] Tale reato, punito dall'art. 377-bis c.p., costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L.146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale.

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Gestione del contenzioso

Il processo di gestione di eventuali contenziosi si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle Strutture competenti per materia, in coordinamento con la struttura interessata dalla controversia e con il supporto degli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
 - analisi, valutazione e produzione degli elementi probatori;
 - predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, alla causa, in caso di contenzioso giudiziale;
- intrattenimento di rapporti costanti con gli eventuali professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- assunzione delle delibere per esborsi e transazioni;
- chiusura della vertenza.

Gestione degli accordi transattivi

Il processo di gestione di eventuali accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le eventuali attività connesse alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi richiedono il preventivo coinvolgimento delle competenti funzioni di Capogruppo ISP.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo a diverse funzioni a seconda della natura dei profili giuridici. È inoltre previsto, nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo, che:
 - il sistema dei poteri e delle deleghe attribuisce al Direttore Generale l'autorizzazione a rappresentare la Società di fronte a qualsiasi magistratura di ogni ordine e grado nei limiti di impegno e di spesa predefiniti;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso, ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati;
 - il conferimento degli incarichi a legali esterni, diversi da quelli individuati nell'ambito dell'albo predisposto e approvato dalla struttura competente, è autorizzato ai sensi del

vigente sistema dei poteri e delle deleghe.

- Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nell'ambito della gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione.
- Attività di controllo:
 - rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
 - costante monitoraggio degli sviluppi della vertenza da parte della struttura competente, anche per poter prontamente valutare opportunità transattive che dovessero profilarsi;
 - verifica delle ragioni per le quali si addiviene o non si addiviene ad un accordo transattivo proposto da controparte o dalla Società;
 - verifica delle motivate ragioni per le quali, a fronte di un accordo raggiunto, se ne modifichino le condizioni prima della definitiva sottoscrizione;
 - verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni che devono essere supportati da meccanismi di maker e checker;
 - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.
- Tracciabilità del processo:
 - ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
 - in caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi, i contratti / lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita

dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. N. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di eventuali contenziosi e accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale la normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- gli esponenti e i referenti aziendali coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati;
- non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
- gli esponenti e i referenti aziendali non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione/corruzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi della Società, e anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali o informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
 - avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio);
 - indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;
 - indurre – con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona

chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;

- influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;

- in occasione di ispezioni/controlli/verifiche influenzare il giudizio, il parere, il rapporto o il referto degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante o della Polizia giudiziaria;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a favore di soggetti della Pubblica Amministrazione ovvero di esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni;
- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", di "traffico di influenze illecite" e di "corruzione tra privati" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare impropriamente il rapporto con la Società.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.5 Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Al momento la Società non gestisce abitualmente rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Tuttavia, nel caso in cui la Società, anche occasionalmente, si dovesse trovare nella necessità di gestire tali rapporti o di supportare la Capogruppo ISP in tal senso, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, nonché delle altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o da outsourcer esterni, anche in base a quanto previsto dagli eventuali contratti di servizio, in base al quale la Capogruppo ISP avrebbe mandato per operare in nome e per conto della Società nei confronti di organi o autorità di vigilanza, nonché delle regole definite dal presente protocollo.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità"*, "*Traffico di influenze illecite*"[22] e "*Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico*".

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione del reato di "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*", che si intende presidiare attraverso il presente protocollo.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione di eventuali rapporti con le Autorità di Vigilanza, tra le quali si citano a livello esemplificativo e non esaustivo:

- Banca Centrale Europea;
- Banca d'Italia[23];

[22] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

[23] Si osserva che la Società non è sottoposta alla vigilanza di Autorità quali ad esempio la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia per via della natura non bancaria e finanziaria dell'attività attualmente svolta. Tuttavia, considerata l'appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo, si precisa che i principi di comportamento contenuti nel presente protocollo risultano applicabili, a livello di indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle suddette Autorità.

- Garante per la protezione dei dati personali;
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM).

I principi di comportamento contenuti nel presente protocollo si applicano, a livello d'indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza estere.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Le attività inerenti l'eventuale gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri e adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive;
- monitoraggio delle azioni di remediation e rendicontazione / informativa all'Autorità di Vigilanza attraverso la predisposizione periodica di report sintetici.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con

rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;

- ad eccezione delle visite ispettive, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dai soggetti all'uopo delegati; nel caso in cui i rapporti con le Autorità di Vigilanza vengano intrattenuti da soggetti terzi che operano in nome o per conto della Società – questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell'ambito dei contratti stipulati dalla Società, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità dalla stessa previste;
- gli atti che impegnano la Società o che hanno rilevanza esterna per la stessa devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;
- il riscontro ai rilievi delle Autorità è sottoposto, laddove previsto, all'approvazione e/o esame dei Comitati endoconsiliari competenti di Capogruppo ISP ed al Consiglio di Amministrazione.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare:
 - con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività delle Strutture, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata alle Autorità di Vigilanza è redatta dalle competenti Strutture;
 - con riferimento alle visite ispettive le competenti Strutture avuta notizia dell'ispezione avvisano la funzione Internal Auditing ed è compito dei soggetti all'uopo delegati, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società. Nei casi particolarmente rilevanti, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità;
 - nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei funzionari delle Autorità presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i funzionari richiedano colloqui diretti con i responsabili o referenti aziendali della stessa specificamente individuati, partecipano agli incontri con i funzionari stessi almeno due soggetti.
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza e accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza da parte della struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di maker e checker.
- Tracciabilità del processo:

- è fatto obbligo a tutte le strutture, a vario titolo coinvolte nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni e adempimenti alle Autorità di Vigilanza, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle stesse anche attraverso supporto elettronico. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta alle strutture competenti;
- ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata/registrata in via informatica e archiviata presso la struttura di competenza;
- in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui ai punti precedenti vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
- fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il personale della struttura interessata che ha presenziato alla visita ispettiva assiste il funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal funzionario stesso;
- ad ogni visita ispettiva da parte di funzionari pubblici rappresentanti delle Autorità di Vigilanza il Responsabile della struttura interessata dall'ispezione provvede a trasmettere ai soggetti all'uopo delegati, copia del verbale rilasciato dal funzionario pubblico e degli annessi allegati. Qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Responsabile della struttura interessata dall'ispezione o un suo delegato provvede alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa ai soggetti all'uopo delegati. La suddetta documentazione è archiviata dal Responsabile della struttura interessata dall'ispezione;
- in caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di eventuale gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale la normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi

contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- gli esponenti e i referenti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- gli esponenti e i referenti aziendali non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un soggetto dell'Autorità di Vigilanza di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/ la comunicazione di dati richiesti;
- ostacolare/ritardare la produzione e/o l'invio dei riscontri alle richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine ostacolare l'esercizio delle funzioni di Vigilanza;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza con la finalità di promuovere o favorire impropriamente interessi della Società.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.6 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi.

Al momento, la Società, anche in considerazione della propria operatività, non gestisce abitualmente acquisti di beni, servizi o incarichi professionali.

Tuttavia, nel caso in cui la Società si dovesse trovare nella necessità di gestire, anche occasionalmente, tale attività, le Strutture coinvolte dovranno assicurare il rispetto della normativa interna e/o di Gruppo eventualmente applicabile nonché delle regole definite dal presente protocollo.

Tra i beni vanno considerate anche le opere dell'ingegno di carattere creativo[24], mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, incarichi di mediazione, d'agenzia o di intermediazioni varie, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Traffico di influenze illecite"*[25], "*Corruzione tra privati*", nonché di "*Istigazione alla corruzione tra privati*", descritti nel paragrafo 7.3.

Una gestione non trasparente del processo, infatti, potrebbe favorire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione dei reati con "*finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*", di "*Criminalità organizzata*", "*Transnazionali*", reati "*contro la personalità individuale*", di "*Impiego di clandestini e di intermediazione illecita e*

[24] Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d'autore sono quelle che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

[25] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

sfruttamento del lavoro", di "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*", "*Reati contro l'industria e il commercio*", reati "in *materia di violazione del diritto d'autore*" e "*Reati di contrabbando*", che si intendono presidiare anche attraverso il presente protocollo.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

La gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi fondamentali:

- definizione e gestione dell'eventuale budget (fatte salve esigenze/forniture occasionali);
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione del ciclo passivo;
- selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi o prestazioni professionali.

Le eventuali attività connesse alla gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali richiedono il preventivo coinvolgimento delle competenti funzioni di Capogruppo ISP.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:

- ai sensi del sistema dei poteri e delle deleghe, l'eventuale budget della Società è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione del fabbisogno, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al vigente sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa applicabile illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- nel caso in cui i rapporti con i fornitori di beni e servizi e con i professionisti vengano intrattenuti da soggetti terzi – che operano in nome o per conto della Società – questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell'ambito dei contratti stipulati dalla Società, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità dalla stessa previste;
- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati:
 - in relazione all'utilizzo di eventuali marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi – il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti ed il corretto espletamento delle pratiche doganali (ivi compreso il pagamento dei relativi diritti);
 - in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
- l'eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte della Società;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti appositamente individuati ai sensi del sistema dei poteri e delle deleghe, in base alla natura e all'importo dell'acquisto; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti strutture;
- il pagamento delle fatture è effettuato dalla competente Struttura.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare:

- le attività di cui alle diverse fasi del processo (ivi compreso il pagamento delle fatture) devono essere svolte da differenti e chiaramente identificabili soggetti e Strutture della Società (ovvero della Capogruppo ISP, di altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni relativamente alle tipologie di acquisti la cui gestione è presidiata dagli stessi).

- Attività di controllo:
 - la normativa di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura interessata in ogni singola fase del processo;
 - utilizzo di meccanismi di maker/checker/approver per la:
 - verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
 - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
 - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa applicabile per la scelta dei fornitori e dei professionisti, ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti e la regolarità dei lavoratori da loro impiegati;
 - verifica del rispetto delle norme di legge che vietano o subordinano a determinate condizioni il conferimento di incarichi di qualunque tipologia a dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici;
 - l'eventuale corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad una preventiva verifica finalizzata a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.

- Tracciabilità del processo:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa. La normativa individua in quali casi la selezione del fornitore di beni e/o servizi o professionista deve avvenire attraverso una gara o comunque tramite l'acquisizione di più offerte;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione

delle procedure acquisitive di beni e servizi;

- in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. N. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nell'eventuale processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale la normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su un conto corrente intestato al fornitore/ consulente titolare della relazione;
- non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese diverso da quello in cui è insediata la controparte o a un soggetto diverso dalla stessa;
- gli esponenti e i referenti aziendali non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione/corruzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. N. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;

- riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori, collaboratori o consulenti esterni della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti della Società;
- introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari – somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a favore di esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o di esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica o in relazione con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società stessa, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.7 Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni.

Al momento, la Società non gestisce omaggi, beneficenze e sponsorizzazioni, ma occasionalmente spese di rappresentanza per ospitalità.

Tuttavia, nel caso in cui la Società si dovesse trovare nella necessità di elargire omaggi, sostenere spese di rappresentanza per ospitalità, nonché elargire o riconoscere liberalità e sponsorizzazioni, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, di quanto previsto dagli eventuali contratti di servizio in essere con *outsourcer* esterni, nonché delle regole definite dal presente protocollo.

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte in tali attività.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni, mobili o prestazioni (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio) di modico valore nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine della Società;
- per spese di rappresentanza per ospitalità si intendono le spese per colazioni, rinfreschi, e forme di accoglienza nell'espletamento delle relazioni commerciali, al fine di promuovere l'immagine della Società;
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro e le donazioni in natura[26] che la Società destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro e a favore dell'eventuale personale della Società, nonché dei loro nuclei familiari che necessitino di speciale sostegno in situazioni di fragilità;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione e il potenziamento dell'immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali e organismi locali, ecc.).

[26] Erogazione in natura di servizi o beni a titolo gratuito ed a fini di solidarietà sociale e di utilità diretta per enti senza finalità di lucro, in quanto rispondono a esigenze specifiche del beneficiario.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i processi in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Traffico di influenze illecite*"[27], nonché di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*", descritti nel paragrafo 7.3.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione dei reati di "*Criminalità organizzata*", "*Transnazionali*", di "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*", reati "*contro l'industria e il commercio*" e reati "*in materia di violazione del diritto d'autore*", che si intendono presidiare anche attraverso il presente protocollo e in coordinamento con quanto previsto nel protocollo "*Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali*" cui al paragrafo 7.2.2.6.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza per ospitalità hanno ad oggetto beni o prestazioni di modico valore provenienti da o destinati a soggetti terzi a titolo di cortesia commerciale e/o istituzionale.

Si considerano atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore gli omaggi e spese di rappresentanza per ospitalità provenienti o destinati al medesimo soggetto, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro.

Per acquistare beni da destinare ad omaggio o sostenere spese di rappresentanza per ospitalità, le unità organizzative della Società e/o del Gruppo dotate di facoltà di spesa operano sulla base delle

[27] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore e del soggetto che cede all'induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo "*Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali*", cui al paragrafo 7.2.2.6.

Nel caso di utilità ricevute, meno rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il processo è disciplinato dalle "Procedura per la gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle iniziative di beneficenza e delle sponsorizzazioni".

I processi di gestione delle spese per beneficenze e per sponsorizzazioni si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta di elargizioni e di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- individuazione dei soggetti cui destinare le elargizioni;
- effettuazione delle attività di due diligence[28];
- esame/valutazione dell'iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell'accordo/ contratto;
- erogazione delle elargizioni;
- attestazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa sostenuta e coerente utilizzo dei fondi rispetto alle finalità dichiarate.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - sono definiti livelli autorizzativi, in coerenza con il sistema dei poteri e delle deleghe della Società, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi e di spesa e alle facoltà di rappresentanza della stessa nell'ambito delle attività connesse alla gestione di omaggi,

[28] Ricerca di informazioni rilevanti sui soggetti richiedenti. In particolare in caso di Enti, a titolo esemplificativo e non esaustivo denominazione, natura giuridica e data di costituzione, sede legale e operativa (se diversa da quella legale) ed eventuale sito web, legali rappresentanti e titolari effettivi ed eventuali notizie sulla loro reputazione, notizie sull'ente e sulle sue linee strategiche, sulla dimensione (numero dipendenti e/o collaboratori, numero di soci), sui principali progetti realizzati negli ultimi due anni nel settore di riferimento dell'iniziativa proposta, sintesi delle informazioni finanziarie relative ai bilanci approvati negli ultimi due anni, ecc.

spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni;

- nel caso in cui le attività siano realizzate da soggetti terzi – che operano in nome o per conto della Società – questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell'ambito dei contratti stipulati dalla Società, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità della stessa previste;
- gli omaggi e le spese di rappresentanza per ospitalità di valore superiore a 150 euro possono essere ammissibili in via eccezionale, in considerazione del profilo del donante e/o del beneficiario, nonché della natura dell'omaggio stesso[29], e comunque nei limiti della ragionevolezza, esclusivamente previa autorizzazione del Responsabile di livello gerarchico almeno pari al Responsabile di Direzione Centrale o Regionale o Struttura equivalente.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
 - le erogazioni per sponsorizzazioni e beneficenze (ivi compresi i casi di adesione, effettuata con intento di liberalità, a fondazioni, associazioni e altri enti non aventi scopo di lucro, che comporti l'erogazione di fondi o impegni futuri in tal senso) sono precedute, da parte della Struttura interessata, da un'attività di valutazione dell'iniziativa/richiesta e da una due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalla normativa applicabile; in particolare, in caso di Enti è prevista l'analisi e la verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
 - tutte le erogazioni devono essere verificate e approvate dal Direttore Generale nel rispetto dei limiti di spesa prestabiliti.
 - le erogazioni complessive sono stabilite annualmente e trovano capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti;
 - per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione, acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

[29] Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a situazioni in cui gli omaggi siano componenti di offerte a prevalente contenuto professionale, quali inviti a conferenze e seminari.

- Le Strutture competenti dovranno:
 - disporre che vengano regolarmente compilati i "Registri degli omaggi e delle spese di rappresentanza per ospitalità". Tale obbligo non si applica per gli omaggi distribuiti dal Gruppo rientranti negli "standard aziendali", in quanto già oggetto di tracciatura centralizzata;
 - verificare periodicamente i succitati registri al fine di individuare eventuali situazioni anomale.
- Tracciabilità del processo:
 - completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni anche attraverso la redazione, da parte di tutte le Strutture di volta in volta interessate, di istruttorie sulla singola iniziativa sostenuta tramite beneficenza/sponsorizzazione e di una reportistica ad hoc sulle erogazioni effettuate/contratti stipulati;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione competente è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
 - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di eventuali omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute

a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società e delle Linee Guida di Gruppo per il Governo delle Attività Sociali.

- gli esponenti e referenti aziendali non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione/corruzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla al proprio responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- la Società può effettuare sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della Società e nel caso di beneficenze, tali Enti non devono avere finalità di lucro;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le sponsorizzazioni non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza;
- i pagamenti devono essere riconosciuti esclusivamente su un conto corrente intestato al beneficiario[30]; non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese diverso da quello del beneficiario o a un soggetto diverso dallo stesso[31].

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare erogazioni, per iniziative sostenute tramite beneficenze o sponsorizzazioni, a favore di soggetti coinvolti in vicende giudiziarie note, pratiche non rispettose dei diritti umani, o contrarie alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente. Non possono essere destinatari di erogazioni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni

[30] Nel caso di beneficenze in natura, il pagamento può essere eseguito a favore di un soggetto terzo (il fornitore/prestatore del servizio) ferma restando la due diligence anche su quest'ultimo.

[31] In materia di sponsorizzazioni, i pagamenti possono essere eseguiti a favore dell'eventuale Beneficiario Amministrativo indicato contrattualmente dallo Sponsee, ferma restando la due diligence anche su quest'ultimo.

ricreative e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico;

- effettuare elargizioni/omaggi a favore di enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni/persone collegate ovvero esponenti apicali/soggetti a loro sottoposti di società aventi natura privatistica contravvenendo a quanto previsto nel presente;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o di esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica o in relazione con la Società con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza e il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette;
- dare in omaggio somme di denaro o strumenti assimilabili (quali carte regalo e buoni acquisto).

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.8 Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale.

Al momento, presso la Società vi è presenza di personale in regime di distacco proveniente dalla Capogruppo ISP e/o da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché di soggetti delle Fondazioni operanti presso la Società.

Ciò posto, nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di assumere personale dipendente, le Strutture coinvolte dovranno assicurare il rispetto della normativa interna e/o di Gruppo eventualmente applicabile nonché delle regole definite dal presente protocollo.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Traffico di influenze illecite*"[32], "*Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico*", nonché dei reati di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*", descritti nel paragrafo 7.3.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società o enti controparti o in relazione con la Società o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne impropriamente l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione del reato di "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che si intende presidiare anche attraverso il presente protocollo.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

[32] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore e del soggetto che cede all'induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

L'eventuale processo di selezione e assunzione del personale si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- Selezione del personale:
 - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
 - definizione del profilo del candidato;
 - reclutamento dei candidati;
 - svolgimento del processo selettivo;
 - individuazione dei candidati.
- Formalizzazione dell'assunzione.

Qualora il processo riguardi personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro.

Resta nelle competenze delle Strutture specificatamente facoltizzate l'istruttoria relativa alla selezione e assunzione di personale specialistico altamente qualificato ovvero di figure destinate a posizioni di vertice (cosiddetta "assunzione a chiamata").

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti, volti a garantire che l'autorizzazione all'assunzione sia concessa soltanto dai soggetti espressamente facoltizzati secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe.
- Segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo.
- Attività di controllo:
 - verifica e acquisizione dei documenti comprovanti l'idoneità del candidato (ivi compresi documenti di soggiorno validi) al ruolo per cui è assunto;
 - l'assunzione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence;
 - eventuale monitoraggio periodico della regolarità dei documenti di soggiorno degli eventuali lavoratori stranieri in forza presso la Società;
 - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.
- Tracciabilità del processo:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Strutture competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella standard ad esempio testi, application form, contratto di lavoro, ecc.) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
 - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nell'eventuale gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale, sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto

previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- gli esponenti e i referenti aziendali non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione/corruzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1.;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- la selezione deve essere effettuata tra una rosa di candidati, salvo il caso di personale specialistico qualificato, di categorie protette ovvero di figure destinate a posizioni manageriali;
- la valutazione comparativa dei candidati deve essere effettuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza in relazione al ruolo per il quale avviene l'assunzione.
- qualora il processo di assunzione riguardi:
 - personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro;
 - lavoratori stranieri, il processo dovrà garantire il rispetto della vigente normativa in materia e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
 - ex dipendenti pubblici, il processo dovrà garantire il rispetto dei divieti di legge.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o dare seguito – anche a mezzo di intermediari - a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;

- promettere o dare seguito a richieste di assunzioni di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società aventi natura privatistica, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Società con nocumento della società di appartenenza di detti soggetti.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.9 Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale.

La gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale - intendendosi per tale l'insieme di beni mobili e immobili ai sensi del D. Lgs. 42/2004[33] riguarda qualunque tipologia di attività svolta dalle Strutture finalizzata alla valorizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare – di proprietà ed in locazione nonché alla valorizzazione, valutazione degli interventi e gestione del patrimonio culturale della Società o del Gruppo. È incluso l'eventuale impiego per finalità sociali e/o culturali dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare e culturale della Società o del Gruppo.

Al momento la Società opera presso gli spazi messi a disposizione dai Soci Intesa Sanpaolo S.p.A. e dalle Fondazioni. In particolare, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha concesso in godimento a titolo di comodato gratuito alla Società le porzioni immobiliari, ad uso ufficio, nell'immobile in Pavia, Via C. Battisti 18, mentre Fondazione Monte di Lombardia ha concesso l'utilizzo alla Società, a titolo gratuito, dei propri locali, siti in Corso Strada Nuova 61, Pavia, per l'organizzazione di riunioni e meeting.

Si segnala, inoltre, che la Fondazione prevede una risorsa in distacco a disposizione della Società. Pertanto, la Fondazione fornisce anche uno spazio per l'attività svolta dalla risorsa.

Le attività inerenti la gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale prevedono il coinvolgimento/supporto delle competenti funzioni di Capogruppo ISP per le parti e nei termini indicati nell'eventuale contratto di servizio stipulato con la stessa dalla Società.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", di "*Traffico di influenze illecite*"[34], nonché dei reati di "*Riciclaggio*", "*Ricettazione*", "*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*" e "*Autoriciclaggio*" descritti nel paragrafo 7.5.

[33] Ai sensi dell'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali (le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (ex artt. 10 e 11) e paesaggistici (immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge).

[34] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*", descritti nel paragrafo 7.3, nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Una gestione non trasparente del processo relativo alla gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società o del Gruppo potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o soggetti apicali, e/o persone loro subordinate, di società o Enti controparti non pubbliche o in relazione con la Società al fine di favorire interessi della stessa.

Sussiste altresì il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei reati di "*Furto di beni culturali*", "*Appropriazione indebita di beni culturali*", "*Importazione illecita di beni culturali*", "*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*", "*Riciclaggio di beni culturali*", "*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici*", "*Contraffazione di opere d'arte*", "*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*", "*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*", "*Riciclaggio di beni culturali*" e "*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", descritti nel paragrafo 7.7.

Le Strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE , o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Descrizione del Processo

L'attività di gestione degli eventuali immobili della Società si articola nei seguenti processi:

- pianificazione degli atti dispositivi;
- gestione amministrativa e contabile degli immobili;
- gestione dei contratti locazione;
- gestione delle spese di proprietà e degli oneri fiscali;
- progettazione, manutenzione ed esecuzione lavori.

La gestione dell'eventuale patrimonio culturale (Beni mobili e beni immobili e apparati decorativi soggetti a tutela[35]):

- acquisizione dei beni rivenienti da operazioni societarie (fusioni, incorporazioni), donazioni, acquisto sul mercato;
- gestione contratti di prestito/locazione/comodato;
- cessione anche a titolo non oneroso;
- gestione delle attività inerenti alla ricognizione, al censimento, alla conservazione, alla manutenzione e dei connessi adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- gestione degli incidenti (smarrimento, sottrazione, deterioramento, danneggiamento, distruzione, uso improprio).

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale sono individuati, autorizzati e agiscono nel rispetto del vigente sistema dei poteri e delle deleghe della Società;

[35] Per quanto attiene ai beni immobili e apparati decorativi appartenenti al patrimonio culturale si richiamano altresì i processi sopraindicati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare

- tutte le deliberazioni relative alle eventuali compravendite, alle donazioni, alle cessioni a titolo non oneroso, alle eventuali locazioni e alle concessioni in comodato, ai prestiti e cessione del diritto di superficie anche a titolo non oneroso spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare, le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
 - verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove locazioni e le rinegoziazioni di locazioni con riferimento alle condizioni espresse dal mercato o in conformità a quanto stabilito all'interno di una eventuale gara pubblica;
 - effettuazione delle attività di due diligence sulla controparte;
 - verifica della congruità del prezzo di compravendita dell'immobile rispetto al valore di mercato, anche attraverso l'acquisizione di perizie redatte da esperti indipendenti ogni qualvolta la controparte sia una Pubblica Amministrazione o un esponente della medesima e/o soggetti apicali, e/o persone loro subordinate, di società controparti o in relazione con la Società;
 - verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita e, in particolare, verifica di coerenza tra compromesso preliminare e contratto definitivo;
 - redazione e aggiornamento dell'anagrafe delle locazioni e dei comodati in essere, con indicazione di dettaglio dei nuovi rapporti e di quelli oggetto di rinnovo nel periodo di riferimento;
 - redazione e aggiornamento dell'anagrafe dei beni mobili appartenenti al patrimonio culturale e della documentazione classificata negli archivi storici;
 - per i beni eventualmente destinati a iniziative con finalità sociali e/o culturali oggetto di donazione, comodato, prestito, cessione a titolo non oneroso, locazione, vendita e cessione del diritto di superficie anche a titolo non oneroso:
 - effettuazione della due diligence del beneficiario finalizzata a:
 - analizzare il tipo di ente e la finalità per la quale è costituito;

- verificare l'affidabilità e la reputazione dell'ente, con particolare attenzione ai precedenti e/o alle imputazioni penali;
- verificare la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per operare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile all'ente;
- identificare eventuali rischi associabili al beneficiario;

▪ verifica che l'atto contenga idonee cautele contrattuali affinché il bene permanga per un congruo periodo di tempo nelle disponibilità del beneficiario e non se ne possa variare la destinazione d'uso e/o la finalità sociale e/o culturale;

▪ non necessità della verifica di congruità del canone o del prezzo rispetto alle condizioni di mercato;

o verifica per tutti i beni del patrimonio culturale oggetto di acquisizione dell'esistenza di:

▪ una perizia redatta da un esperto indipendente attestante la legittima provenienza e l'autenticità dei beni mobili culturali o della dichiarazione della Sovrintendenza archivistica e bibliografica attestante l'interesse storico particolarmente importante dei beni archivistici;

▪ una perizia per i beni immobili tutelati con l'indicazione dei vincoli diretti;

o verifica al momento della cessione, anche a titolo non oneroso, ovvero della donazione dei beni del patrimonio culturale della Società o del Gruppo, dell'esistenza della perizia o della dichiarazione della Sovrintendenza archivistica e bibliografica di cui al punto precedente, dell'ottenimento delle autorizzazioni previste, del corretto espletamento delle denunce alle Autorità competenti e del rispetto dei termini di prelazione a favore del Ministero o, nel caso della Regione o di altro ente pubblico territoriale interessato;

o verifica, in caso di trasferimento all'estero di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Società o del Gruppo, dell'esistenza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;

o verifica dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle Autorità competenti prima di procedere ad interventi sui beni soggetti a vincoli culturali o paesaggistici;

o l'eventuale corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

o ciascuna fase rilevante inerente agli atti dispositivi (compravendite, locazioni, cessioni anche

a titolo non oneroso, donazioni e comodati) deve risultare da apposita documentazione scritta;

- ogni atto dispositivo (compravendite, locazioni, prestiti, cessioni anche a titolo non oneroso, donazioni e comodati) è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale;
- in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nel processo di gestione degli immobili, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti**.**

Principi di comportamento

Le Strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dell'eventuale patrimonio immobiliare e dell'eventuale patrimonio culturale sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- gli esponenti e i referenti aziendali non possono dar seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione/corruzione da parte di soggetti apicali, e/o persone loro subordinate di società controparti o in relazione con la Società, ivi inclusi funzionari della Pubblica Amministrazione, di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a

conoscenza e deve immediatamente segnalarlo all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;

- non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- la sottrazione, lo smarrimento, il deterioramento, il danneggiamento, la distruzione e l'uso improprio - oppure tale da recare pregiudizio alla loro conservazione - dei beni del patrimonio culturale della Società o del Gruppo devono essere immediatamente comunicati secondo quanto previsto dalla normativa interna.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- creare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- promettere o concedere – anche a mezzo di intermediari – beni immobili e beni culturali a Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche, a soggetti da questi ultimi indicati a condizioni diverse da quelle di mercato, fatti salvi i casi di concessione di beni destinati a iniziative con finalità sociali e/o culturali così come regolamentati dalla specifica normativa interna;
- promettere o concedere – anche a mezzo di intermediari – beni immobili e beni culturali a soggetti apicali, e/o persone a loro subordinate di società controparti o in relazione con la Società ovvero a soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Società stessa;
- concedere, nell'ambito di iniziative con finalità sociali e/o culturali, beni immobili e beni culturali a favore di enti coinvolti in vicende giudiziarie note, pratiche non rispettose dei diritti umani, o contrarie alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente. Non possono essere destinatari di concessione di detti beni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico che devono essere approvate dal Responsabile Aziendale Anticorruzione;

- procedere all'autorizzazione al pagamento di fatture passive in assenza di un'attenta e puntuale verifica dell'importo da liquidare;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di "*Corruzione*" nelle loro varie tipologie, di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", di "*Traffico di influenze illecite*" e di "*Corruzione tra privati*" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione, a soggetti apicali o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società stessa
- trasferire all'estero beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Società o del Gruppo senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Società o del Gruppo.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3 Area sensibile concernente i reati societari

7.3.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25-ter del Decreto contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del codice civile[36] o da altre leggi speciali.

Nel novero dei reati societari, pur potendosi distinguere differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale o societarie, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si può rinvenire un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare la trasparenza dei documenti contabili e nella gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai terzi e al mercato in generale.

Si elencano qui di seguito le fattispecie richiamate dall''art. 25-*ter* del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Questi reati si realizzano tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico;
- l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In ogni caso, la condotta è sanzionata penalmente quando risulta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea a concretamente indurre i destinatari in errore. Inoltre, l'illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate[37]:

[36] L'art. 25-ter è stato modificato dalla:

- L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;
- L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli Enti in parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di "False comunicazioni sociali", con decorrenza dal 14 giugno 2015.

[37] Alle società quotate in un mercato regolamentato nazionale o dell'UE sono equiparate le società che le controllano, le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione in detti mercati o che sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano – sia a carico alla persona fisica responsabile del reato, sia nei confronti della persona giuridica (ex art. 25-ter del Decreto) – pene attenuate nell'ipotesi di fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.) ovvero la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto (art. 2621–*ter* c.c.)[38]. Quest'ultima – se applicata alla persona fisica – parrebbe giovare anche all'Ente (sul piano della responsabilità amministrativa derivante da reato)[39] pur non mancando, in dottrina, opinioni contrarie.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. n. 39/2010)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

L'illecito è più severamente sanzionato se: ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; concerne la revisione di determinati Enti qualificati dal predetto Decreto "di interesse pubblico" (tra cui le società quotate, gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le banche, alcune imprese di assicurazione, le SIM, le SGR, le SICAV, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B.); è commesso per denaro o per altra utilità; è commesso in concorso con gli esponenti della società sottoposta a revisione.

Soggetti attivi sono in primis i responsabili della società di revisione (reato proprio). È altresì prevista la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo degli Enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

[38] Si veda l'art. 2621-*bis* del codice civile che prevede pene inferiori se i fatti sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, oppure se i fatti riguardano le piccole società non sottoponibili a procedura fallimentare. In quest'ultimo caso il reato è procedibile solo a querela. Inoltre, l'art. 2621-ter del codice civile richiama l'applicabilità dell'art. 131-bis del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

[39] In questo senso si esprime la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in una circolare interna "esplicativa/applicativa" reperibile su internet ("La disciplina segnata dall'art. 8 del D.lgs. n. 231/ 2001 prevede soltanto che l'estinzione del reato, salvo che nell'ipotesi di amnistia, non esclude la responsabilità amministrativa dell'ente con conseguente prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti. Una simile clausola di salvaguardia non è stata introdotta anche con riferimento all'istituto della tenuità del danno, sicché l'archiviazione per la causa di non punibilità in esame riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica").

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli Enti[40].

Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c. e art. 29 D. Lgs. n. 39/2010)

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La fattispecie di impedito controllo nei confronti della società di revisione, in origine pure prevista dall'art. 2625 c.c.[41], attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli Enti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

[40] L'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2624 c.c., che in origine prevedeva questo reato, nonostante l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Difatti:

- la L. n. 262/2005 introdusse l'art. 174-bis del T.U.F. che puniva con un'autonoma fattispecie le falsità nella revisione delle società quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante;
- sia l'art. 2624 c.c., sia l'art. 174-bis del T.U.F. a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti, sono stati abrogati e, a decorrere dal 7.4.2010, le falsità nella revisione sono punite dalla nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010.

Tale evoluzione ha fatto sorgere seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli Enti per le condotte in questione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite penali, ha ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti, in quanto tale norma non è richiamata dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001. Va altresì considerato che determinate condotte corruttive nei confronti dei revisori dei conti sono previste e punite ai sensi degli artt. 28 e 30 del D. Lgs. n. 39/2010, ma non costituiscono reato presupposto della responsabilità degli Enti.

[41] L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. A seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. e riformulato dall'art. 29 del D. Lgs. n. 39/2010 e poi depenalizzato dal D. Lgs. 8/16; poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che l'illecito di impedito controllo nei confronti della società di revisione non rientri più nella disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella nota precedente.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di Amministratore Delegato non si astiene dal compiere l'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

Qualunque operazione economico, patrimoniale o finanziaria della società può essere rilevante poiché non è prevedibile l'interesse, proprio o di terzi, che possa vantare o di cui possa essere portatore l'amministratore.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1, c.c.).

Integra il reato di "*Corruzione tra privati*" la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, e degli altri soggetti investiti di funzioni direttive nell'ambito di una società o di un altro Ente privato, nonché dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza che, – anche per interposta persona, per sé o per altri – sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, al fine di compiere od omettere un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, nei confronti della società o Ente privato di appartenenza.

È punito anche il corruttore, vale a dire chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà il denaro o altra utilità non dovuta alle predette persone.

Rispondono invece del reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" il corruttore, qualora la sua offerta o promessa non venga accettata, o gli esponenti di società o Enti privati che sollecitano la dazione o promessa, qualora la sollecitazione non sia accettata[42].

Solo le condotte del corruttore (di offerta, dazione o promessa, che siano accettate o no), e non anche quelle dei corrotti, (di accettazione o di sollecitazione), costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, se commesse nell'interesse della società/Ente al quale il corruttore appartiene[43].

Entrambi i reati sono perseguibili d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

È punito con la reclusione chiunque determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie di reato si riferisce alla condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per l'ipotesi di condotte riferite a emittenti strumenti quotati o per i quali sia stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato restano applicabili le sanzioni in materia di abusi di mercato e la connessa responsabilità amministrativa.

La pena si aggrava se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

[42] Il reato di istigazione sussiste solo se l'offerta o la promessa sono rivolte a o la sollecitazione è formulata da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che svolgono funzioni direttive in una società o in un Ente. Non integrano l'istigazione le medesime condotte commesse da/ dirette a dipendenti che non svolgono funzioni direttive.

[43] La riforma del reato di "*Corruzione tra privati*" e l'introduzione del reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" sono state disposte dal D. Lgs. n. 38/2017 in vigore dal 14 aprile 2017. I fatti commessi prima di tale data costituivano corruzione tra privati solo se alla condotta conseguiva effettivamente un atto contrario ai doveri e un danno per la società di appartenenza dei corrotti, e non rilevavano se colpivano enti privati diversi da società. L'inserimento anche degli Enti privati parrebbe onnicomprensivo e non limitato alle sole associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Falso in prospetto (art. 173-bis del D. Lgs. 58/98)

L'art. 173-*bis* del T.U.F. punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli Enti[44].

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

L'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 punisce la condotta di chi, nell'ambito di un'operazione di fusione transfrontaliera, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

[44] L'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2623 c.c., che in origine prevedeva questo reato. La L. n. 262/2005 abrogò la norma e introdusse l'attuale fattispecie di falso in prospetto di cui all'art. 173-bis del D.Lgs. n. 58/1998. Poiché l'art. 25-ter non è stato conseguentemente modificato, sembra potersi affermare che il reato di falso in prospetto non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nelle note che precedono.

Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio che vi provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione dopo aver verificato il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione societaria.

7.3.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano poste in essere le sopra elencate fattispecie di reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Nei successivi paragrafi si riportano, per le prime tre sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo e di comportamento applicabili a dette attività che si completano con l'eventuale normativa aziendale di dettaglio che regolamenta tali attività precisando che, con particolare riferimento ai reati di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati", trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale su tutte le attività della Società, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti Protocolli in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati suddetti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione (paragrafo 7.2.2.1);
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (paragrafo 7.2.2.4);
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.6);
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni (paragrafo 7.2.2.7);
- Gestione del processo di selezione e assunzione di personale (paragrafo 7.2.2.8);
- Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo (paragrafo 7.2.2.9).

Per quanto concerne l'attività indicata all'ultimo punto si rimanda al protocollo "Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza", cui al paragrafo 7.2.2.5, avente la specifica finalità di prevenire, oltre ai reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione (nelle varie tipologie previste) e di "*Induzione*

indebita a dare o promettere utilità", anche il reato societario di "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza*".

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area Sensibile concernente i reati societari", sono tenute ad osservare le modalità esposte nei seguenti protocolli e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, negli altri protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei seguenti protocolli e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione, a tutti gli Organi della Società e a tutte le Strutture coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione in occasione di verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

In particolare, le attività connesse sono svolte con il supporto delle Strutture competenti di Capogruppo ISP, nonché di outsourcer esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "*Impedito controllo*", ai sensi dell'art. 2625 del codice civile nonché dei reati di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 (per quanto concerne la fattispecie di false relazioni o comunicazioni da parte dei responsabili della revisione, commessa in concorso con gli organi della società sottoposta a revisione) e all'art. 29 del medesimo Decreto (concernente la fattispecie di impedimento od ostacolo alle attività di revisione legale), che – nonostante il principio affermato dalla Corte di Cassazione e di cui si è dato conto nel precedente paragrafo 7.3.1 – vengono comunque tenuti in considerazione ai fini del presente protocollo.

In merito alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*", introdotti dalla L. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel paragrafo 7.3.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Nell'ambito dell'attività di verifica proprie del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la gestione dei relativi rapporti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte nell'ambito della normativa interna e/ o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno dei Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione sono intrattenuti dai soggetti appositamente individuati ovvero dalle Strutture incaricate di Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, per gli ambiti di propria competenza, in virtù dei contratti di servizio stipulati dalla Società.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
 - partecipazione regolare e continua del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte dell'Organo di Controllo in merito alle scelte strategiche della Società;
 - tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo;
 - tempestiva e completa evasione, a cura delle Strutture competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dalla Società di Revisione nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e di valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascuna Struttura ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori.
 - tempestiva e completa messa a disposizione della Società di Revisione, da parte delle Strutture interessate, della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo e ai

processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica.

- Tracciabilità del processo:
 - ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale e ai Revisori, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica;
 - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale;
 - verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto per la predisposizione delle Representation Letter, con firma delle stesse da parte dei soggetti facoltizzati, rilasciate alla Società di Revisione;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
 - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al suo rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture e gli Organi societari, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- i membri del Consiglio di Amministrazione e i referenti o esponenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale o da qualunque dei suoi membri, nonché della Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati e i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. N. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro o altre utilità a membri del Collegio Sindacale e della Società di Revisione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società**.**

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Le attività inerenti alla gestione dell'informativa periodica sono svolte con il supporto di outsourcer esterni e, eventualmente, delle strutture competenti di Capogruppo ISP.

Ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "*False comunicazioni sociali*", così come disciplinato agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile, dei reati di "*Indebita restituzione dei conferimenti*" (art. 2626 c.c.), "*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*" (art. 2627 c.c.), "*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*" (art. 2628 c.c.), "*Operazioni in pregiudizio dei creditori*" (art. 2629 c.c.), "*Formazione fittizia del capitale*" (art. 2632 c.c.), nonché i reati tributari, definiti nel paragrafo 7.13 (Area sensibile concernente i reati tributari).

Inoltre, le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Corruzione tra privati*", "*Istigazione alla corruzione tra privati*", nonché i reati di "*Riciclaggio*" e "*Autoriciclaggio*".

La Capogruppo è sottoposta a precisi obblighi informativi di bilancio in qualità di società quotata sul mercato regolamentato italiano. Il processo di predisposizione dei documenti in oggetto è governato secondo linee guida declinate dal Regolamento aziendale di Gruppo approvato dall'organo di gestione di Capogruppo ISP, con parere favorevole dell'organo di controllo, in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Legge 262/2005 ed in particolare dall'art. 154-bis del T.U.F., che ha qualificato normativamente la figura del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" prevedendo specifiche responsabilità funzionali a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Le "Linee guida di governo amministrativo finanziario" e le "Regole di Governo Amministrativo Finanziario", di intesa Sanpaolo definiscono i principi di riferimento, i ruoli e le responsabilità attribuite alle strutture della Società in relazione al processo afferente il presente Protocollo, di cui deve intendersi parte integrante. Le citate Linee Guida e le Regole prevedono, in particolare, che le procedure sensibili ai fini dell'informativa finanziaria siano oggetto di formalizzazione e di verifica, al

fine di pervenire alla valutazione della loro adeguatezza richiesta dal citato art. 154 bis del T.U.F.; tali procedure rappresentano pertanto le regole operative di dettaglio del presente protocollo.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infra-annuali. Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità;
- Gestione del bilancio d'impresa;
- Gestione degli adempimenti fiscali.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali, inclusa la valutazione delle singole poste;

- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati e informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - ogni Struttura coinvolta è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative a essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Segregazione delle funzioni:
 - il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni societarie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società prevede il coinvolgimento di distinte Strutture, per gli ambiti di rispettiva competenza.
- Attività di controllo:
 - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni societarie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. In particolare:
 - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
 - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le Strutture interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
 - esistenza di controlli maker e checker attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
 - produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;

- analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
- controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti e aggiornamento del piano dei conti;
- quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili;

o la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi:

- verifica del disegno dei controlli;
- test dell'effettiva applicazione dei controlli;
- identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi;
- monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese;

o verifica di sufficienza, qualità e attendibilità dei dati utilizzati e delle ipotesi alla base del calcolo delle riserve, monitorando e verificando l'esistenza e l'adeguatezza di procedure e processi interni volti a garantire completezza e accuratezza dei dati sottostanti al calcolo effettuato;

o la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.

- Tracciabilità del processo:

o il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni societarie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;

o tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole Strutture responsabili dei conti di propria competenza o dalla Struttura deputata alla gestione del Bilancio sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;

o tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna Struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;

o tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso le competenti Strutture;

o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i

requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dell'informativa periodica della Società, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. N. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge e l'eventuale normativa esistente in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Anticorruzione di Gruppo.

In particolare, le Strutture competenti sono tenute a:

- rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. N. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3.2.3 Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset

Premessa

Il presente Protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nell'acquisto, nella gestione e nella cessione di partecipazioni – dirette o indirette, qualificate o non qualificate – al capitale di altre società e ad altre forme di investimento/disinvestimento assimilabili all'assunzione/cessione di una partecipazione nonché di altri *asset* (a titolo esemplificativo rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco).

Le attività inerenti all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset sono gestite secondo quanto di competenza dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione di alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto, quali "*Corruzione tra privati*", "*Istigazione alla corruzione tra privati*", "*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*", "*Illecita influenza dell'Assemblea*" e "*Operazioni in pregiudizio dei creditori*", "*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*".

Il processo potrebbe inoltre presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" e "*Traffico di influenze illecite*", descritti al paragrafo 7.2.

Infine, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di riciclaggio, inteso in senso lato (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio), decritti al paragrafo 7.5.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del processo

Eventuali operazioni qui descritte che dovessero riguardare la Società sono definite, gestite e preventivamente approvate da Capogruppo ISP attraverso le Strutture competenti.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- esame di fattibilità dell'operazione e/o individuazione delle opportunità di investimento;
- gestione dei rapporti precontrattuali e svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula del contratto (verifica adempimenti normativi, due diligence, ecc.);
- perfezionamento del contratto;
- gestione degli adempimenti connessi all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni (compresa la designazione di esponenti presso la società partecipata) e altri asset.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in ogni fase del processo sono formalmente individuati/autorizzati;
 - gli atti e documenti che impegnano la Società devono essere sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri o all'uopo incaricati;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in tema di partecipazioni; la normativa interna e/o di Gruppo applicabile illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo al fine di garantire tra le fasi del processo un meccanismo di *maker* e *checker*.
- Attività di controllo:
 - verifica dell'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla normativa interna e/o di Gruppo applicabile, anche mediante l'eventuale esecuzione di specifiche attività di due diligence (ad esempio, economico/finanziaria, contabile, legale, fiscale, ecc.) sull'impresa oggetto d'investimento ("target") e sulla controparte con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società;
 - verifica che la delibera contenga i criteri di valutazione del prezzo dell'operazione secondo le prassi di mercato;

- verifica del rispetto degli adempimenti legislativi e regolamentari (ad esempio, in tema di antiriciclaggio);
- verifica della tenuta e dell'aggiornamento dell'anagrafe delle partecipazioni in essere;
- verifica del processo di valutazione periodica delle partecipazioni in essere nell'ambito della predisposizione del Bilancio d'impresa;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante dell'attività regolata dal presente protocollo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni accordo/convenzione/contratto/altro adempimento funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni sottostanti all'istruttoria svolta per l'assunzione della partecipazione e alle scelte effettuate nell'attività di gestione, la Società è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica oggetto del presente Protocollo;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
 - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula e/o nella gestione dei contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Anticorruzione di Gruppo, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nell'eventuale processo di acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri *asset*, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna e/o di Gruppo esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in sede precontrattuale, contrattuale e di gestione di rapporti partecipativi devono essere formalmente individuati/autorizzati;
- la documentazione relativa ai contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri *asset* deve essere conforme alla normativa generale e speciale vigente per il settore di riferimento, anche mediante il ricorso al contributo consulenziale delle competenti Strutture e/o di professionisti esterni;
- gli esponenti e referenti aziendali non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione/corruzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza e devono immediatamente segnalarla all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1.;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- l'eventuale personale designato dalla Società in qualità di componente dell'organo amministrativo di una società partecipata è tenuto a comunicare a quest'ultima – nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c. – l'interesse che, per conto della Società ovvero per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, astenendosi dall'effettuare l'operazione se si tratta di Amministratore Delegato.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari – somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), e

accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a favore di esponenti apicali, o persone a loro subordinate, di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società al fine di ottenere da parte di questi il compimento o l'omissione di un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio o agli obblighi di fedeltà con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;

- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.4 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i delitti contro gli animali

7.4.1 Fattispecie di reato

Premessa

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

La politica del Gruppo Intesa Sanpaolo ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alla prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario ed al contrasto al terrorismo, impegno questo che la Società assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso.

Si riportano nel seguito i principi di controllo e di comportamento, applicati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo e condivisi dalla Società, volti a garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, e tracciabilità per la corretta attuazione del processo sotto descritto.

Si fornisce qui di seguito una sintetica esposizione delle categorie di fattispecie in questione.

I reati (delitti) di finanziamento, anche attraverso messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi (tra i quali rientrano le garanzie fidejussorie) o risorse economiche (intese queste come disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra le quali rientrano ormai anche le coperture assicurative). Resta fermo che in ogni caso va attentamente considerato il profilo determinante dell'eventuale interesse o vantaggio dell'impresa. In particolare, va ricordato che la messa a disposizione di risorse economiche può avvenire per via indiretta sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Nel primo caso, essa si può realizzare, come chiaramente affermato nei considerando della Convenzione di New York, "tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche".

Nel secondo caso, essa si può realizzare attraverso la stipulazione di un negozio avente in sé causa lecita, ma diretto in realtà ad occultare o realizzare le finalità vietate. L'elemento determinante, come accennato, è costituito dai rapporti con la clientela, nell'ambito dei quali si può rinvenire a carico di coloro che agiscono per l'Ente una finalità illecita o la consapevolezza di un'altrui finalità illecita in un'ottica di terrorismo o di eversione.

Fattispecie/occasioni

- investimenti, finanziamenti ed erogazioni, anche a livello transnazionale, effettuati con il patrimonio libero;
- patrocini e sponsorizzazioni;
- finanza etica e redazione del bilancio etico;
- assunzione di personale (specialmente se personale non qualificato o extracomunitario);
- locazione e denuncia o registrazione di locazione di immobili di proprietà dell'impresa.
- penetrazione commerciale dell'impresa in Paesi ospitanti o ritenuti vicini a gruppi terroristici.

* * *

Sezione I - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* del Decreto dispone la punibilità dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9.12.1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente[45].

Si menzionano qui di seguito le principali fattispecie che possono venire in considerazione.

[45] L'art. 270-sexies c.p. considera connotate da finalità di terrorismo le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un' organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali, nonché le altre condotte previste da convenzioni o da norme internazionali. Secondo la giurisprudenza (Cass. pen. n. 39504/2008) l'espressione "eversione dell'ordine democratico" non può essere limitata al solo concetto di azione politica violenta, ma deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, e quindi ad ogni mezzo di lotta politica che tenda al sovvertimento del sistema democratico e costituzionale esistente o alla deviazione dai principi fondamentali che lo governano.

A) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali.

Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Le fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbero astrattamente presentarsi nello svolgimento dell'attività societaria, sono quelle concernenti il "**Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo**" (art. 270-quinquies.1 c.p.), la "**Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro**" (art. 270-quinquies.2 c.p.), la "**Detenzione di materiale con finalità di terrorismo**" (art. 270 quinquies.3 c.p.), la "**Partecipazione a prestiti a favore del nemico**" (art. 249 c.p.), il "**Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**" (art. 289-bis c.p.) e il reato di cui all'art. 270-bis c.p., denominato "**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**". In particolare, tale ultima fattispecie punisce anche qualsiasi forma di finanziamento a favore associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione.

Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

Accanto alle disposizioni del codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in leggi speciali attinenti alle più varie materie (ad. es. in materia di armi, di stupefacenti, di tutela ambientale, ecc.) nonché in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo (ad es. in tema di sicurezza della navigazione aerea e marittima, ecc.).

B) Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.

Il richiamo a tale Convenzione operato dall'art. 25-*quater,* comma 4, del Decreto tende chiaramente ad evitare possibili lacune in quanto con essa si intende promuovere la cooperazione internazionale per la repressione delle condotte di raccolta fondi e di finanziamenti in qualunque forma, destinati ad atti di terrorismo in genere o relativi a settori e modalità a maggior rischio, oggetto di trattati internazionali (trasporti aerei e marittimi, rappresentanze diplomatiche, nucleare, ecc.).

* * *

Sezione II - Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-bis e 416-ter);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., commi 6 e 7);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad un'associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad un'associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'Ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'Ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si esplichi attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure – anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso – per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico-mafioso invece è commesso da chi propone o accetta la promessa e da chi promette di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis c.p. (i.e. le modalità proprie dell'associazione mafiosa) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Gli altri due tipi di associazioni criminose (art. 416, commi 6 e 7, c.p. e art. 74 D.P.R. n. 309/1990) sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone, di immigrazione clandestina, di traffico di organi, di reati sessuali contro i minori nonché dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Alcuni di questi specifici reati-fine costituiscono di per sé autonomi reati presupposto della responsabilità dell'Ente, come meglio si dirà nel prosieguo a proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali.

L'art. 24-ter prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di un'associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'Ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo.

La prima circostanza si ritiene ricorra allorquando il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di un'associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad un'associazione mafiosa.

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5)

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa.

Per completezza, si fa presente che la Legge 220/2021 “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo” ha espressamente previsto il divieto del finanziamento di società aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La Legge vieta altresì di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

La Legge prevede in particolare che gli intermediari abilitati che non osservino detto divieto nonché le istruzioni emanate dagli organismi di vigilanza[46] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (ovvero per le violazioni commesse nel loro interesse o vantaggio)[47].

* * *

Sezione III - Delitti transnazionali

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

[46] Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ed eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

[47] In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico, Intesa Sanpaolo S.p.A. vieta di porre in essere ogni tipo di attività bancaria e/o di finanziamento connessa con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, quali: (i) armi nucleari, biologiche e chimiche; (ii) bombe a grappolo e a frammentazione; (iii) armi contenenti uranio impoverito; (iv) mine terrestri anti-persona.

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'Ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'Ente.

Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. 141/2024) o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'Ente unicamente le sanzioni previste dalla L. n. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24-ter del Decreto.

Reati in tema immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998)[48]

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. È però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa[49].

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifichi la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto. Il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista quando l'equilibrio delle

[48] I reati in tema di immigrazioni clandestine, anche se privi delle caratteristiche della transnazionalità, comportano la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore dell'art. 25-*duodecies*, comma 1-*bis*, del Decreto, introdotto dalla L. n. 161/2017.

[49] In sintesi: a) procurato ingresso o permanenza illegale di cinque o più persone; b) pericolo per l'incolumità delle persone trasportate; c) loro trattamento degradante; d) fatti commessi da tre o più persone concorrenti o con utilizzo di servizi di trasporto internazionali o di documenti falsi o illegalmente ottenuti; e) fatti commessi da chi è nella disponibilità di armi o di esplosivi.

prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'Ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del Decreto.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa.

Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

* * *

Sezione IV - Delitti contro la persona

L'art. 25-*quinquies* del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale, col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: **"Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.)**, "**Prostituzione minorile" (art. 600-bis c.p.)**, "**Pornografia minorile" (art. 600-ter c.p.)**, **"Detenzione o accesso a materiale pornografico minorile" (art. 600-quater c.p.)**, **"Pornografia virtuale" (art. 600 - quater.1 c.p.), "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (art. 600-quinquies**

c.p.), **"Adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.)**; "**Tratta di persone" (art. 601 c.p.)**, "**Acquisto e alienazione e di schiavi" (art. 602 c.p.).**

Infine, si ricorda che l'art. 25-quater comma 1 dispone la punibilità dell'Ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento da parte della Società in favore di organizzazioni o di soggetti che pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati.

Tra i reati di questa Sezione possono collocarsi anche i delitti di:

- "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione, richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto [50]), che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell'Ente per tale reato, attiguo al reato di sfruttamento di lavoratori clandestini illustrato nella precedente Sezione, è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti[51].
- "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (art. 603 bis c.p., richiamato dall'art. 25-quinquies del Decreto[52]), che punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.
- "*Razzismo e xenofobia*" (art. 604 – bis, comma 3, c.p., richiamato dall'art. 25-terdecies del Decreto), che punisce l'incitazione, l'istigazione o la propaganda della discriminazione o della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si basino sulla negazione o minimizzazione della Shoah o di altri crimini di genocidio, di guerra o contro l'umanità.

[50] L'art. 25-duodecies è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012, in vigore dal 9.8.2012.

[51] Deve sussistere una delle seguenti circostanze: a) impiego di più di tre lavoratori irregolari; b) impiego di lavoratori irregolari minori in età non lavorativa; c) esposizione a situazioni di grave pericolo.

[52] Il richiamo dell'art. 603 *bis* è stato aggiunto all'art. 25 *quinquies* del Decreto dall'art. 6 della L.199/2016, in vigore dal 4.11.2016.

Sezione V - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa

L'art. 25-quaterdecies del Decreto richiama i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. In particolare, con il delitto di frode sportiva è punito chiunque al fine di falsare il risultato di una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti, o compie altri atti fraudolenti al medesimo scopo. Sono inoltre richiamati i delitti e le contravvenzioni in tema di esercizio, organizzazione, vendita di lotterie, di giochi e scommesse e di utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo in assenza o violazione delle prescritte autorizzazioni o concessioni.

Sezione VI – Delitti contro gli animali

L'art. 25 *undevicies* del D. Lgs. 231/2001[53], in ambito di tutela degli animali, prevede la responsabilità degli enti qualora siano commessi reati quali maltrattamento, spettacoli vietati, combattimenti tra animali e uccisione o danneggiamento di animali altrui. Le fattispecie sono le seguenti.

Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)

La norma punisce chi cagiona la morte per crudeltà o senza necessità di un animale. È prevista un'aggravante se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale.

Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)

La norma punisce chi per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La norma sanziona anche chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata se dalle condotte deriva la morte dell'animale.

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)

La norma punisce chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La pena è aumentata se le violazioni sono commesse in relazione all'esercizio

[53] La Legge 6 giugno 2025 n. 82 ha (i) introdotto il nuovo art. 25 *undevicies* del D. Lgs. 231/2001 intitolato "Delitti contro gli animali" ampliando così il catalogo dei reati presupposto e (ii) inasprito le pene dell'art. 727 *bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e dell'art. 733 *bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) facenti parte dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali).

di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se dalle predette violazioni deriva la morte dell'animale.

Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)

La norma punisce chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. La pena è aumentata se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate, se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni e se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

La norma punisce altresì chi, allevando o addestrando animali, li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazione ai combattimenti. Sono perseguiti anche i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni, se consenzienti, e chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai predetti combattimenti o competizioni.

La norma punisce anche chi, pur se non presente sul luogo del reato e fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

La norma punisce chi, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

7.4.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i delitti contro gli animali riguarda principalmente, nell'ambito delle attività attualmente svolte dalla società, le attività di instaurazione dei rapporti con le controparti e con i fornitori di beni e servizi, nonché di trasferimento di fondi.

Anche per quanto concerne i reati di "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" e di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" si si rimanda ai principi riportati nel protocollo "Gestione del processo di selezione e assunzione del personale", cui al paragrafo 7.2.2.8.

Si rimanda pertanto ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- “Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione”, paragrafo 7.2.2.1;
- “Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi”, paragrafo 7.2.2.4;
- “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”, paragrafo 7.2.2.6
- “Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo”, paragrafo 7.2.2.9.

Tenuto conto, altresì, che le attività sensibili in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio” (cfr. “Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio”), si rimanda al protocollo:

- “Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose”, il quale contiene principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile, cui al paragrafo 7.5.2.1.

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle nell’ambito della presente area sensibile, sono tenute ad osservare le modalità esposte nei suddetti protocolli e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, negli altri protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – nei protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.5 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio

7.5.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 e s.m.i. (di seguito "Decreto antiriciclaggio") e il D. Lgs. 22.6.2007 n. 109 e s.m.i., in attuazione di disposizioni comunitarie hanno rafforzato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (cfr. "Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona ed i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i delitti contro gli animali") o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste [54] . Successivamente, l'art. 25-octies è stato modificato aggiungendovi il reato di autoriciclaggio[55].

Il rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti intende prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

Il Decreto 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha previsto l'ampliamento delle condotte illecite riconducibili ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che ora, in particolare, ricomprendono anche: i) i delitti colposi e ii) i reati "contravvenzionali", quest'ultimi a condizione che siano punibili con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

[54] Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

[55] Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015

La riforma dei reati comporta un ampliamento delle ipotesi in cui l'ente potrà essere ritenuto responsabile, dal momento che aumentano le condotte riconducibili alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-octies, ad esempio, un ambito in cui possono valutarsi ampliati i rischi per l'ente è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Lgs. 81/2008).

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni provenienti da reato.

È inoltre richiesta la conoscenza della provenienza da reato del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche – quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni – da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

La pena è aggravata qualora la ricettazione abbia ad oggetto beni provento del delitto di rapina aggravata, commessa ai danni di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori ovvero locali destinati al deposito e alla custodia degli stessi. L'aggravante ricorre, in particolare, quando il reato presupposto è perpetrato da un gruppo organizzato che percorre armato le campagne o le pubbliche vie, ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega altre tecniche o modalità idonee al compimento di atti di violenza o sabotaggio.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da reato, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza da reato di denaro, beni o altre utilità – compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.)

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi reato dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza da reato.

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

Considerazioni comuni ai reati

<u>Oggetto materiale.</u>

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da reato, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, ecc.), anche i reati in materia fiscale potrebbero generare proventi oggetto di riciclaggio o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l'utilità economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di denaro proveniente da attività lecite (ad es., omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi oltre le soglie di rilevanza penale). Anche i numerosi reati contravvenzionali [56] previsti dal nostro Ordinamento (ad. es. nel codice penale, nel TUB, nel TUF, nelle normative su igiene e sicurezza sul lavoro e su ambiente e rifiuti) potrebbero costituire l'antefatto per la commissione di detti reati.

Condotta ed elemento soggettivo

Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo estraneo al reato che genera i proventi illeciti e che li riceva dal reo (o da altri, comunque conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati medesimi.

Potrebbe invece rispondere a titolo di concorso nel reato d'origine dei proventi illeciti e, di conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, il soggetto che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla commissione del reato d'origine, ad es. determinando o rafforzando il proposito criminoso del reo con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i proventi.

Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a concretamente mascherare la vera provenienza da reato dei beni; l'interpretazione degli aspetti più innovativi della norma – vale a dire il requisito del concreto ostacolo e la condizione di non punibilità dell'autoriciclatore ad uso personale (che sembrerebbe sempre da escludersi allorché il reato d'origine e il reimpiego avvengano nell'esercizio di un'attività d'impresa o qualora il reato presupposto sia commesso da

[56] Inclusi, come detto nelle premesse, tra le condotte che possono costituire il presupposto per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

soggetto diverso dall'ente) – sarà necessariamente demandata alle applicazioni giurisprudenziali del reato.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza da reato del bene. Secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale). Con riferimento all'operatività della Società va osservato che la presenza in determinate situazioni concrete di indici di anomalia o di comportamenti anomali descritti nei provvedimenti e negli schemi emanati dalle competenti Autorità (per quanto concerne gli intermediari finanziari, dalla Banca d'Italia e dall'UIF), potrebbe essere ritenuta, accedendo alla particolarmente rigorosa interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave ed univoca atta far sorgere il dubbio della provenienza illecita del bene.

Correlazioni col reato d'origine dei proventi illeciti

I reati della presente Area sensibile sussistono nelle ipotesi in cui le relative condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l'autore del medesimo non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni commessi all'estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.)[57].

7.5.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nella quale sono maggiori i rischi che siano posti in essere i reati di cui alla presente area sensibile, tenuto conto della specifica operatività della Società, sono quelle connesse alla stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti e all'eventuale gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di riciclaggio, di seguito si riporta il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose (paragrafo 7.5.2.1).

[57] In ordine all'irrilevanza dell'estinzione del reato che costituisce presupposto di un altro reato si veda l'art. 170, comma 1, c.p.; per l'irrilevanza del difetto di una condizione di punibilità o procedibilità si veda l'art. 648, comma 3, c.p., richiamato anche dagli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.

Si evidenzia che tutti i protocolli del presente Modello, laddove tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato (compresa la fattispecie di autoriciclaggio). Si richiamano soprattutto i protocolli relativi alle Aree sensibili concernenti i reati societari – in particolare il protocollo sulla Gestione dell'informativa periodica (paragrafo 7.3.2.2) – i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato, i reati informatici.

Si rimanda, inoltre, ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione", cui al paragrafo 7.2.2.1;
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali", cui al paragrafo 7.2.2.6;
- "Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni", cui al paragrafo 7.2.2.7
- "Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo", cui al paragrafo 7.2.2.9.

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, nei protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.5.2.1 Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte, per quanto rileva ai fini del contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose, nella stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, nell'eventuale gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali e nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni.

Si intendono qui richiamate le vigenti disposizioni aziendali, e in particolare le "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi" di Intesa Sanpaolo e la normativa interna in materia tempo per tempo vigente.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i processi in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Rileva, inoltre il protocollo "*Gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea*"[58] che descrive analiticamente i processi per mitigare il possibile coinvolgimento in operazioni o rapporti con soggetti colpiti da misure restrittive dell'Unione europea o imposte da disposizioni di legge nazionale che attuano tali misure. Tali processi sono applicabili anche al contrasto finanziario al terrorismo.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

[58] Protocollo introdotto a seguito del D.Lgs. 211/2025, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto.

Descrizione del Processo

Ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose sono poste in essere attività di prevenzione consistenti in approfondimenti in merito alla conoscenza dei soggetti con cui si intende instaurare rapporti contrattuali.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi e responsabilità definite:
 - la stipula di contratti prevede specifici meccanismi autorizzativi;
 - i contratti che impegnano la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati, secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - il conferimento di incarichi a eventuali fornitori di beni e servizi e il perfezionamento dei contratti con gli stessi spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe, che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i meccanismi autorizzativi sottostanti le procedure acquisitive di beni e servizi;
 - l'eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte della Società;
 - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati, in relazione all'utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi, il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti.
- Segregazione dei compiti:
 - le Strutture a cui competono le attività di controllo per un'adeguata conoscenza delle controparti sono differenti rispetto ai soggetti che sottoscrivono gli atti che impegnano contrattualmente la Società con le stesse.

- Attività di controllo:
 - preventivamente alla stipula di contratti, le offerte pervenute sono oggetto di verifica da parte delle Strutture competenti, sulla base di parametri economici e non;
 - attività di identificazione e verifica dei soggetti con cui la Società intende instaurare rapporti contrattuali, attraverso una valutazione di eventuali profili di rischio legati all'esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che tiene conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'attività svolta da tali soggetti e della principale localizzazione geografica in cui la stessa ha sede, della finalità della stipula del contratto, etc.
 - laddove siano rilevati profili di rischio elevati, le offerte pervenute sono sottoposte alla verifica delle Strutture competenti;
 - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti, ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti.
- Tracciabilità del processo:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti e le Strutture di volta in volta interessate sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza raccolta e prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
 - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito dei processi in oggetto, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di contrasto del finanziamento del terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose, sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna e/o di Gruppo esistenti

in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, le Strutture competenti sono tenute a:

- dettagliare nell'ambito di regolamenti/norme operative interne le regole comportamentali ad integrazione e maggiore specificazione della normativa esterna e dei principi sanciti dal presente protocollo;
- nel caso di operazioni che interessino più Strutture ovvero diverse Società del Gruppo, collaborare tra loro e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate alla completa ed adeguata conoscenza della controparte e delle sue abitudini operative;
- assicurare, ove opportuno, con continuità e sistematicità la formazione e l'addestramento del personale sulla normativa antiterrorismo ed embarghi e sulle finalità dalla stessa perseguite;
- diffondere a tutti i collaboratori, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte, la normativa di riferimento ed i relativi aggiornamenti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti contrattuali con soggetti relativamente ai quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio e/o con il finanziamento del terrorismo;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- mettere a disposizione di soggetti appartenenti o comunque contigui alla malavita organizzata servizi o risorse finanziarie che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

In generale, inoltre, ove non sia chiara la provenienza di denaro, beni o altre utilità oggetto di attività e/o operazioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, nonché in tutti i casi in cui si riscontrino elementi tali da farne sospettare una provenienza delittuosa, le Strutture coinvolte sono tenute a sospendere immediatamente le attività e/o operazioni interessate, comunicando e rappresentando il fatto ai propri responsabili e a eventuali altri soggetti/strutture/funzioni competenti, affinché siano posti in essere gli approfondimenti e accertamenti necessari.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.6 Area sensibile concernente i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

7.6.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, di attuazione della Direttiva 2024/1226/UE[59], ha introdotto tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, la categoria dei "*Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea*" (art. 25 *octies*.2).

Si fornisce di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275 bis c.p.)

La norma punisce chi in violazione di una misura restrittiva imposta dall'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati[60] o stanzia a loro favore fondi[61], o risorse economiche[62];
- omette di congelare fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- esegue operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

[59] Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

[60] Una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea (e, di conseguenza, inseriti nelle Liste UE).

[61] Attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: 1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; 2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; 3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; 4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; 5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; 6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; 7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; 8) cripto-attività.

[62] Attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

- presta servizi di qualsiasi natura, anche finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La norma punisce anche chi:

- elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati, o la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.
- esegue operazioni senza la relativa autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Quando i fondi , le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto una sanzione amministrativa. Tale soglia di non punibilità non si applica quando l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione, la vendita, l'acquisto, il trasferimento, il transito, il trasporto di beni, anche in forma intangibile, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o di altri servizi concernenti i medesimi beni hanno ad oggetto prodotti inclusi nell'"elenco comune" delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso (che, quindi, restano penalmente rilevanti anche sotto i 10.000 euro).

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275 ter c.p.)

La norma punisce la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La norma punisce anche chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi posseduti o detenuti o controllati.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto una sanzione amministrativa.

Violazione delle condizioni di un'autorizzazione (art. 275 quater c.p.)

La norma punisce chi effettua operazioni (ad esempio, esportazioni, trasferimenti, transazioni finanziarie) o presta servizi (ad esempio, consulenza tecnica, servizi logistici, servizi finanziari o professionali) o comunque svolge un'attività (ad esempio, intermediazione, produzione, manutenzione, trasporto, fornitura di beni/risorse) in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea (ad esempio, sanzioni economiche, embargo, divieto di esportazione di beni).

Per le tre fattispecie di cui sopra ai fini della determinazione del valore di euro 10.000 si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Violazione delle misure restrittive UE e agevolazione dell'ingresso di persone designate (art. 12 comma 1 bis D.Lgs. 286/1998

La norma punisce chi, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consente o agevola l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

7.6.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che si verifichino nel contesto della Società i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea appare più marcato con riferimento ai rapporti con controparti e ad ipotesi di coinvolgimento/concorso in attività criminose della stessa concernenti:

- l'instaurazione e la gestione della relazione con le controparti;
- operatività transazionale (ad esempio pagamenti, incassi, bonifici).

Il rischio rileva anche con riferimento a quelle aree in cui la Società, anche a prescindere dallo svolgimento delle attività tipiche, compie operazioni strumentali, acquista partecipazioni o movimenta il proprio patrimonio (ivi comprese le beneficenze e le sponsorizzazioni), gestisce i

rapporti con i fornitori e con l'eventuale personale dipendente (ivi compresi i contratti di apprendistato e/o le iniziative formative per gli stage).

Si riporta di seguito il protocollo "*Gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea*" (paragrafo 7.6.2.1) che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione sia di Gruppo sia della Società.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel seguente protocollo.

Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.6.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea

Premessa

Il presente protocollo definisce i principi di controllo e di comportamento in materia di rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea. Si intendono qui richiamate le disposizioni aziendali e in particolare le "*Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi*" e la normativa interna in materia tempo per tempo vigente.

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nelle attività sensibili individuate.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, tracciabilità e riservatezza nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Tenuto conto, infine, che anche ai fini della gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea rileva l'adeguata conoscenza delle controparti, si richiama il rispetto dei principi di controllo e di comportamento descritti dal protocollo "*Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose*".

Descrizione del Processo

Gli adempimenti relativi alla prevenzione: i) della violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea e ii) dell'elusione dell'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea, si basa sulle seguenti attività:

- list management: costante monitoraggio e aggiornamento delle liste e gestione degli applicativi di controllo (c.d. strumenti di Sanctions Screening) che definiscono le logiche e i criteri di controllo (Good Guys List/Exclusion List/White List);

- name screening: analisi dei nominativi dei soggetti con cui la Società opera (controparti, eventuali dipendenti e fornitori) compresi, in caso di persone giuridiche, i soggetti apicali e i titolati effettivi;
- transaction filtering e transaction check: analisi rispettivamente dei pagamenti e delle transazioni con verifica di tutti i Paesi coinvolti e di tutte le parti che a vario titolo partecipano all'operazione e, ove presenti, dei beni o dei servizi sottostanti l'operazione;
- gestione delle evidenze delle attività di analisi e, in caso di esito positivo, blocco del nominativo, delle transazioni vietate e, ove previsto, invio della comunicazione alle Autorità;
- valutazione preventiva delle operazioni nei casi previsti dalla normativa interna da parte della funzione che fornisce anche consulenza alle strutture richiedenti riguardo operazioni sensibili da un punto di vista del rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte nell'ambito della normativa interna e/ o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno dei Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - la normativa interna individua i soggetti e le Strutture responsabili dell'attivazione / gestione / controllo dei processi sopra descritti.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker;
- Attività di controllo:
 - name screening: controlli automatici o manuali (ex ante, ex post/batch) della presenza nelle liste delle persone, entità, organismi o gruppi designati o entità, organismi o gruppi da questi posseduti o detenuti o controllati nei confronti di: (i) eventuali dipendenti, (ii) fornitori di beni e servizi, (iii) controparti delle attività nelle aree a maggior rischio di corruzione;
 - transaction filtering: controlli automatici (ex ante, ex post/batch) sui messaggi sottoposti a filtering verificando i Paesi e le parti coinvolte;
 - transaction check:

- controlli rafforzati sulle operazioni che coinvolgano Paesi a rischio elevato [63] o significativo[64] o a rischio circumvention[65]; si tratta di controlli di natura principalmente documentale sui soggetti coinvolti, su natura e scopo dell'operazione e, qualora si tratti di operazione commerciale, su natura delle merci, loro effettiva provenienza/destinazione e utilizzo finale;

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture coinvolte nel processo sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta o acquisita, anche in via telematica o elettronica, in relazione alle analisi, ai controlli, alle valutazioni e alle comunicazioni effettuate;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
 - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'attività di gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

[63] Paesi extra UE oggetto di provvedimenti sanzionatori in relazione allo sviluppo di programmi e di tecnologie nucleari o di armi chimiche a fini militari, ovvero per la repressione interna di popolazione civile, minaccia alla sicurezza internazionale o ai regimi democratici, violazione dei diritti umani (c.d. Paesi Gruppo A).

[64] Paesi extra UE, non ricompresi nel Gruppo A, che sono oggetto di misure restrittive da parte di istituzioni europee e/o extra-europee per ragioni connesse: (i) alla messa in atto di attività o comportamenti volti ad agevolare organizzazioni terroristiche; (ii) a violazioni continuative dei diritti umani; (iii) import/export di particolari merci-prodotti sottoposti a limiti di circolazione (c.d. Paesi Gruppo B).

[65] Paesi extra UE, non ricompresi nei Gruppi A e B, che, in applicazione di un approccio di Gruppo basato sul rischio, sono stati identificati ad alto rischio di elusione delle misure restrittive previste nei confronti della Russia e della Bielorussia (c.d. Paesi Gruppo C).

- le strutture della Società che vengono a conoscenza della designazione nelle Liste UE di una controparte sono tenute a segnalarlo tempestivamente alla funzione antiriciclaggio di Capogruppo;
- in caso di evidenze generate con le Liste UE in sede di screening con esito positivo confermato occorre:
 - rifiutare l'apertura della relazione commerciale o l'attivazione dell'eventuale rapporto di lavoro o del rapporto di fornitura;
 - recedere dai relativi rapporti contrattuali se il soggetto fa parte dell'eventuale personale o è fornitore della Società;
- in caso di evidenze generate in sede di filtering con esito positivo confermato occorre alternativamente:
 - bloccare ogni pagamento, che coinvolga, a qualunque titolo, persone fisiche o entità colpite direttamente o indirettamente da misure restrittive di congelamento, inserite nelle Liste UE;
 - rigettare i pagamenti che, non rientranti nel caso precedente, sulla base delle informazioni disponibili nel messaggio di pagamento e/o acquisite in virtù di approfondimenti, possano esporre la Società al rischio di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;
- in caso di evidenze generate con le Liste UE in sede di transaction check (ad esempio, la presenza di merce dual use in assenza delle prescritte autorizzazioni, supporto ad attività vietate o triangolazioni) occorre alternativamente:
 - rifiutare l'operazione dandone comunicazione alla controparte, se l'operazione è in fase istruttoria;
 - procedere alla chiusura dell'operazione secondo le procedure aziendali a tal fine previste, valutando la necessità di effettuare segnalazioni alle competenti Autorità se l'operazione è già avviata.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- agevolare o facilitare, direttamente o indirettamente, l'elusione o l'aggiramento delle misure restrittive dell'Unione europea o disposizioni di legge nazionale che attuano misure restrittive dell'Unione europea;

- spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi oggetto di congelamento o avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile identificare concretamente la controparte, ad esempio per il rifiuto della controparte a fornire le informazioni richieste;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione e in particolare intraprendere azioni volte ad eludere o aggirare, direttamente o indirettamente, le misure sanzionatorie in vigore, imposte dalle Autorità;
- in ogni caso, operazioni di qualsiasi tipologia o natura in violazione del rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.7 Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale

7.7.1 Fattispecie di reato

Premessa

La L. 22 del 9 marzo 2022, in un contesto di revisione normativa previgente ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 septiesdecies "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e l'art. 25 duodevicies "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

Si descrivono di seguito le fattispecie di reato in questione.

Furto di beni culturali (articolo 518 bis c.p.)

È punito colui il quale si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518 ter c.p.)

Viene punita la condotta di chi, in possesso di un bene culturale, se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)

È punito chi acquista, riceve, od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque ha un ruolo in tali attività, per trarne, per sé o per altri, un profitto.

La pena è aggravata qualora la ricettazione abbia ad oggetto beni culturali provento del delitto di rapina aggravata, commessa ai danni di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori ovvero locali destinati al deposito e alla custodia degli stessi. L'aggravante ricorre, in particolare, quando il reato presupposto è perpetrato da un gruppo organizzato che percorre armato le campagne o le pubbliche vie, ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega altre tecniche o modalità idonee al compimento di atti di violenza o sabotaggio.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)

Il reato punisce chi realizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera, distrugge, sopprime od occulta - in tutto o in parte - una scrittura privata vera relativa a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza e anche chi ne fa uso, senza aver contribuito a realizzarla o alterarla.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)

Viene punita la condotta del proprietario di beni culturali che li trasferisce o li pone in vendita senza l'autorizzazione ove prescritta o che consegna il bene nelle more dei 60 giorni previsti per la prelazione da parte dello Stato o che materialmente li trasferisce senza presentare la relativa denuncia ove prescritta.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)

Viene punita la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

È altresì punito:

- chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee:
- chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)

Viene punito chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e chi, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

Viene punita la condotta di chiunque:

- al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti;
- mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici, opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

Viene punito chi commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

7.7.2 Attività aziendali sensibili

Con l'estensione della responsabilità dell'ente anche ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, il legislatore ha inteso ampliare la tutela verso il detto patrimonio.

Con riferimento all'operatività della Società il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale può presentarsi nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o la prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite (ad esempio costruzione di campi da golf o resort in siti protetti) che pregiudichino il patrimonio paesaggistico di determinati luoghi.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.2.2.1 "Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione";
- al paragrafo 7.2.2.2 "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione";
- al paragrafo 7.2.2.9 "Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo";
- al paragrafo 7.5.2.1 per il "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose"

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.8 Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

7.8.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito T.U.F.) prevede i reati di "*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*" e di "*Manipolazione del mercato*", disciplinati rispettivamente agli artt. 184 e 185, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente "*Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate*" e "*Manipolazione del mercato*", le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti, disciplinate agli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F. medesimo.

La responsabilità amministrativa dell'Ente nell'interesse del quale siano commesse le due condotte penalmente rilevanti è sancita dal D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-sexies) e per le due fattispecie di illeciti amministrativi la responsabilità dell'Ente discende dal T.U.F. (art. 187-quinquies) che rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D. Lgs. n. 231/2001, salvo stabilire che per questi illeciti amministrativi la responsabilità dell'Ente sussiste in ogni caso in cui lo stesso non riesca a fornire la prova che l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo[66].

Si rammenta altresì che tra i reati societari che possono dar luogo alla responsabilità degli Enti vi è anche il reato di aggiotaggio riconducibile, al tempo stesso, alla materia degli abusi di mercato in senso lato riferiti, avente, in particolare, ad oggetto gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. (collocato tra i reati societari: si veda paragrafo 7.3.1).

Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Le regole per l'attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell'Unione Europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR); e dall'ordinamento italiano col D. Lgs. n. 107/2018 e con

[66] Responsabilità analoga a quella dell'art. 187 quinquies del TUF è stata introdotta in materia di cripto-attività dal D. Lgs 129/2024 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'ente per violazioni dei divieti di cui agli artt. 89 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate), 90 (Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate) e 91 (Divieto di manipolazione del mercato) del Regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. MiCAR). Per "cripto-attività" s'intende una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga (art. 3, paragrafo 1 punto 5).

L.238/2002, in vigore rispettivamente dal 29 settembre 2018, e dal 1° febbraio 2022, che hanno riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate.

Salvo quanto meglio si specificherà con riferimento a ciascuno dei diversi illeciti, le condotte punite possono avere per oggetto[67]:

1) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
3) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese Unione dell'europea;
4) altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno degli strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i credit default swap e i contratti differenziali;
5) contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti;
6) strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
7) indici di riferimento (benchmark);
8) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

In particolare:

[67] Si precisa che ai sensi dell'art. 183 del T.U.F. la disciplina degli abusi di mercato non si applica alle attività di gestione monetaria e del debito pubblico o relative alla politica climatica, in conformità alle esenzioni di cui all'art. 6 del MAR nonché ai programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione del prezzo di valori mobiliari, in conformità alle regole di cui all'art. 5 del MAR.

- le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari, condotte o operazioni di cui ai numeri 1), 2) 3), 4) e 8);
- le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci, gli strumenti finanziari e gli indici di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Va precisato che ai sensi dell'art. 182 del T.U.F., le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) italiano, oppure a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF) italiano.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del T.U.F. per strumento finanziario si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito (DLT).

Ai sensi dell'art. 16 del MAR i gestori dei mercati e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione nonché chiunque predisponga o esegua professionalmente operazioni, devono adottare dispositivi, sistemi e procedure efficaci[68] per prevenire, individuare e segnalare senza ritardo alle competenti Autorità ordini e operazioni sospette che possano costituire abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato o anche solo tentativi.

La violazione di questi obblighi è sanzionata dall'art. 187-ter.1 del T.U.F.; non può escludersi che, in astratto, l'omissione della segnalazione possa configurare anche un coinvolgimento della Società nell'illecito commesso dal cliente, in relazione alle concrete modalità e circostanze dell'operazione.

Stante la natura delle attività che caratterizza Colline e Oltre, posta la rilevanza parziale dell'esposizione a tali fattispecie delittuose, dipendente principalmente dall'appartenenza della stessa alla realtà del Gruppo Intesa Sanpaolo, la stessa ha comunque ritenuto opportuno, in via prudenziale, effettuare un'attività di analisi e di successiva mappatura delle aree che possono ritenersi sensibili ai sensi dei reati di cui all'art. 25-sexies.

Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie illecite.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)

La fattispecie penale punisce chi abusa direttamente o indirettamente di informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso in ragione (i) per la qualità dell'emittente e della partecipazione al capitale

[68] Le procedure di segnalazione sono definite dalla CONSOB ai sensi dell'art. 4-*duodecies* del T.U.F., conformemente alle regole in tema di sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte del personale (c.d. whistleblowing).

dell'emittente ovvero (ii) perché partecipa al capitale dell'emittente (iii) in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa o di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio (iv) in conseguenza della preparazione o esecuzione di attività delittuose (es. "*Intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate*") (v) per ragioni diverse da quelle sopra elencate.

Commette reato uno dei soggetti indicati che:

a) acquista, vende o compie altre operazioni [69] su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, utilizzando dette informazioni (c.d. insider trading);

b) comunica tali informazioni al di fuori del normale esercizio del proprio lavoro o professione, o al di fuori di un sondaggio di mercato conforme alle previsioni dell'art. 11 del MAR (c.d. tipping);

c) raccomanda o induce altri soggetti, sulla scorta di dette informazioni, a compiere talune delle operazioni sopradescritte alla lettera a) (c.d. tuyautage).

Per informazione privilegiata si intende l'informazione avente un "*carattere preciso, che non è stata resa pubblica*[70]*, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari derivati collegati*"[71].

Le informazioni privilegiate possono riguardare anche: i) strumenti derivati su merci; ii) contratti a pronti su merci collegati; iii) quote di emissioni di gas a effetto serra o altri prodotti ad esse correlati, iv) le informazioni trasmesse da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o le informazioni note per via della attività aziendali svolte e connesse a ordini pendenti in strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti, dei contratti a pronti su merci collegati o degli strumenti finanziari derivati collegati.

Fattispecie/occasioni

Conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate concernenti strumenti finanziari emessi dalla Capogruppo ISP o da altri soggetti in qualche modo connessi con essa.

Conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate concernenti l'andamento della gestione aziendale.

[69] Sono comprese anche le operazioni di annullamento o modifica di un precedente ordine impartito prima di disporre delle informazioni privilegiate.

[70] L'art. 17 del MAR prevede i casi, i tempi e le modalità dell'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti strumenti finanziari o dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra.

[71] La definizione di informazione privilegiata è stabilita dall'art. 180, comma 1, lettera b-ter, del T.U.F., mediante semplice rinvio all'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del MAR. A tale norma si rimanda per una puntuale ricostruzione, in particolare circa i concetti di "carattere preciso" e di "effetto significativo".

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Commette il reato di "*Manipolazione del mercato*" chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari[72].

La pena si aggrava se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Non è punibile la condotta costituita da ordini di compravendita o da altre operazioni che, pur potendo dare al mercato segnali fuorvianti o fissare artificialmente il prezzo, sia giustificata da motivi legittimi e sia stata tenuta in conformità a una prassi di mercato ammessa dall'Autorità competente del mercato di riferimento, ai sensi dell'art. 13 del MAR.

Fattispecie/occasioni

Diffusione di notizie false o fuorvianti circa le strategie aziendali (industriali e finanziarie).

Diffusione di notizie false o fuorvianti circa operazioni ovvero effettuazione di operazioni simulate o altri artifizi sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate.

Diffusione di notizie false o fuorvianti circa operazioni ovvero effettuazione di operazioni simulate o altri artifizi su mercati finanziari regolamentati.

Diffusione di notizie false o fuorvianti attraverso le relazioni semestrali o attraverso la relazione e redazione del bilancio di esercizio ovvero in merito alle stesse.

Sanzioni amministrative: abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)

Come anticipato in "Premessa", sono previste specifiche sanzioni amministrative a fronte di condotte materiali che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.).

Difatti, gli illeciti amministrativi di cui all'187-*bis* e all'art.187-*ter* del T.U.F., anziché descrivere la condotta vietata, rinviano semplicemente ai divieti di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, come definiti dagli articoli 14 e 15 del MAR[73]. Il richiamo

[72] Per una più dettagliata descrizione delle operazioni e degli artifici che possono dare al mercato informazioni false o fuorvianti o fissare il prezzo di mercato a un livello anormale, si veda l'art. 12 e l'Allegato I del MAR, il quale contiene un elenco non tassativo di indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzo di indicazioni false o fuorvianti, nella fissazione di prezzi e nell'utilizzo di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente.

[73] Anche la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso dai suoi dipendenti o soggetti apicali è delineata dall'art. 187-*quinquies* del T.U.F mediante il rinvio alla violazione dei divieti di cui gli artt. 14 e 15 del MAR. A carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da € 20 mila a € 15 milioni, oppure fino al 15% del fatturato, se questo è superiori a € 15 milioni. La sanzione è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto tratti dall'illecito, se questi sono di rilevante entità. A detta sanzione si aggiunge la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito amministrativo.

alle definizioni delle fattispecie contenute nella normativa europea comporta un generale rinvio anche alle altre disposizioni del MAR che definiscono le nozioni di abuso, di comunicazione illecita e di manipolazione e che costituiscono la fonte di riferimento anche per le sopra illustrate fattispecie penali, benché le medesime non ne facciano espresso integrale richiamo.

Ciò non esclude l'evenienza che, per i medesimi fatti, la medesima persona possa essere perseguita e punita, cumulando i procedimenti e le sanzioni, sia a titolo di reato sia a titolo di illecito amministrativo: per tale evenienza l'art. 187-terdecies del T.U.F. dispone che l'Autorità giudiziaria e la CONSOB devono tener conto – al momento dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza a carico delle persone che hanno commesso i fatti e degli Enti che rispondono dei reati e degli illeciti amministrativi dei propri dipendenti e soggetti apicali – delle sanzioni che sono già state comminate nel procedimento (penale o amministrativo) per prima concluso e che in ogni caso l'esazione della seconda sanzione pecuniaria comminata può avvenire solo per la differenza in eccesso rispetto all'ammontare della prima sanzione pecuniaria[74].

7.8.2 Attività aziendali sensibili

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati e gli illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato è la seguente:

- gestione e divulgazione delle informazioni *price sensitive* e delle comunicazioni esterne.

Il processo in oggetto presenta potenzialmente occasioni per la commissione del reato di abuso o di comunicazione illecita di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187-bis del TUF, laddove le Strutture che partecipano al processo di gestione di Colline e Oltre (ivi inclusi gli amministratori) diffondano eventuali informazioni di natura privilegiata acquisite in relazione ad altri incarichi/funzioni assunte all'interno di società emittenti strumenti finanziari quotati.

Ciò posto, benché il rischio di commissione di tale reato nell'ambito di Colline e Oltre appaia ragionevolmente remoto, considerato il contesto e l'operatività della stessa, si ritiene tuttavia opportuno, anche al fine di assicurare un'adeguata sensibilizzazione, averne debita considerazione in virtù delle attività e delle funzioni svolte da Colline e Oltre nell'ambito del rapporto di service con il Gruppo Intesa Sanpaolo e della presenza di personale in regime di distacco

[74]L'ente potrebbe quindi rispondere sia per gli illeciti amministrativi sia per gli illeciti penali contestati a un proprio dipendente per i medesimi fatti. Alle sanzioni previste per l'ente per gli illeciti amministrativi indicate nella nota che precede, potrebbero quindi cumularsi la sanzione per gli illeciti penali, prevista dall'art. 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001, cioè una pena pecuniaria fino a € 1.549.000, aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito, se di rilevante entità.

proveniente dal Gruppo Intesa Sanpaolo stesso, e della possibile esposizione di Colline e Oltre ad informazioni aventi natura privilegiata con riferimento alla Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.

Una corretta gestione del processo in oggetto consente, inoltre, la prevenzione del reato di aggiotaggio (art. 2637 del codice civile), nonché del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter D.Lgs. n. 58/1998 – art. 25-sexies Decreto e art. 187-quinquies D.Lgs. n. 58/1998), relativamente alle condotte di cosiddetta "manipolazione informativa", presidiando il potenziale rischio di "diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti".

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area Sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili agli abusi di mercato", sono tenute ad osservare le modalità esposte di seguito, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività connesse alla gestione e divulgazione delle informazioni *price sensitive* e delle comunicazioni esterne sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, le Strutture competenti sono tenute a:

- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni riguardanti società terze e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi, secondo quanto definito dalla normativa interna;
- qualora si venisse a conoscenza di violazioni degli obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e di prevenzione di fenomeni di abusi di mercato, riferirne

tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;

- custodire accuratamente documenti e file contenenti informazioni confidenziali e riservate;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura coinvolta è responsabile dell'archiviazione e della conservazione, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, della documentazione prodotta o ricevuta di propria competenza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, o disposizioni di legge contro la corruzione più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- compiere operazioni su strumenti finanziari di società in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari;
- comunicare informazioni privilegiate, di cui si dovesse entrare possesso, a terzi ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo con particolare attenzione nel caso d'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

7.9 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

7.9.1 Fattispecie di reato

L'art. 25-septies del Decreto prevede tra gli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia, ha previsto all'art. 30 le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati sopra menzionati.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle che causano una malattia che metta in pericolo la vita o provochi un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Viene a tal proposito in considerazione la disciplina di cui al Decreto 81/2008.

A completamento della disciplina normativa di cui sopra si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

7.9.2 Attività aziendali sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Di seguito si riporta il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa interna di dettaglio vigente in argomento.

Si rimanda inoltre ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione", cui al paragrafo 7.2.2.2;
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali", cui al paragrafo 7.2.2.6;
- "Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e de Gruppo", di cui al paragrafo 7.2.2.9.

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, negli altri protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.9.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Premessa

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, si rammenta anzitutto che, ai sensi del Decreto n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In ottemperanza al combinato disposto di cui agli articoli 17 c. 1 lett. a, 28 e 29 del citato Testo Unico, la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza), che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress/lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8/10/2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza di altri Paesi;
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Medici Competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione

e addestramento.

La Capogruppo ISP ha adottato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Aziendale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, sottoposto a verifica annuale da parte di un operatore di certificazione internazionale, conforme alle leggi vigenti e al più avanzato standard di riferimento: UNI ISO 45001:2018 e UNI ISO 45003:2021 che, in maniera più specifica, fornisce linee guida per la gestione dei rischi psicosociali. Le modalità e i processi operativi con i quali l'organizzazione risponde ai requisiti dei predetti Standard Internazionali e garantisce l'adempimento di quanto previsto dall'art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione – del Testo Unico sono esplicitate nella normativa aziendale e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

La Società si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di Strutture che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le Strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente alla materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel Protocollo relativo alla "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione" cui al Paragrafo 7.2.2.2.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;

- definizione di un piano di intervento con l'identificazione delle Strutture aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;
- verifica dell'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione (art. 26 del Testo Unico) che è nella responsabilità del Datore di Lavoro il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica, con le modalità previste dalla normativa vigente, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (comprese le eventuali subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi;
- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del DUVRI, da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto;
- redazione della lettera di invito/bando, ove prevista;
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione i di eventuali costi aggiuntivi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto;
- esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario con espressa indicazione del personale dello stesso con funzione di Preposto, cooperazione e coordinamento con la controparte per la prevenzione dei rischi propri dell'attività oggetto del contratto nonché per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed i rischi insiti nell'eventuale compresenza di personale, collaboratori e clienti della Società;
- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Con specifico riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria, il processo prevede le seguenti fasi:

- individuazione e nomina del Medico Competente;
- svolgimento della sorveglianza sanitaria:
 - pianificazione annuale dell'attività (visite mediche in scadenza e sopralluoghi degli ambienti di lavoro), condivisa con i Medici Competenti;
 - aggiornamenti periodici nel corso dell'anno e verifiche per valutare eventuali necessità di introdurre piani di miglioramento;
- elaborazione periodica di relazioni epidemiologiche sulla base dei dati anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria; tale attività contribuisce alla valutazione e prevenzione di qualsiasi effetto negativo sulla salute e sul benessere dei lavoratori e, di conseguenza, anche all'individuazione/valutazione nel contesto lavorativo di fattori di rischio nuovi o non usuali.

Strettamente connessa alla sorveglianza sanitaria è la visita da parte del Medico Competente del luogo di lavoro ove opera il lavoratore. Il sopralluogo ha l'obiettivo di permettere una lettura integrata delle risultanze delle sopra indicate attività, di formulare giudizi di idoneità contestualizzati all'ambiente di lavoro e di suggerire specifiche eventuali ulteriori analisi sulla base di quanto emerso nel corso del sopralluogo.

Con specifico riferimento all'attività di analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il processo prevede le seguenti fasi:

- attivazione di una istruttoria preliminare che consiste in una attività di verifica e approfondimento tramite la raccolta di tutti gli elementi conoscitivi sia di natura testimoniale sia documentale;
- effettuazione di un sopralluogo - se necessario - per individuare la causa primaria dell'evento;
- definizione degli eventuali provvedimenti correttivi da adottare.

Con specifico riferimento all'attività di valutazione dello stress lavoro correlato, il percorso metodologico scelto per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si basa sull'attività di ricerca del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL[75] e prevede le seguenti fasi:

- valutazione preliminare (necessaria/obbligatoria);
- valutazione approfondita (eventuale).

[75] Tale attività è ora confluita in INAIL: "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ed uso delle aziende in attuazione del Testo Unico e s.m.i.".

La valutazione è effettuata da un "Gruppo di gestione della valutazione" che programma, coordina e applica l'intero processo. Il Gruppo è costituito - nel rispetto della previsione del Testo Unico da: i) Datore di Lavoro (e suoi delegati); ii) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione; iii) Medici Coordinatori e Medici competenti. Tale Gruppo sente altresì i lavoratori e/o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (allorquando presenti) e si avvale delle funzioni aziendali ritenute necessarie in relazione alle caratteristiche della Società (Personale, Organizzazione, Formazione, Legale e Contenzioso etc.) nonché di eventuali consulenze di specialisti esterni.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - tutti i soggetti/Strutture che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega interna o procura notarile, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro, ovvero a cura dei soggetti da costoro facoltizzati;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
 - le Strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla Struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 - le Strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro.
- Attività di controllo:

- le Strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i rischi sul lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare:
 - aree e attività aziendali da verificare (tra le quali le attività di natura organizzativa[76], di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
 - modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
- Il piano aziendale deve altresì assicurare:
 - il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - verifica e, qualora non disponibili su siti istituzionali, l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti, ruoli, incarichi, abilitazioni, del personale e società ecc.) da parte delle competenti Strutture;
 - il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.

Deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

- le Strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali Strutture si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione delle Strutture deputate alla gestione delle risorse umane, degli acquisti, della formazione, nonché delle Strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica, dei sistemi informativi e di gestione e manutenzione;
- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge

[76] Quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente, il Responsabile e gli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;

- relativamente agli ambienti di lavoro, figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici in particolare:
 - il Medico Competente Coordinatore: incaricato dal Datore di Lavoro o suo delegato, garantisce gli adempimenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa, collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; unifica ed aggiorna previa condivisione con i Medici Competenti Territoriali, i protocolli di sorveglianza sanitaria con le relative documentazioni e procedure;
 - Il Medico Competente Territoriale: incaricato dal Datore di Lavoro o suo delegato, per i territori di propria competenza, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici sulla base degli indirizzi generali forniti dal Medico Competente Coordinatore e del Documento di Valutazione dei Rischi ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicandone l'esito per iscritto al Datore di Lavoro ed al lavoratore;
 - il Responsabile del Rischio Amianto: viene designato in base al punto 4 del DM 06/09/94 con "compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto". A tale riguardo coordina le attività di manutenzione che riguardano i MCA e supporta il Datore di Lavoro nel tenere idonea documentazione sull'ubicazione dei MCA; nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo dei MCA); nel fornire agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare;
 - l'Esperto di Radioprotezione: incaricato dal Datore di Lavoro o suo delegato, effettua le analisi e le valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione;
 - l'Esperto abilitato in interventi di risanamento radon: fornisce le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs.101/10;

- il Professionista antincendio: predispone pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

- le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro inoltre provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
- qualora la documentazione prevista dal Testo Unico sia tenuta su supporto informatico, la competente Struttura verifica che le modalità di memorizzazioni dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico;
- il Datore di Lavoro, per quanto di competenza, anche mediante i suoi delegati, vigila ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 del Testo Unico in ordine all'adempimento degli obblighi in materia che la legge attribuisce a preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori attraverso il piano aziendale di controllo sistematico sopra indicato;
- le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano il mantenimento nel tempo dei titoli e dei requisiti necessari per i Medici Competenti e degli specialisti che intervengono nei singoli processi;
- il Preposto, segnala alle competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro l'eventuale ritardo nell'adempimento delle prescrizioni del Medico Competente, per l'attivazione delle misure necessarie;
- le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano periodicamente la corretta gestione delle istruttorie preliminari condotte a fronte di infortunio sul luogo di lavoro;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - l'impiego di sistemi per la gestione informatica dei dati dalla documentazione prescritta dal Testo Unico deve avvenire nel rispetto dell'art. 53 del medesimo;
 - ciascuna Struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, deve dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione

delle attività, dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;

- ciascuna Struttura di volta in volta interessata è responsabile altresì dell'acquisizione, della conservazione e dell'archiviazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, qualora non disponibili su siti istituzionali, nonché della documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di sicurezza (es.: Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione);
- la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'utilizzo di specifici sistemi informativi che consentano l'accesso in rete a tutte le Strutture interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle Strutture Operative e che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro ecc.., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria ecc.;
- in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le Strutture/figure sono tenute – nei rispettivi ambiti – a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità qualificata e competenza, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco...) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione di appalto, d'opera o di fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D. Lgs. n. 81/2015e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, con espresso divieto di manometterli o interdirli;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

Parimenti, tutti gli eventuali dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze,

ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate dal D. Lgs. n. 231/2001, o da disposizioni di legge contro la corruzione.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.10 Area sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti

7.10.1 Fattispecie di reato

Premessa

Sezione I – Reati informatici

La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, fatta a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al Decreto l'art. 24-bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale e le disposizioni in tema di protezione dei dati personali, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, e consentire per determinati periodi la conservazione dei dati relativi al traffico telematico.

Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24-bis del Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615-ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero distruzione o danneggiamento o sottrazione - anche mediante riproduzione o trasmissione - o inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti; o quando si tratti di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva d'apparecchiature e di altri mezzi atti per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La condotta punita dall'art. 617 quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. ad esempio spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fittizie.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di sistemi

informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall' installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere dette comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio) o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

L' art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635-quinquies c.p. punisce chiunque mediante le condotte descritte nell'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

Estorsione aggravata (art. 629 co. 3 c.p.)

L'art. 629 co. 3 punisce chiunque mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema, informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 635 quater.1 punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette in altro modo a disposizione o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da Pubblico Ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione

del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche[77].

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.). Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato[78]. Il soggetto attivo del reato può essere soltanto un soggetto "certificatore qualificato" che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Ostacolo alle procedure in tema di definizione, gestione e controllo del "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (art. 1, comma 11 D.L. n. 105/2019)

[77] Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma: se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis); anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico);il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

[78] Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell'art. 1 lettere e) e f) del D. Lgs. n. 82/2005, l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest'ultime - che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Il reato punisce chi, allo scopo di ostacolare o condizionare le Autorità preposte a tutelare il sistema delle infrastrutture tecnologiche strategiche:

1) fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:

 a) per la predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi (comprensivi della relativa architettura e componentistica) e dei servizi informatici della PA e degli operatori pubblici e privati con sede in Italia, dai quali dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di servizio essenziale per le attività civili, sociali o economiche fondamentali e dal cui malfunzionamento, interruzione o abuso possa derivare un pericolo per la sicurezza nazionale;

 b) ai fini delle comunicazioni che detti operatori pubblici e privati devono effettuare al CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico) dei contratti di fornitura che intendano stipulare per approvvigionarsi di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati nelle reti, sistemi e servizi di cui al punto che precede;

 c) per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza concernenti il rispetto delle disposizioni e procedure inerenti alla predisposizione e aggiornamento dei predetti elenchi, alla comunicazione delle forniture e alla notifica degli incidenti e alle misure di sicurezza relative ai sopra menzionati, sistemi, reti e servizi;

2) omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

* * *

Sezione II – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il Decreto legislativo 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente[79] i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti inserendo: l'aggravante di cui all'art. 640 *ter*, comma 2, c.p., le modifiche all'art. 493 *ter* c.p. e, ex novo, l'art. 493 *quater* c.p. Caratteristiche e contesto di detti reati fanno sì che gli stessi possano essere ricondotti nell'Area sensibile dei reati informatici fermo che, anche in questo caso, le attività sensibili previste in quest'area, ricomprendente reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposte anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato.

Si illustrano di seguito i reati introdotti dall'art. 25-octies.1:

Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter, comma 2).

[79] Cfr. art. 25 *octies*.1 D.Lgs. 231/2001.

La fattispecie, come già visto nel paragrafo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione, consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. La circostanza aggravante che il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale determina anche la responsabilità dell'Ente senza bisogno che il soggetto passivo sia lo Stato, la Pubblica Amministrazione o l'UE.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 ter c.p.)

La fattispecie punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Viene punita anche la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Il rischio di commissione di tale reato può in teoria configurarsi in tutte le realtà aziendali ed in particolare in tutti i processi aziendali interessati dalla movimentazione di flussi finanziari, in relazione alle differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti.

In particolare, sono sensibili tutte le attività che rendono possibile l'accesso a dati identificativi, credenziali, etc., funzionali all'eventuale utilizzo indebito di strumenti di pagamento (diversi dai contanti) di titolarità di terzi, quali ad esempio le carte di credito.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La condotta descritta potrebbe riscontrarsi nell'ambito di quelle attività che comportano la gestione e/o la diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e negli ambienti tecnologici a supporto di dette attività.

L'articolo 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001, ha inoltre esteso il catalogo dei reati presupposto a "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale" a condizione che ne siano oggetto materiale "strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) [80]

Tale reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

Tale fattispecie punisce anche chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

* * *

In generale può osservarsi che alcune fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio della Società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal Decreto la responsabilità della Società potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che l'art. 640-ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica, costituiva già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex art. 24 D. Lgs. 231/2001 se perpetrato ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico; al riguardo si rimanda al paragrafo 7.2.1.

[80] Tale reato presupposto è stato introdotto dall'art. 6 *ter* c. 2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante l'aggiunta del comma 1 *bis* all'art. 25 *octies*.1 del D. Lgs. 231/2001.

7.10.2 Attività aziendali sensibili

Le attività della Società nelle quali possono essere commessi i reati informatici (ivi compresi i reati di "*Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*" e "*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*") e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT) e di Cybersecurity, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali della clientela e dei terzi.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo.

Per quanto attiene il reato di "*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" ed ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti, le attività aziendali sensibili della Società nelle quali può essere commessa questa tipologia di reato, riguardano tutti i processi aziendali che comportano la movimentazione di flussi finanziari della Società attraverso le differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti e dei relativi applicativi.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine per quanto attiene i suddetti reali ed il reato di "*Trasferimento fraudolento di valori*", si evidenzia che nell'ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili quali la Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (paragrafo 7.2.2.2) la Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.6) ed il Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose (paragrafo 7.5.2.1) sono previsti alcuni principi di controllo e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai suddetti reati.

Si riportano di seguito i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a detta attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regolamenta l'attività medesima.

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti", sono tenute ad osservare le modalità esposte nei seguenti protocolli, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei seguenti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.10.2.1. Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo.

Allo stato attuale, le attività inerenti alla gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Colline e Oltre sono svolte in coordinamento e con il supporto di Capogruppo ISP e eventuali ulteriori outsourcer esterni.

In particolare, si applica a:

- tutte le Strutture coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le Strutture deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le Strutture che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo di Gruppo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo del Gruppo;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi della Società e trattano i dati del patrimonio informativo di Gruppo.

Il protocollo, inoltre, si applica a tutti i sistemi informatici, compresi quelli basati su tecniche di Intelligenza Artificiale; ogni riferimento a sistemi informatici, servizi informatici, software, etc., deve quindi essere inteso come relativo anche ai sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale[81].

Ai sensi del Decreto, il processo di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24-bis, nonché dei reati di "*Frode informatica*" previsto dall'art. 640-ter del codice penale e richiamato dall'art. 24 e 25 octies.1 del Decreto e "*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti*

[81] La Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" ha introdotto la circostanza aggravante generica di cui art. 61 c.p. che si applica a qualsiasi reato commesso con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

strumenti di pagamento diversi dai contanti". Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette[82].

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del patrimonio informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi della Società.

Gli eventuali adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedano il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi, sono espletati mediante le attrezzature di proprietà della Capogruppo ISP che assicura un'efficace e stringente definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e la realizzazione di attività di controllo, peculiari del presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo della Società in coerenza con la normativa vigente.

La Capogruppo e la Società pongono particolare attenzione alle attività di governo e gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo al fine di assicurare che lo stesso risulti efficace, efficiente e scalabile, soddisfi le esigenze di business, sia allineato all'evoluzione della tecnologia e garantisca la qualità e affidabilità dei servizi ICT.

Sono, inoltre, previste norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e attività di controllo finalizzate ad assicurare che la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo rispettino la normativa vigente.

Di seguito sono riportati i processi in cui si articolano la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo del Gruppo.

Il processo relativo alla progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi ICT si articola nelle seguenti fasi:

[82] Cfr. "Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali", cui al paragrafo 7.11.

- definizione, pianificazione e attuazione della Strategia ICT e la definizione dell'architettura del sistema informativo;
- analisi del rischio;
- analisi e disegno dei sistemi e delle applicazioni;
- sviluppo del software;
- test e collaudo;
- rilascio in produzione;
- gestione delle terze parti ICT;
- esecuzione di controlli di primo livello.

Il processo di gestione e supporto ICT si articola nelle seguenti fasi:

- erogazione dei servizi ICT;
- monitoraggio del funzionamento dei servizi ICT e gestione delle anomalie;
- assistenza agli utenti attraverso attività di Help desk e problem solving.

Il processo di gestione della sicurezza informatica si articola nelle seguenti fasi:

- progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- analisi del rischio e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
- gestione accessi;
- gestione architettura di sicurezza informatica;
- esecuzione di follow-up, monitoraggi e analisi post-mortem in ottica di miglioramento continuo;
- esecuzione di controlli di primo livello di sicurezza informatica;
- monitoraggio eventi sicurezza informatica, gestione eventi critici di sicurezza informatica e notifica eventi verso le Autorità;
- cyber intelligence;
- diffusione della cultura di sicurezza informatica;
- gestione delle certificazioni per la sicurezza informatica;
- presidio sicurezza delle terze parti (classificazione e monitoraggio).

Il processo di prevenzione frodi si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione delle misure atte al rafforzamento della prevenzione;
- monitoraggio dell'evoluzione delle frodi informatiche, anche per quanto riguarda eventuali aspetti di sicurezza fisica correlati;
- presidio delle attività necessarie all'intercettazione e alla soluzione delle minacce verso gli asset aziendali;
- gestione delle comunicazioni con le Forze dell'Ordine.

Il processo di gestione della sicurezza fisica si articola nelle seguenti fasi:

- gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
- gestione sicurezza fisica dei sistemi periferici (ambienti di filiali, sede centrale, altre reti).

Le attività del presente Protocollo prevedono il coinvolgimento/supporto delle competenti funzioni di Capogruppo, o altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi sopra descritti. In particolare:
 - i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società anche tramite la competente Struttura dell'outsourcer;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle competenti Strutture deputate al presidio della sicurezza informatica, su richiesta delle Strutture della Società interessate. La Struttura richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;

- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;
- le modifiche al sistema informatico devono essere autorizzate in base alla relativa rilevanza secondo quanto previsto dalle normative interne

- Segregazione dei compiti:
 - sono assegnati ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza informatica; in particolare:
 - sono attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del patrimonio informativo aziendale;
 - sono attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informatici;
 - sono definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi di sicurezza anomali e delle situazioni di emergenza e crisi;
 - sono attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione;
 - le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, progettazione, realizzazione e gestione delle soluzioni applicative e delle infrastrutture tecnologiche di Gruppo, controllo degli accessi fisici, informatica e della sicurezza informatica del software sono organizzativamente demandate a Strutture differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
 - sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo;

- Attività di controllo:
 - le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici della Società e del patrimonio informativo di Gruppo sono soggette ad una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastruttura

le che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

I controlli previsti, declinati dalle relative *policy* interne, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del patrimonio informativo del Gruppo, quali:

- la definizione degli obiettivi e delle strategie di informatica;
- la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ICT e di sicurezza ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
- l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;
- l'adeguata formazione del personale e dei fornitori sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità;
- la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
- i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto delle norme di sicurezza e ICT definite.

Le principali attività di controllo, tempo per tempo effettuate, e specificamente dettagliate nella normativa interna di riferimento, sono le seguenti.

Con riferimento alla sicurezza informatica:

- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
- controlli di primo livello (ad es., alert management delle soluzioni di antivirus, intrusion detection system, firewalling, patch management, identity and access management, real time monitoring, abuse desk, ecc.), nonché procedure di verifica e reporting (ad es., vulnerability assessment,

technical security reporting, ecc.)

- previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse;
- verifica nel continuo delle misure di sicurezza informatica applicate.

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:

- individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di legge e della normativa interna e/o di Gruppo;
- previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione;
- previsione di specifiche procedure (test management) volte ad assicurare che i prodotti software, i servizi ICT e le misure di sicurezza dell'informazione soddisfino i requisiti specificati, che siano adatti al loro scopo.

Con riferimento ai sistemi di Intelligenza Artificiale, in aggiunta alle altre attività di controllo:

- previsione di adeguati controlli, in particolare per l'Intelligenza artificiale generativa[83], al fine di assicurare la loro corretta classificazione e, per i sistemi classificati ad alto rischio, garantire il rispetto delle regole di fairness, di sorveglianza umana, e di trasparenza e spiegabilità.

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e manutenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della

[83] Tecnologie di Intelligenza artificiale in grado di generare contenuti di testo, immagini, video, musica o altro in risposta a un input utente).

riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate;

- attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati;
- monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi;
- prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti ed infrastrutture adeguate (tra cui i sistemi antivirus) sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;
- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni;
- previsione di specifiche procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme alle disposizioni di legge e contrattuali;
- ove applicabile, predisposizione e aggiornamento di specifici inventari tecnologici e applicativi ai fini delle attività di comunicazione alle Autorità Preposte.

Con riferimento alla sicurezza fisica:

- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.

Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:

- previsione di opportuni processi per la gestione degli incidenti di sicurezza;

- previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato, prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati e attivare l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di emergenza o crisi.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
 - tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di log files);
 - lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e/o la configurazione del sistema informatico devono essere adeguatamente documentati anche al fine di spiegarne il funzionamento e le interdipendenze;
 - tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;
 - è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;

Principi di comportamento

Le Strutture a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- le Strutture coinvolte nei processi devono tenere un inventario aggiornato delle loro risorse ICT

(compresi i sistemi ICT, i dispositivi di rete, le banche dati, ecc.) e delle relative dipendenze da altri sistemi e processi interni ed esterni; in tale contesto sono individuati e censiti anche i sistemi di Intelligenza Artificiale e gli applicativi che si connettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza;

- i soggetti coinvolti nel processo accedono in base ai "profili di accesso" definiti in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le attività di sviluppo e di test di componenti del sistema informatico di Gruppo devono essere effettuate in ambienti separati da quelli di produzione;
- il passaggio in produzione di nuove componenti del sistema informatico di Gruppo o di modifiche di componenti esistenti deve essere preceduto da test che ne certifichino il corretto funzionamento, la rispondenza ai requisiti iniziali, l'assenza di difetti che possano compromettere la sicurezza del sistema informatico del Gruppo o di quelli di terzi;
- ogni esponente o referente/amministratore del sistema è tenuto a segnalare alle funzioni competenti eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente e attivare l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di emergenza o crisi;
- ogni esponente e referente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, deve essere assicurato che tali soggetti possiedano appropriate competenze tecniche, rispondano ad adeguati standard di sicurezza informatica e continuità operativa e non presentino problemi di natura economico-patrimoniale; i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o

telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate o di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società o del Gruppo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- acquisire e/o trattare dati e informazioni e/o creare banche dati/liste che non siano necessari e direttamente pertinenti allo svolgimento della propria funzione, a prescindere dalla possibilità di accedere agli applicativi di riferimento;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili ovvero ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o adattati a tale scopo;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento;
- costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa attraverso l'utilizzo o la minaccia di utilizzo

illecito di sistemi informatici o telematici della Società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche e/o tramite l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE o da altri organismi, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costitutore;
 - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
 - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente;
 - sviluppare o addestrare sistemi di intelligenza artificiale, in particolare generativa, senza rispettare la normativa in materia di dati personali o in violazione della normativa in materia di diritto d'autore.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.10.2.2. Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le attività inerenti la gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono svolte con il supporto delle strutture competenti di Capogruppo, anche in virtù di quanto previsto dal contratto di servizio in essere.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Il processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti si articola nei seguenti processi:

- Gestione delle carte di pagamento (carte di debito e di servizio, carte di credito, carte prepagate);
- Gestione di incassi e pagamenti (es. per quanto applicabile, assegni, bonifici, addebiti diretti, RIBA – MAV – effetti);
- Gestione dei Canali Digitali di incasso e pagamento (accesso e utilizzo del remote banking);
- Gestione delle risorse Umane con riferimento alle carte di credito aziendali, ai buoni pasto, alle carte di servizio per le autovetture (carta carburante, strumenti di ricarica elettrica, telepass) rilasciate ai dipendenti della Società o del Gruppo.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle

attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa anche di Gruppo applicabile, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali inerenti il protocollo in oggetto sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura interessata tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - sono identificati meccanismi di autenticazione basati sul rischio delle operazioni relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Segregazione dei compiti:
 - sono attribuite precise responsabilità nella gestione del processo di gestione:
 - delle carte di pagamento attraverso la definizione di compiti e controlli specifici in merito alle attività di richiesta, consegna, sostituzione, rinnovo, attivazione, revoca, rinuncia o recesso del dipendente;
 - degli assegni (richiesta e ottenimento, gestione degli adempimenti in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione degli stessi);
 - dei canali digitali (richiesta attivazione del servizio, gestione delle credenziali).
- Attività di controllo:
 - adozione di misure organizzative e tecnologiche atte alla prevenzione e contrasto delle condotte che possano portare ad un indebito utilizzo degli strumenti di pagamento, diversi dal contante, in uso presso la Società:
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Strutture – di volta in volta interessate nella gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti – sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica,

inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle attività sopra descritte.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e di utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- gli esponenti e i referenti aziendali, in caso di qualunque tentativo di falsificazione ed indebito utilizzo di strumenti finanziari diversi dai contanti del quale vengano a conoscenza, devono immediatamente segnalarlo all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare indebitamente e/o favorire l'utilizzo indebito da parte di terzi che non ne sono titolari di carte di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- possedere, cedere o acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.11 Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali

7.11.1 Fattispecie di reato

Premessa

La L. 23.07.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "*Made in Italy*", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo del D. Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-bis e 25-bis.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio[84], mentre l'art. 25-novies – al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno[85] e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Alle predette disposizioni si aggiungono i reati di contrabbando, introdotti nell'articolo 25-sexiesdecies[86] al fine di recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione europea[87].

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione[88].

[84] A seguito della modifica apportata dalla L. 99/2009, l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 Cod. Pen., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

[85] Ai sensi dell'art. 1 della L. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

[86] Cfr. l'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020

[87] La possibilità di commissione dei reati doganali, tenuto conto dell'operatività della Società, è stata ritenuta ragionevolmente remota o non applicabile.

[88] Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio l'apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. È richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui[89]. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-*ter* c.p.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce le condotte di coloro che, estranei ai reati di cui all'art. 473 c.p., introducono in Italia prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, oppure detengono per la vendita, mettono in vendita o comunque in circolazione prodotti contraffatti, sempre che non siano già punibili per l'introduzione in Italia. È sempre richiesto il fine di trarre profitto.

Il detentore potrebbe essere punito, oltre che per il reato in questione, anche a titolo di ricettazione, qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni distintivi apposti ai prodotti dal suo fornitore o da altri. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto, anche il reato di ricettazione può dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente

[89] Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori".

visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma, introdotta nel codice penale dalla legge antimafia "Rognoni – La Torre" n. 646/1982, trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa ed intende contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi di: minaccia di arrecare un danno ingiusto diretta ai partecipanti a una gara pubblica al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse; minaccia, nel rapporto con un proprio cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare i crediti concessi, ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il delitto incrimina chiunque cagioni un danno contro l'industria nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire non singole imprese, ma l'economia industriale italiana.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il delitto consiste nel detenere per la vendita, mettere in vendita o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi[90] atti ad indurre in inganno il

[90] L'art. 181-bis, comma 8, della L. n. 633/1941 dispone che ai fini della legge penale il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. È sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino. La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p.

Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

Le condotte punite consistono nell'apporre a prodotti agroalimentari false o alterate indicazioni geografiche o denominazioni d'origine91 nonché, ai fini di trarne profitto, nell'introdurre in Italia, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedire in transito, esportare, trasportare,

[91] Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 30/2005 sono protette: "*le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione*".

detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

Frode alimentare (art. 517 sexies c.p.), aggravata ai sensi dell'art. 517 octies, comma 4 c.p.

Commette il delitto chi al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che si sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, quando le condotte sono state realizzate, al di fuori dei casi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere il reato.

Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517 septies c.p.), aggravato ai sensi dell'art. 517 octies, comma 4 c.p.

Commette il delitto chi al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che si sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti, quando le condotte sono state realizzate, al di fuori dei casi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere il reato.

Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-*bis*, L. n. 633/1941)

Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi

– per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni – è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui[92].

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-bis e 171-ter.

Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore[93], punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno previsto ai sensi della L. 633/1941. Costituiscono inoltre reato lo approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati[94], punisce la riproduzione – permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma – su supporti non contrassegnati ai sensi della L. 633/1941, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal

[92] Si veda ad es. l'art. 65 della L. n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

[93] Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

[94] Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64-quinquies e 64-sexies della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore[95] della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941) [96]

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle

[95] I diritti del costitutore sono regolati dagli artt. 102-bis e 102-ter della L. n. 633/1941. Per costitutore si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati e al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto e organizzato, il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costitutore, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costitutore.

[96] Articolo così modificato dalla L. 93/2023.

opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni; la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, totale o parziale, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale – anche ove effettuata nei luoghi di pubblico spettacolo - ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Omesse o false comunicazioni (art. 171-*septies* L. n. 633/1941)

Commette il reato anche chiunque

attesti falsamente l'assolvimento degli obblighi di legge per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-*octies* L. n. 633/1941)

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Reati di contrabbando (D. Lgs. 141/2024 e D. Lgs. 504/95)

Tali norme puniscono un'articolata serie di condotte che, in estrema sintesi, sono accomunate dallo scopo di sottrarre merci al pagamento delle imposte e dei diritti di confine dovuti.

Per diritti di confine si intendono, oltre ai dazi di importazione e di esportazione, previsti da regolamenti comunitari, anche i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto[97] e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

[97]L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

7.11.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività della Società, i rischi di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio, in materia di violazione del diritto d'autore e reati di contrabbando più verosimilmente possono presentarsi nell'eventuale approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della società o destinati ad omaggi per la clientela.

Si rimanda pertanto ai seguenti protocolli previsti:

- "Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione", cui al paragrafo 7.2.2.1;
- "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione", cui al paragrafo 7.2.2.2;
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali", cui al paragrafo 7.2.2.6;
- "Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni", cui al paragrafo 7.2.2.7;
- "Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo", cui al paragrafo 7.2.2.9;
- "Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo", cui al paragrafo 7.10.2.1;

i quali contengono processi, principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente Capitolo.

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali", sono tenute ad osservare le modalità esposte nei precedenti protocolli, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – nei protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.12 Area sensibile concernente i reati ambientali

7.12.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli Enti[98].

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa sia di tipo contravvenzionale[99], per i quali non è richiesta la condotta intenzionale, ma è sufficiente la sola colpa. Le fattispecie sono le seguenti.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Le sanzioni pecuniarie aumentano quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, o ancora in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli o con effetti inquinanti durevoli o infine nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai predetti vincoli. La sanzione pecuniaria è altresì aumentata se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Commercio di prodotti inquinanti (Art. 452 bis.1 c.p.).

Viene punito chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o

[98] L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, in vigore dal 16/8/2011, nel testo dapprima inserito dal D.Lgs. n. 121/11, emanato recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente.

[99] Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452-quinquies codice penale e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna.

Le sanzioni pecuniarie per l'ente aumentano: 1) se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; un pericolo rilevante per la qualità dell'aria, del suolo o delle acque, per un ecosistema, un habitat, la fauna o la flora; 2) quando l'inquinamento è prodotto alternativamente in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette, di un ecosistema di dimensioni notevoli o di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. La pena è aumentata anche quando l'inquinamento di un habitat situato all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai predetti vincoli, ne causi la distruzione.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa e eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione amministrativa per l'ente aumenta quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

La norma punisce a titolo di colpa le condotte di cui agli articoli 452 bis c.p. (inquinamento ambientale) e 452 quater c.p. (disastro ambientale).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività. Le sanzioni amministrative per l'ente aumentano se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente

contaminati come definiti dall'articolo 240 C.A., o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.)

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Omessa bonifica (art. 452 terdecies c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, obbligato per legge per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452 quaterdecies c. p.)

La norma punisce, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Le sanzioni amministrative per l'ente sono aumentate se si tratta di rifiuti ad alta radioattività e inoltre quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati come definiti dall'articolo 240 C.A., o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Sono punite le condotte di uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e le condotte di distruzione, prelievo o detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che si tratti di danni considerati trascurabili, per quantità di esemplari o per impatto sullo stato di conservazione della specie. Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette.

Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C.A.)

L'art.137 C. A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi e in particolare: gli scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose, oppure in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca, nonché gli scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite; le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A.

Infine, sono sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi autorizzati di quantità rapidamente biodegradabili.

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255 bis C.A.)

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2 (Divieto di abbandono) 226, comma 2 (Divieti) e 231, commi 1 e 2 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) del C.A., abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati come definiti dall'articolo 240 C.A. o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255 ter C.A.)

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 C.A., abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. La sanzione amministrativa per l'ente aumenta se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o

deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati come definiti dall'articolo 240 C.A. o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 1 bis, 3, 3 bis, 5 e comma 6, 1° periodo, C.A.)

Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti Autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

Le sanzioni amministrative per l'ente sono aumentate se i fatti riguardano rifiuti pericolosi e quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 C.A. o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Combustione illecita di rifiuti (articolo 256 bis C.A.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Se si tratta di rifiuti non pericolosi la combustione è punita quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. per l'ente aumenta se la combustione riguarda i rifiuti pericolosi e ricorre taluna delle condizioni suindicate.

Omissione di bonifica per i casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, C.A.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad es. quello di cui sopra all'art. 452-bis c.p.) è punito chi avendo cagionato l'inquinamento dei siti in oggetto con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 C.A. L'effettuazione della bonifica costituisce condizione di non punibilità anche per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi speciali per il medesimo evento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, 2° periodo, C.A.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, senza il formulario di cui all'articolo 193 C.A. o senza i documenti sostitutivi ivi previsti.

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1, C.A.)

La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti ritenuta illegale ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (UE) 2024/1157 (sul punto si evidenzia che il Reg. UE n. 2024/1157 ha abrogato il Reg. CE n. 1013/2006, Tuttavia, per espressa previsione del Reg. UE n. 2024/1157 le norme del Reg. n. 1013/2026 continueranno ad applicarsi sino al 21 maggio 2026, tranne alcune specifiche eccezioni espressamente individuate. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 ter C.A.)

La norma determina la responsabilità anche a titolo colposo per la commissione dei reati di cui agli artt. 255 bis C.A. (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255 ter C.A. (abbandono di rifiuti pericolosi), 256 C.A. (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 C.A. (spedizione illegale di rifiuti).

Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260-bis, comma 6 – comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C.A.)[100]

Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188-ter C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

È altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, C.A.)

La norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – art. 2, commi 1 e 2 – art. 3-bis comma 1 - art. 6, comma 4)

Gli illeciti consistono nell'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti. È vietata altresì la detenzione di determinati mammiferi e rettili pericolosi.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)

La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

[100] A decorrere dal 1.1.2019 il SISTRI è stato abolito dall'art. 6 del D.L. n. 135/2018, che introduce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, meglio definito dal D.Lgs. 116/2020 seguito dal D. M. 59/2023, cosiddetto RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007, artt. 8 e 9)

La norma sanziona i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che dolosamente o colposamente sversano in mare idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe previste.

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (D. Lgs. 81/2026, art. 4)

Viene punito chiunque abusivamente:

- produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono - allo stato puro o sotto forma di miscele - fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già' autorizzati dalla legge;
- produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalla legge.

Produzione e commercio di gas a effetto serra (D. Lgs. 81/2026, art. 5)

Viene punito chi in maniera abusiva:

- produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra (allo stato puro o sotto forma di miscele), o prodotti, apparecchiature e loro parti contenenti gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze suindicate o prodotti, apparecchiature e loro parti contenenti dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime.

7.12.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività della Società, i rischi di commissione dei reati ambientali possono presentarsi più verosimilmente con riferimento alla produzione di rifiuti e alla manutenzione dei locali utilizzati.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale.

Si rimanda altresì ai protocolli previsti:

- “Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”, cui al paragrafo 7.2.2.2;
- “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”, cui al paragrafo 7.2.2.6;
- “Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo”, cui al paragrafo 7.2.2.9;

che contengono principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente Capitolo.

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell’ambito della “Area Sensibile concernente i reati ambientali”, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, negli altri protocolli sopra richiamati, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – nei protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.12.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione dei rischi in materia di gestione ambientale che deve essere diffusa, compresa e applicata a tutti i livelli organizzativi.

Coerentemente col proprio Codice Etico che individua la tutela dell'ambiente tra i propri valori di riferimento, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato una specifica politica ambientale ed energetica che deve essere diffusa, compresa e applicata a tutti i livelli organizzativi.

Inoltre, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia, verificato annualmente da un Organismo di Certificazione Internazionale, conforme alle leggi vigenti e al più avanzato standard di riferimento: UNI EN ISO 14001 e UNI CEI EN ISO 50001.

Il Gruppo si è dotato, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le Strutture incaricate della gestione della documentazione inerente la materia ambientale, quali autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di controllo e comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione" cui al paragrafo 7.2.2.2.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo di gestione dei rischi in materia ambientale potrebbe presentare occasioni per la commissione dei delitti in materia ambientale contemplati l'art. 25 *undecies*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del processo

La gestione dei rischi in materia ambientale si concretizza per la Società nella gestione degli adempimenti normativi in tema di rifiuti e di manutenzione dei locali utilizzati dalla stessa.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa anche interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore e, per quanto attiene la Società, da soggetti appositamente incaricati;
 - l'eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte dell'Struttura della Società che ha stipulato il contratto e al rispetto degli specifici obblighi sul rispetto della normativa ambientale;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi in materia ambientale. In particolare:
 - le Strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi quali servizi alle persone, servizi all' edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche e altri servizi integrati (es.: fornitura toner, verifica / ricondizionamento / smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) sono distinte e separate dalle Strutture alle quali sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi ambientali e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli.
- Attività di controllo:
 - verifica del possesso dei requisiti in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi;

- il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere verificato dal soggetto incaricato dalla Società;
- verifica a campione sulla corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo a quelli speciali e, se presenti, a quelli pericolosi da parte delle Strutture competenti;
- verifica sulla corretta gestione da parte dell'appaltatore dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e da ristrutturazioni immobiliari. In particolare, l'appaltatore è tenuto a ritirare a propria cura gli "scarti" dal proprio ciclo di lavoro e i Responsabili o soggetti all'uopo incaricati delle Strutture dove si svolgono i lavori devono vigilare sul corretto operato degli appaltatori evitando l'abbandono presso i locali dalla Società dei rifiuti prodotti;
- controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi di manutenzione/pulizia (Servizi all'Edificio, Servizi alle Persone, ecc.) degli immobili, con particolare riguardo alla regolare tenuta dei libretti dell'impianto per la climatizzazione e dei gruppi frigoriferi nonché ai report manutentivi periodici redatti dai fornitori che hanno in appalto i servizi suddetti;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - documentabilità di ogni attività inerente ai processi con particolare riferimento alla corretta tenuta e conservazione dei libretti d'impianto per la climatizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, specie relativamente alle loro emissioni;
 - conservazione nei termini di legge dei formulari d'identificazione dei rifiuti speciali (tre anni dalla data di emissione) e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi per i tre anni successivi dalla data dell'ultima registrazione;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi sopra descritti;
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level

Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei rischi ambientali, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al suo rispetto.

Principi di comportamento

Le Strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale oggetto del protocollo sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le Strutture sono tenute – nei rispettivi ambiti – a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative riguardanti il raggruppamento e deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai trasportatori autorizzati, sulla conservazione nei termini di legge della documentazione amministrativa (Formulari di Identificazione dei Rifiuti e, ove applicabile, del Registro di Carico e Scarico);
- vigilare sulle aree aziendali, interne ed esterne, per individuare tempestivamente eventuali rifiuti presenti senza idonea gestione o depositati in modo non conforme, così da segnalare alla struttura competente eventuali situazioni derivanti da condotte irregolari o illecite;
- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sulla gestione di caldaie/centrali termiche, di gruppi frigoriferi/pompe di calore e di impianti di produzione di energia elettrica da sistemi di emergenza;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a eventuali consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di Servizi alle Persone, Servizi all'Edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche e altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita,

verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;

- nell'ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature a fini strumentali, che a fine ciclo vita potrebbero essere classificati potenzialmente pericolosi per l'ambiente, le strutture committenti e la funzione acquisti competente devono ottenere preventivamente dal potenziale fornitore la "scheda di sicurezza/pericolosità del prodotto" ed i codici EER101 e tutte le informazioni necessarie da utilizzare per il corretto smaltimento degli stessi;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore ove pertinente e opportuno in base alla natura della fornitura, le certificazioni ambientali e ulteriori elementi tecnici e organizzativi che attestino la capacità del fornitore di operare nel rispetto della normativa ambientale e dei principi del Modello 231 quali, ad esempio: il possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali e/o iscrizioni obbligatorie o l'adozione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001. Detti criteri possono essere modulati in base al grado di esposizione al rischio ambientale connesso alla specifica fornitura e devono essere indicati in fase di richiesta di acquisizione di beni o servizi all'interno delle specifiche o capitolati tecnici;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi. Tutti i soggetti presenti e coinvolti nell'ispezione devono astenersi dal compiere qualsiasi azione o comportamento che possa impedire, intralciare o eludere lo svolgimento delle attività ispettive;
- in caso di ricezione di provvedimenti, ordini o prescrizioni di bonifica, recupero o ripristino da parte delle autorità competenti trasmettere tempestivamente la comunicazione al Responsabile Ambientale e al suo Delegato, affinché valuti il contenuto e attivi le azioni necessarie nei tempi stabiliti;
- in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

Parimenti, tutti gli esponenti e referenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;

[101] EER - Elenco Europeo Rifiuti,

- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, qualsiasi situazione di emergenza ambientale (es. sversamenti di gasolio, gravi malfunzionamenti degli impianti che provocano rumore esterno oltre i valori limite).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti Pubblici in errore;
- depositare i rifiuti al di fuori dal “Deposito Temporaneo Rifiuti” e consegnare i rifiuti speciali così come definiti dalla vigente normativa interna a fornitori incaricati del trasporto che non siano censiti nell’elenco delle Società autorizzate alla gestione dei rifiuti presente sulla intranet aziendale.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.13 Area sensibile concernente i reati tributari

7.13.1 Fattispecie di reato

Premessa

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000[102], che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, riformata per rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'UE.

Le fattispecie in materia tributaria sono individuate dall'articolo 25-quinquiesdecies (reati tributari)[103]:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Il primo reato è commesso da chi presenta dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA che indichino elementi passivi fittizi, risultanti da fatture o da altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati a fini di prova. Le fatture o i documenti utilizzati sono connotati da falsità materiale o ideologica circa l'esistenza in tutto o in parte delle operazioni in essi indicati, o circa il soggetto controparte.

Il secondo reato sussiste allorché, al di fuori del caso di uso di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti che precede, in una delle predette dichiarazioni siano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure fittizi elementi passivi, crediti e ritenute, mediante la conclusione di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati ai fini di prova, o di altri mezzi fraudolenti idonei a falsare la contabilità ostacolando l'accertamento o inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate. Tale reato non sussiste quando non sono superate determinate soglie, oppure la falsa rappresentazione della realtà non sia ottenuto con artifici, ma si tratti di mera omissione degli obblighi di fatturazione e annotazione o della sola indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli reali.

[102] È previsto. dal 1° gennaio 2027, a seguito dell'abrogazione parziale del D. Lgs. n. 74/2000, che si applicheranno le corrispondenti disposizioni del D. Lgs. n. 173/2024 (c.d. "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali").

[103] La disciplina dei reati tributari è stata riformata dal D. L. n. 124/2019, il cui articolo 39 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019. L'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020 vi ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e di indebita compensazione, ed ha reso punibili - modificando l'articolo 6 del D. Lgs. n.74/2000 - anche i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 solo tentati, con effetto dal 30 luglio 2020. Successivamente l'art. 4 del D.Lgs. 156/2022 ha ulteriormente modificato l'art. 6 del D.lgs. 74/2000, circa la descrizione delle caratteristiche della fattispecie tentata.

Entrambi i reati si perfezionano con la presentazione delle dichiarazioni e sono puniti anche a titolo di tentativo[104], ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, fuori dei casi di concorso nel delitto di "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D.Lgs. 74/2000), qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n.74/2000)

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)[105]

Tali reati puniscono rispettivamente chi:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia; la punibilità è esclusa in caso di utilizzo di crediti non spettanti, quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Dette condotte di reato comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se hanno ad oggetto l'evasione dell'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e se dalla commissione di tali delitti derivi o possa derivare un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

[104] Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità degli enti per i delitti tentati non sussiste se l'ente volontariamente impedisce la finalizzazione dell'azione o il verificarsi dell'evento.

[105] La possibilità di commissione dei reati di "Dichiarazione infedele", "Omessa dichiarazione" e "Indebita compensazione", tenuto conto dell'operatività della Società, è da ritenersi ragionevolmente remota.

In presenza di entrambe le circostanze il reato di dichiarazione infedele è punito, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, anche se è solo tentato[106], quando cioè sussistano atti preparatori, quali ad esempio l'omissione di obblighi di fatturazione, che potranno aver effetto sulla successiva dichiarazione, qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emittente delle fatture o dei documenti e chi partecipa alla commissione di tale reato non sono punibili anche a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal terzo che si avvale di tali documenti, così pure tale terzo non è punibile anche a titolo di concorso nel reato di emissione in oggetto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o di consentirne l'evasione da parte di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

La condotta punita consiste nel compimento, sui beni propri o di terzi, di atti dispositivi simulati o fraudolenti, idonei a rendere incapiente la procedura di riscossione coattiva delle imposte sui redditi dell'IVA, di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

È altresì punita la condotta di chi nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un minor pagamento di tributi e accessori, indica nella documentazione presentata elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

[106] Cfr. nota 94.

7.13.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio di commissione dei reati tributari può presentarsi in ogni attività aziendale. Esso è specificamente presidiato dal protocollo "Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari".

Per quanto riguarda la posizione di contribuente della Società[107], tale rischio è inoltre presidiato dal protocollo "Gestione dell'informativa periodica".

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, quali fornitori, partner e controparti in genere, al fine di mitigare il rischio di essere coinvolta in illeciti fiscali dei medesimi, la Società ha altresì predisposto i protocolli che disciplinano le seguenti attività:

- "Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione", cui al paragrafo 7.2.2.1;
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali", cui al paragrafo 7.2.2.6;
- "Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni", cui al paragrafo 7.2.2.7;
- "Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società e del Gruppo", cui al paragrafo 7.2.2.9;
- "Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset", cui al paragrafo 7.3.2.3;
- "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose", cui al paragrafo 7.5.2.1;

che contengono principi di controllo e di comportamento da rispettare anche ai fini della prevenzione dei reati fiscali.

[107] La Capogruppo ha esercitato dal 2019, l'opzione per la costituzione di un Gruppo IVA e, a partire dal 2004, ha attivato il Consolidato Fiscale Nazionale, cui hanno aderito su base opzionale triennale (rinnovabile) le principali società in termini dimensionali residenti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La partecipazione al Gruppo IVA, disciplinato dal Titolo V *bis* del D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 6 aprile 2018), comporta la nascita di un unico (nuovo) soggetto passivo in quanto il Gruppo IVA: i) ha un'unica Partita IVA, ii) opera come soggetto passivo IVA unico nei rapporti con soggetti non appartenenti al gruppo stesso, iii) assolve tutti gli obblighi ed esercita tutti i diritti/opzioni rilevanti ai fini IVA; (iv) opera per il tramite della società rappresentante (Intesa Sanpaolo S.p.A.) che esercita il controllo sulle altre società partecipanti (la normativa prevede la partecipazione obbligatoria di tutti i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi con la capogruppo).

Con il Consolidato Fiscale Nazionale, disciplinato dagli artt. 117-129 del Testo Unito delle Imposte sul Reddito, ogni società, compresa la consolidante, continua a dichiarare autonomamente il proprio reddito o la propria perdita fiscale, oltre alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di imposta; tali componenti si intendono trasferite ex lege alla società controllante/consolidante che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi consolidata (i) determina un unico reddito imponibile o un'unica perdita fiscale riportabile risultante dalla somma algebrica di redditi/perdite propri e delle società consolidate, (ii) apporta le rettifiche di consolidamento previste dalla legge, (iii) scomputa le ritenute e i crediti d'imposta propri e quelli trasferiti dalle consolidate per arrivare a determinare l'unico debito o credito IRES di competenza del Consolidato Fiscale.

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area Sensibile concernente i reati tributari", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, negli altri protocolli sopra richiamati, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – nei protocolli sopra richiamati.

È altresì da considerare che la Capogruppo ha aderito al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 128/2015 e ha adottato a tal fine un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, descritto nelle "Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate" e nelle altre fonti di normativa aziendale di dettaglio.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Capogruppo ISP, da altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o outsourcer esterni.

7.13.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione dei rischi. e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Le attività inerenti alla gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari sono svolte con il supporto di outsourcer esterni e, eventualmente delle strutture competenti di Capogruppo ISP.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in base alle attività svolte la Società è esposta ai reati tributari: "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", "*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*", "*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", "*Occultamento o distruzione di documenti contabili*", "*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*", "*Dichiarazione infedele*", "*Omessa dichiarazione*" e "*Indebita compensazione*[108]".

Le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati "*Riciclaggio*" e "*Autoriciclaggio*".

Secondo quanto sancito dai "Principi di condotta in materia fiscale", Intesa Sanpaolo S.p.A. e il suo Gruppo intendono garantire nel tempo: i) la conformità alle regole fiscali e mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale, obiettivi perseguiti anche attraverso l'adozione di un sistema di controllo interno per la gestione e mitigazione del rischio fiscale (di seguito anche "Tax Control Framework" o "TCF"); ii) l'adesione al regime di adempimento collaborativo, introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e successive modifiche.

Nell'ambito del Tax Control Framework adottato dalla Capogruppo ai fini del regime di adempimento collaborativo la stessa ha definito e aggiorna nel continuo la Mappa dei rischi del TCF, in cui sono rilevati i rischi fiscali di corretta applicazione della normativa tributaria ed i relativi presidi. Tale Mappa evidenzia anche i rischi connessi ad aree sensibili in perimetro della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

L'adozione dei suddetti principi attesta l'impegno esplicito del Gruppo al rispetto dei doveri del "Codice di Condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo" previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo Decreto e rappresenta altresì la presa d'atto e condivisione da parte degli organi di gestione della Capogruppo.

[108] La possibilità di commissione dei reati di "*Dichiarazione infedele*", "*Omessa dichiarazione*" e "*Indebita compensazione*", tenuto conto dell'operatività della Società, è da ritenersi ragionevolmente remota.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società sia a presidio delle attività eventualmente esternalizzate presso Capogruppo ISP, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari interessa, in modo diretto e/o indiretto, una serie eterogenea di processi aziendali che riguardano:

- le fasi di acquisto e di vendita di beni e servizi;
- la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali;
- la gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione;
- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la corretta liquidazione e riversamento delle relative imposte.

La rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali, ivi compresa la valutazione delle singole poste, è regolata dal protocollo "Gestione dell'informativa periodica", cui al paragrafo 7.3.2.2.

I rapporti con le Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate) sono regolati dal protocollo "Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza", cui al paragrafo 7.2.2.5.

Le attività connesse alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza prevedono l'eventuale coinvolgimento/supporto delle competenti funzioni di Capogruppo per le parti e nei termini indicati nell'eventuale contratto di servizio stipulato con la stessa dalla Società.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno dei Contratti di Servizio sottoscritti con gli outsourcer, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, e nelle attività di emissione / contabilizzazione delle fatture, determinazione, liquidazione e versamento dei tributi sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo formalmente attribuito loro;
 - nel caso in cui intervengano consulenti esterni/fornitori, questi vengono individuati in base alla lettera di incarico/nomina ovvero alle clausole contrattuali e operano esclusivamente nell'ambito del perimetro di attività loro assegnato;
 - ogni accordo/convenzione con l'Agenzia delle Entrate è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
 - i controlli connessi al rischio fiscale di adempimento, rilevanti per la prevenzione dei reati tributari, includono:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità fiscali da parte della Struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;
 - controlli sulla conformità delle dichiarazioni fiscali alla normativa di riferimento anche attraverso controlli continuativi automatici di sistema;
 - controlli di primo e secondo livello: (i) sulla corretta emissione, applicazione delle aliquote IVA e contabilizzazione delle fatture del ciclo attivo e sulla loro corrispondenza con i contratti e impegni posti in essere con i terzi; (ii) sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione.
 - relativamente al rischio fiscale interpretativo sono previsti controlli sistematici e documentati

con riferimento alla gestione degli aggiornamenti della normativa fiscale, alle attività di consulenza fiscale, predisposizione degli adempimenti fiscali e gestione delle operazioni non routinarie; tali controlli sono finalizzati ad assicurare che le norme fiscali siano correttamente interpretate ed applicate e che le posizioni interpretative siano coerenti con i principi dell'ordinamento tributario.

- Tracciabilità del processo:
 - ciascuna fase rilevante del processo di gestione del rischio e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.
 - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei Service Level Agreement che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente dalla Società;
 - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito dei processi in oggetto, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti; al riguardo come stabilito nei "Principi di condotta in materia fiscale" di Intesa Sanpaolo, nei sistemi di incentivazione non sono previsti obiettivi collegati alla riduzione del carico fiscale o ad altre forme di ottimizzazione fiscale non coerenti con la sostanza economica delle operazioni.

Principi di comportamento

Le Strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari oggetto del protocollo come pure tutti gli esponenti e i referenti aziendali, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dai Principi di condotta in materia fiscale.

In particolare, tutte le Strutture coinvolte sono tenute – nei rispettivi ambiti – a:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società nelle dichiarazioni fiscali;
- rispettare i principi di condotta in materia fiscale al fine di: (i) garantire nel tempo la conformità alle regole fiscali e tributarie dei Paesi dove il Gruppo opera e, (ii) l'integrità patrimoniale e la reputazione di tutte le Società Gruppo;
- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui la Società opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità promuovendo la cultura della tax compliance tramite la diffusione di standard comportamentali e l'organizzazione di corsi e iniziative per tutti i dipendenti;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'Autorità Fiscale;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei redditi e patrimoni di competenza evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le diposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, o disposizioni di legge contro la corruzione e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiose, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale o ottenere vantaggi indebiti;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- occultare o distruggere in tutto o in parte scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: i) elementi passivi fittizi, anche avvalendosi di fatture o altri documenti, per operazioni inesistenti o indicando ricavi in misura inferiore a quella reale e/o costi fittiziamente sostenuti; ii) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento.

Le Strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.